



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 34/18/CIR

**APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA RELATIVE AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO
ALL'INGROSSO ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE E AI SERVIZI
DI CO-LOCAZIONE PER L'ANNO 2017**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 febbraio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 383/17/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 155/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso al cabinet di cui alla delibera n. 747/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)*”, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 42/15/CONS e comunitaria (casi IT/2015/1777-1779);

VISTA la delibera n. 169/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 3a)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 135/14/CIR;

VISTA la delibera n. 122/16/CONS, del 7 aprile 2016, recante “*Avvio del procedimento istruttorio ai sensi degli articoli 22 e 64 della delibera n. 623/15/CONS e degli impegni nn. 15 e 16 approvati con delibera n. 718/08/CONS ed avvio della consultazione pubblica nazionale*”;

VISTA la delibera n. 653/16/CONS, del 21 dicembre 2016, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per gli anni 2015 e 2016*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 170/15/CIR;

VISTA la delibera n. 33/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 526/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 321/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante “*Condizioni attuative dell’obbligo di accesso in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS;

VISTE le offerte di riferimento, di seguito anche OR, relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2017 che Telecom Italia S.p.A., di seguito anche Telecom Italia o TI, ha pubblicato in data 28 luglio 2016, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia del 28 luglio 2016 con cui la stessa ha comunicato che, nelle more della conclusione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 170/15/CIR, i valori dei contributi *una tantum* (UT) pubblicati nell’OR 2017 riflettono la riduzione del costo della manodopera di cui alla delibera n. 623/15/CONS applicata alle valorizzazioni temporali delle attività sottostanti così come definite da AGCOM prima dell’avvio della suddetta consultazione;

VISTA la nota dell’Autorità del 25 gennaio 2017 con la quale sono stati chiesti a Telecom Italia i) evidenze (relative al periodo gennaio-dicembre 2016) sui costi d’acquisto dell’energia elettrica di cui all’offerta di co-locazione 2017; ii) chiarimenti in merito alle attività e ai costi sottostanti ai *contributi una tantum* di *disattivazione modulo N3* (*Disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all’interno di una sala di una centrale, Disallestimento di uno spazio modulo N3*) e di *smontaggio per singolo modulo base*, di cui alle tabelle 9 e 10 dell’offerta di co-locazione 2017;

VISTA la nota di Telecom Italia del 16 febbraio 2017 di replica alle richieste di informazioni dell’Autorità del 25 gennaio 2017;

VISTA la delibera n. 104/17/CIR, del 1 agosto 2017, recante “*Avvio del procedimento concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2017*”;

VISTI i contributi prodotti, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 104/17/CIR, dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Open Fiber S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITE, in data 7 novembre 2017, le società Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 14 novembre 2017, la società Fastweb S.p.A.;

VISTA la nota dell’Autorità del 29 novembre 2017 con cui sono state chieste a Telecom Italia proprie considerazioni in merito ad alcune osservazioni poste dagli operatori alternativi intervenuti nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 104/17/CIR;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota di Telecom Italia di replica alle richieste di informazioni dell'Autorità del 29 novembre 2017;

SENTITA, in data 14 dicembre 2017, la società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE	5
II. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI <i>UNA TANTUM</i> PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO	8
III. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI DI ALIMENTAZIONE, CONDIZIONAMENTO E CO-LOCAZIONE PER L'ANNO 2017	44
IV. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA	72



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare richiamato nel capitolo I della delibera n. 653/16/CONS ed, in particolare, all'insieme dei rimedi di cui alla delibera n. 623/15/CONS che conclude il procedimento di identificazione e analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa per gli anni 2014-2017.

Di seguito sono richiamate, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente procedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della suddetta delibera n. 623/15/CONS.

Obblighi di accesso

2. Telecom Italia (art. 7, comma 1, *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso locale all'ingrosso*) è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame ed in fibra ottica. Telecom Italia, in particolare, è soggetta (art. 7, comma 2) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU) e *iii*) servizio di accesso condiviso (SA). Telecom Italia è soggetta, altresì, all'obbligo (art. 7, comma 12) di fornitura dei servizi accessori di co-locazione, presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione, e del servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ottica.
3. Telecom Italia (art. 7, comma 14), viste le scelte organizzative già in essere, fornisce l'accesso all'ingrosso alla rete fissa ed ai relativi servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee ULL e SLU anche tramite il ricorso ad imprese terze. Al fine di migliorare la trasparenza e il confronto concorrenziale, gli operatori alternativi possono richiedere la disaggregazione dei suddetti servizi accessori tramite affidamento da parte di Telecom Italia ad imprese terze specificamente selezionate, ove disponibili nel territorio interessato e per la parte di servizio da esse svolta.
4. Il comma 15, dell'art. 7 della delibera n. 623/15/CONS, prevede che le imprese terze selezionabili, a tal fine, anche su segnalazione dell'operatore alternativo, sono quelle accreditate ogni anno da Telecom Italia per una durata di tre anni, rinnovabile. L'accreditamento delle imprese terze, inserite in un apposito albo pubblicato nel sito *wholesale* di Telecom Italia, viene effettuato sulla base di procedure trasparenti in regime di concorrenza e di precisi requisiti verificabili di affidabilità, esperienza e qualità delle prestazioni.
5. In base al comma 16, dell'art. 7 della delibera n. 623/15/CONS, il ricorso ad imprese terze e le relative procedure per l'accesso alla rete fissa di cui al su richiamato comma 14 sono realizzate con modalità che garantiscono la sicurezza e l'integrità della rete nonché la continuità del servizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Obblighi di trasparenza

6. Telecom Italia ha l'obbligo (art. 10, comma 2) di pubblicare un'offerta di riferimento con validità annuale per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame, tra i quali: i) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*full unbundling*); ii) accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*); iii) accesso condiviso (*shared access*); iv) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
7. Telecom Italia (art. 10, comma 4) pubblica, su base annuale (entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta) le offerte di riferimento relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'offerta di riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Obblighi di controllo dei prezzi

8. Telecom Italia (art. 13, comma 1) è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 3a e n. 3b, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie.
9. Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, il suddetto obbligo di controllo dei prezzi è declinato come segue (art. 13, comma 2):
 - i canoni mensili, per l'anno 2017, sono definiti sulla base del modello BULRIC di cui all'allegato C alla delibera n. 623/15/CONS;
 - il costo della manodopera per l'anno 2017 è pari a 44,29 €/ora;
 - i contributi *una tantum* di attivazione e cessazione, e i contributi da essi dipendenti, sono determinati, per l'anno 2017, sulla base del costo orario della manodopera per l'anno 2017 tenuto conto dei modelli di calcolo definiti per il 2015-2016 con delibera n. 653/16/CONS;
 - gli altri contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame sono determinati, per l'anno 2017, applicando il costo orario della manodopera per l'anno 2017 ai modelli di calcolo approvati dall'Autorità per il 2014 (ed utilizzati anche ai fini delle relative valutazioni 2015-2016);
 - i contributi *una tantum*, nel caso di migrazione tecnologica massiva da servizi *wholesale legacy* a servizi NGA (quali lo SLU), sono valutati nel presente procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2017, tenuto conto del vigente costo della manodopera e delle economie di scopo e di scala ottenibili nel caso di migrazioni massive, secondo quanto indicato nella delibera n. 653/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i prezzi dei servizi accessori e delle prestazioni associate ai servizi di accesso locale alla rete in rame, non fissati nell'ambito dell'analisi di mercato, sono determinati, per l'anno 2017, sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito del presente procedimento;
- i costi dei servizi di co-locazione nel caso di centrali di piccole dimensione sono determinati secondo quanto riportato nella tabella 5 dell'allegato B alla delibera n. 623/15/CONS;
- la componente relativa agli impianti dei costi di co-locazione (servizi di alimentazione e condizionamento) ed i relativi costi di commercializzazione, per l'anno 2017, sono pari a quelli approvati nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento 2014 (e confermati anche per il 2015 e il 2016). L'Autorità approva, nell'ambito del presente procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento 2017, la componente relativa all'energia elettrica dei servizi di cui sopra sulla base delle fatture emesse da Telenergia nei confronti di Telecom Italia;
- i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* sono pari, per l'anno 2017, ai valori approvati nell'ambito del procedimento di valutazione della corrispondente offerta di riferimento 2014 (e confermati anche per il 2015 e il 2016);
- il valore del WACC, per gli anni 2015-2017, è pari all'8,77% ed il valore del *risk premium*, per contratti fino a un anno e senza anticipi, è pari al 3,2%, per investimenti in reti FTTH, ed all'1,2%, per investimenti in reti FTTC;
- i canoni mensili LLU e SLU, nel caso di attuazione della modalità di fornitura di cui al comma 14, dell'articolo 7, della delibera n. 623/15/CONS, sono determinati al netto della quota afferente ai costi della manutenzione correttiva affidata ad imprese terze, tenuto conto dei canoni fissati dalla delibera n. 623/15/CONS per l'anno di competenza.

Ambito di applicazione e decorrenza del presente procedimento

10. La valutazione delle offerte di riferimento di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017, di cui al presente procedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo, quali i contributi *una tantum* ed i servizi di co-locazione, secondo quanto previsto nella delibera n. 623/15/CONS.
11. I canoni dei servizi di accesso disaggregato per l'anno 2017 sono definiti all'articolo 75, commi 2 e 4-6, della delibera n. 623/15/CONS.
12. Le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le offerte di riferimento presentate da Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017

13. Con nota del 28 luglio 2016, Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS, delle offerte di riferimento per l'anno 2017 per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete metallica e per i servizi di co-locazione.
14. In particolare, nell'ambito dell'offerta di riferimento ULL 2017, Telecom Italia ha riportato dei canoni dei servizi di accesso disaggregato per l'anno 2017 (ULL: 8,61 €/mese; SLU: 5,30 €/mese; SA: 0,73 €/mese) in linea a quanto stabilito con delibera n. 623/15/CONS. Le condizioni economiche dei contributi *una tantum* per l'anno 2017 sono state invece formulate da Telecom Italia considerando un costo della manodopera pari a 44,29 €/h, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, e le tempistiche definite da AGCOM ai fini dell'approvazione 2014 nelle more degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 170/15/CIR.

Ciò premesso si riportano nel seguito, agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 104/17/CIR, le specifiche valutazioni dell'Autorità inerentemente alle offerte in esame. In particolare, per ogni argomento oggetto di valutazione, sono riportati gli iniziali orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR, la sintesi delle considerazioni degli operatori intervenuti alla suddetta consultazione pubblica e le relative conclusioni dell'Autorità.

II. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

II.1 Premessa

15. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 104/17/CIR, si richiama che l'Autorità nella delibera n. 321/17/CONS ha rilevato che un modello di disaggregazione potrebbe comportare il rischio per gli OAO di una discriminazione economica da parte di Telecom Italia che non si avrebbe in caso di esternalizzazione. Infatti, gli OAO sarebbero tenuti a versare a Telecom Italia i prezzi dei contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione fissati dalle OR. Mentre, Telecom Italia sosterrrebbe i relativi costi interni, derivanti dalle attività svolte con propria manodopera, ed i costi esterni, derivanti dall'approvvigionamento dei suddetti servizi dalle imprese System. La potenziale differenza tra le condizioni economiche dell'OR ed i contratti System comporterebbe il rischio di una discriminazione interna-esterna, atteso che l'OAO verserebbe a Telecom Italia *wholesale* i prezzi OR e Telecom Italia *retail* verserebbe, anche attraverso i System, un prezzo diverso. Si evidenziava, tuttavia, che il parziale allineamento svolto, nelle OR 2016, dei prezzi regolati rispetto ai prezzi contrattualizzati con i System ha, di fatto, attenuato tale problema. Un passo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

successivo, volto ad eliminare tale componente di rischio, potrebbe essere quello di protendere verso un modello di *pricing* unitario tra MOS (Manodopera Sociale) e MOI (Manodopera d'Impresa), per la componente *on-field* dei contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione dei servizi di accesso.

16. Si richiamava, quindi, che con delibera n. 321/17/CONS l'Autorità ha ritenuto che occorre l'adozione di un modello di *pricing* unitario che non può prescindere da una modalità di definizione dei costi "interni" di attivazione e disattivazione, da parte di Telecom Italia, che sia in linea con i costi "esterni" derivanti dal ricorso alle imprese *System* (in altre parole Telecom Italia dovrebbe essere vista, sotto tutti i profili e per quanto riguarda le attività *on-field*, come un *System* "interno"). Si evidenziava, quindi, che ciò dovrà avvenire, a livello concreto, mediante la comunicazione, da parte di Telecom Italia all'Autorità nell'ambito delle attività di vigilanza (approvazione dell'OR), di proposte di *pricing* dei servizi oggetto di disaggregazione dalla stessa forniti che siano in linea con il modello di *pricing* dei *System* e soggette alla valutazione dell'Autorità nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR.
17. Si sottolineava, in particolare, che resta fermo quanto definito nella delibera n. 653/16/CONS in relazione al calcolo del prezzo medio nazionale che continuerà ad essere la media pesata tra i valori proposti dai *System* "esterni" (reperibili nei contratti sottoscritti e comunicati all'Autorità) ed i costi di Telecom Italia (*System* "interno"). Unica differenza risiede nel fatto che, con il correttivo proposto, le caratteristiche di formazione del prezzo del servizio di attivazione/disattivazione e i costi sottostanti alle attività svolte dai tecnici di Telecom Italia sono uniformati a quelli delle imprese *System* (pertanto dal modello *bottom-up* utilizzato dall'Autorità con delibera n. 653/16/CONS con riferimento alla componente di costo relativa alla manodopera sociale, con caratteristiche basate sui tempi di realizzazione, si passerebbe ad un modello "a punti" che include in modo unitario valutazioni di *opex* e *capex* necessari per la realizzazione delle attività).

II.2 Contributi *una tantum* di attivazione e cessazione e da questi dipendenti

18. Con riferimento ai contributi *una tantum* di attivazione (ULL LNA, ULL LA, SLU LNA, SLU LA, *shared access*) e cessazione (ULL, SLU e *shared access*), e i contributi da essi dipendenti (quali ad esempio i contributi di migrazione tecnologica da ULL/BTS/WLR a SLU), l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 104/17/CIR, ha ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra premesso, porre a consultazione, al fine di acquisire al riguardo le considerazioni da parte del mercato, il suddetto approccio metodologico ai fini delle relative valutazioni per l'anno 2017 in cui, fermo restando quanto svolto con delibera n. 653/16/CONS (prezzo medio nazionale che continuerà ad essere la media pesata tra i valori proposti dai *System* "esterni" ed i costi di Telecom Italia *System* "interno"), il modello di *pricing* adottato nel caso in cui le attività sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

svolte dalla manodopera sociale (System “interno”) è uniformato a quello dei System “esterni”.

19. Si richiamava, in particolare, che i modelli di calcolo definiti con delibera n. 653/16/CONS per l'anno 2015-2016 portano in conto che le attività *on-field* incluse nei suddetti contributi *una tantum* sono svolte da Telecom Italia, in una certa percentuale dei casi (39% sulla base delle evidenze relative agli anni 2015-2016), per il tramite delle imprese esterne di rete (in tal caso i capitolati con le imprese esterne di rete/System Unico danno evidenza dei relativi costi) e nella restante parte dei casi (61% sulla base delle evidenze relative agli anni 2015-2016) dalla manodopera sociale (in tal caso l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, ha adottato un modello *bottom-up* basato sulla stima delle tempistiche delle attività sottostanti e sul costo della manodopera sociale). Pertanto, alla luce di quanto premesso, con l'approccio proposto nel documento in consultazione, si passerebbe, con riferimento alla componente di costo relativa alla manodopera sociale, dal modello *bottom-up* di cui alla delibera n. 653/16/CONS ad un modello “a punti” che include in modo unitario valutazioni di *opex* e *capex* necessari per la realizzazione delle pertinenti attività.
20. Nell'ambito del documento in consultazione l'Autorità ha, pertanto, ritenuto che Telecom Italia dovesse proporre, per l'approvazione da parte dell'Autorità, una formulazione dei suddetti contributi *una tantum* per l'anno 2017 (precedente paragrafo 18) analoga a quanto previsto nei capitolati in essere con le imprese esterne di rete. Si richiamava, a tal riguardo, che gli attuali capitolati descrivono, valorizzandoli in punti, le prestazioni afferenti alle attività di *delivery* della rete di accesso assegnate da Telecom Italia alle imprese appaltatrici. In particolare le imprese di rete, ricevuto l'ordinativo di lavoro da Telecom Italia, si fanno carico di tutte le attività necessarie sulla rete di accesso e, nel caso di LNA, anche delle attività in casa del cliente. Pertanto, il costo che Telecom Italia riconosce alle imprese esterne di rete per l'attivazione dei servizi è, secondo gli attuali capitolati, omnicomprensivo, tra l'altro, delle seguenti attività¹:
 - trasferimento da e per la centrale/cabinet;
 - realizzazione delle permutazioni in centrale;
 - presa appuntamento con il cliente finale (essenzialmente in caso di LNA);
 - gestione delle rimodulazioni causa cliente (LNA);
 - accessi presso il cliente, anche se ripetuti (LNA);
 - esecuzione delle permutazioni in armadio (ULL LNA o SLU);

¹ Per ciascuna Voce di Capitolato sono elencate le prestazioni “principali”, ovvero quelle in ogni caso necessarie per l'opera finita, ed “accessorie”, ovvero quelle, incluse nel compenso, che ricorrono saltuariamente. In particolare, il Capitolato riporta che l'elenco delle prestazioni principali ed accessorie riassume solo le attività più rilevanti della Voce. Devono quindi ritenersi comprese nella Voce di Capitolato tutte le prestazioni d'opera e le forniture necessarie per rendere l'opera finita a regola d'arte.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- eventuali sopralluoghi tecnici;
- disfacimento di permutazioni;
- prove di continuità e funzionalità dell'impianto a fine lavori.

Il compenso delle opere è, quindi, ottenuto dal prodotto dei punti, stabiliti nelle “Voci di Capitolato”, per il “Fattore di Valorizzazione” indicato nei Contratti d'Appalto (il cui valor medio nazionale per l'anno 2016 è pari, come indicato con delibera n. 653/16/CONS, a 0,271).

In particolare, nell'ambito del documento in consultazione, l'Autorità, al fine di fornire quanto prima delle indicazioni al mercato ed a mero titolo esplicativo, ha ritenuto applicabili (nel caso in cui le attività siano svolte da manodopera sociale) i valori dei contratti con le imprese di rete/System utilizzati ai fini dei prezzi 2016. Si evidenziava, in particolare, che nel corso della consultazione pubblica Telecom Italia potrà fornire le proprie valutazioni su quanto sopra in linea con il modello di prezzo dei System, in modo da poter tener conto degli specifici costi della propria manodopera. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, dell'articolo 10, della delibera n. 321/17/CONS, Telecom Italia potrà inoltre presentare, nel corso del presente procedimento, una valorizzazione degli oneri connessi all'implementazione delle misure di cui all'articolo 22 della delibera n. 653/15/CONS e che saranno aggiunti, come *mark-up* percentuale, ai valori dei contributi *una tantum* su determinati.

La suddetta preliminare quantificazione dei contributi *una tantum* è riportata anche in ANNESSO A alla presente delibera.

II.3 Valutazione dei restanti contributi *una tantum*

21. Con riferimento ai restanti contributi *una tantum* l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione, ha espresso l'orientamento secondo il quale gli stessi devono essere determinati, per l'anno 2017, applicando il costo orario della manodopera per l'anno 2017 ai modelli di calcolo approvati dall'Autorità per il 2014 (ed utilizzati anche ai fini delle relative valutazioni 2015-2016)², oltre ad aggiornare eventualmente alcune componenti di *input* quali il costo di gestione dell'ordine e di *number portability*. Fanno eccezione i contributi inclusi nel ex paniere C della delibera n. 731/09/CONS (*prolungamento dell'accesso con portante in fibra*), per i quali l'Autorità ha ritenuto ragionevole, analogamente a quanto svolto nel 2015-2016, di confermare per l'anno 2017, considerata l'irrilevanza dei relativi volumi nel 2016, i prezzi approvati nel 2016.

² È fatta eccezione per i contributi di cambio coppia al permutatore per i quali nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS si è proceduto ad un aggiornamento dei modelli di calcolo dei costi sottostanti rispetto a quanto considerato negli anni passati.

³ Si richiama che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS il costo di gestione dell'ordine è stato determinato sulla base dei valori contabili dei relativi investimenti - al riguardo è stato considerato un periodo di ammortamento pari a 4 anni e un WACC pari all'8,77% - e degli *opex* (che remunerano le attività di manutenzione ed aggiornamento dei sistemi) di esercizio 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

22. Con particolare riferimento alla componente di *input* dei costi relativi alla gestione dell'ordine l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione, ha ritenuto, nelle more di ulteriori approfondimenti da svolgersi nel corso della presente consultazione pubblica, di utilizzare, ai fini delle valutazioni per l'anno 2017, i relativi costi considerati ai fini delle valutazioni dei contributi *una tantum* 2015-2016 (4,49 €)³, tenuto anche conto che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS è stato considerato un periodo di ammortamento pari a 4 anni (per cui l'anno 2017 viene a cadere nel suddetto periodo di ammortamento).
23. Per quanto concerne i costi di *Number Portability* (NP) l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione, ha ritenuto che debba essere applicata la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR che definisce, in particolare, le condizioni di fornitura NP sulla base di un modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017.
24. Nella tabella seguente si riportano le preliminari valutazioni dei contributi *una tantum* di cui all'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato per l'anno 2017 svolte dall'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 104/17/CIR, sulla base di quanto riportato ai precedenti punti 20 e 21.

³ Si richiama che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS il costo di gestione dell'ordine è stato determinato sulla base dei valori contabili dei relativi investimenti - al riguardo è stato considerato un periodo di ammortamento pari a 4 anni e un WACC pari all'8,77% - e degli *opex* (che remunerano le attività di manutenzione ed aggiornamento dei sistemi) di esercizio 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2016	AGCOM 2017	AGCOM 2017 vs OR 2016
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	29,08	22,45	-22,80%
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	48,93	46,12	-5,74%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	45,44	40,41	-11,07%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	71,21	87,75	23,23%
Contributo fornitura 2 coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	71,21	87,75	23,23%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (senza NP)	9,89	7,59	-23,26%
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (senza NP)	14,65	10,07	-31,26%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	180,43	177,96	-1,37%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	22,46	22,15	-1,40%
Contributo per intervento di assurance in SLA plus	229,08	225,87	-1,40%
Contatto con il quarto referente dell'operatore	1,50	1,48	-1,58%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	17,22	16,98	-1,39%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	20,96	20,67	-1,38%
Contributo per fornitura a vuoto (on field) per servizio ULL e SLU	31,89	4,49	-85,92%
Contributo per fornitura a vuoto (on call) per servizio ULL e SLU (*)	5,86	4,49	-23,38%
Contributo per manutenzione a vuoto (on field) per servizio ULL e SLU	71,12	70,13	-1,39%
Contributo per manutenzione a vuoto (on call) per servizio ULL e SLU (*)	14,97	14,76	-1,40%
Contributo per trasloco esterno	58,77	58,01	-1,30%
Contributo per cambio coppia al permutatore	32,19	31,80	-1,21%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	25,59	24,63	-3,75%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	34,73	30,51	-12,15%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	38,01	44,77	17,78%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	47,16	56,53	19,87%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (senza NP)	9,95	8,56	-13,97%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale (senza NP)	13,16	10,42	-20,82%
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	29,08	22,45	-22,80%
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	17,97	17,78	-1,07%
Contributo per fornitura a vuoto (on field) per servizio di accesso condiviso	31,89	4,49	-85,92%
Contributo per fornitura a vuoto (on call) per servizio di accesso condiviso (*)	5,86	4,49	-23,38%
Contributo per manutenzione a vuoto (on field) per servizio ULL accesso condiviso	71,12	70,13	-1,39%
Contributo per manutenzione a vuoto (on call) per servizio ULL accesso condiviso (*)	14,97	14,76	-1,40%
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	32,19	31,80	-1,21%
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	9,89	7,59	-23,26%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso	180,43	177,96	-1,37%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	22,46	22,15	-1,40%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale SENZA portabilità del numero	29,08	22,45	-22,80%
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	12,15	11,98	-1,42%
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia	22,46	22,15	-1,40%
Ripristino borchia	63,64	62,74	-1,41%
Qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia (ULL/SLU/SA)	7,49	7,38	-1,45%
Contributo massivo per passaggio da bitstream a ULL	19,76	19,49	-1,36%

(*) applicabile dalla data di pubblicazione della delibera n. 653/16/CONS



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si evidenziava, in particolare, che i contributi di fornitura a vuoto (*on-call* e *on-field*) risultano essere pari ai soli costi di gestione ordine, in quanto i costi delle relative attività operative sono inclusi nell'ambito dei costi di attivazione, in linea all'attuale rappresentazione dei prezzi da parte dei *System*. Si evidenziava, altresì, che a tali costi potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Ciò premesso, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato.

Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

Le considerazioni degli Other Alternative Operators (OAO)

Modello di costo

- D.1 Gli OAO intervenuti nel corso della consultazione pubblica hanno condiviso l'adozione di un modello per la valorizzazione dei contributi UT in cui anche per la componente di costo relativa alla manodopera sociale è previsto, per le attività *on-field*, un capitolato "a punti" analogo a quello tra imprese di rete/*System* e la stessa Telecom Italia.
- D.2 Tuttavia, sottolineano alcuni OAO, ciò deve essere svolto in ottica dell'efficienza ovvero:
- i. il perimetro delle attività incluse nel nuovo capitolato di Telecom Italia deve includere tutte le attività previste nel capitolato con le imprese di rete/*System*; in particolare - evidenziano alcuni OAO - le attività di attivazione di una linea devono includere le attività di spermuta contestuali alle attività di migrazione ed a qualsiasi altra attività al permutatore, le uscite anche se ripetute presso il cliente finale, le permutazioni all'armadio di strada nel caso di attivazione su linea non attiva, etc.;
 - ii. la valorizzazione economica delle attività *on-field* che Telecom Italia fornirà deve essere non superiore a quella prevista nei contratti tra Telecom Italia e le imprese di rete/*System*.

Secondo gli OAO, solo se le summenzionate condizioni sono entrambe verificate si può dire raggiunta una condizione di efficienza, in quanto il prezzo sarebbe allineato al costo di una *proxy* efficiente (quale quello delle imprese di rete/*System*), e di non discriminazione, in quanto Telecom Italia *retail* corrisponderebbe i medesimi importi per gli stessi servizi corrisposti dagli OAO.

- D.3 È necessario, inoltre, evidenziano gli OAO, monitorare affinché Telecom Italia non possa, anche nel prossimo futuro, paradossalmente rivedere al rialzo le condizioni economiche concordate con le imprese di rete/*System*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Gestione dell'ordine

- D.4 Alcuni OAO, nel richiamare quanto già rappresentato nel corso del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016, evidenziano che per una corretta ed efficiente valutazione del costo di gestione degli ordini occorrerebbe individuare il costo *bottom-up* di un sistema informativo efficiente in grado di gestire lo smistamento dei volumi di ordinativi in gioco e suddividere il relativo ammortamento sui volumi di ordinativi annui movimentati. Anche un semplice conto approssimato - ribadiscono gli OAO - mostra come il costo ad oggi imputato per la gestione di ogni ordinativo (4,49 €) sia del tutto sovrastimato producendo, in un periodo di ammortamento di 5 anni, ricavi all'*incumbent* dell'ordine dei duecento milioni di Euro, valore che secondo gli OAO è sproporzionato rispetto al costo di un reale sistema informativo.
- D.5 Un OAO, invece, osserva che il sistema CRM è in funzione da circa 6 anni, per cui il relativo costo dovrebbe essere già ammortizzato con un conseguente costo di gestione dell'ordine nullo. Un altro OAO ritiene, invece, che il costo di gestione ordine debba essere valorizzato sulla base di un tempo di attraversamento dei sistemi di Telecom Italia di circa 1 minuto e, quindi, ad un valore non superiore ad 1 € circa. Un altro OAO ritiene che il costo di gestione ordine non dovrebbe ragionevolmente superare un costo di 1,5 €.
- D.6 Alcuni OAO evidenziano, altresì, che entro la fine dell'anno 2017-inizio 2018 dovrebbe essere adottato da parte del mercato (Telecom Italia *retail* inclusa) un nuovo sistema di gestione degli ordinativi, il sistema c.d. NOW. A tal riguardo, gli OAO richiamano come la sua introduzione faccia parte degli impegni che Telecom Italia ha preso di fronte all'Autorità, in ottica di rafforzamento dell'*equivalence*, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati per inottemperanza delle procedure sottostanti i servizi di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, tenuto conto della diffida di cui alla delibera n. 309/14/CONS. Pertanto, sottolineano gli OAO, l'introduzione del sistema NOW non è un periodico e necessario adeguamento dei sistemi di *provisioning* dell'*incumbent*, quanto un impegno preso dalla stessa Telecom Italia nell'ambito di un procedimento sanzionatorio per carenze nei propri sistemi, per cui sarebbe paradossale che il costo di realizzazione di tale impegno, preso liberamente da Telecom Italia, debba ricadere per il tramite del costo di gestione ordine (anche se con plausibile impatto negli anni successivi al 2017) sugli OAO che hanno sopportato le carenze del sistema precedente. Si chiede, pertanto, che nessun costo derivante dall'implementazione della Nuova Catena di *Delivery* (a titolo di remunerazione dei costi implementativi relativi ai nuovi sistemi) venga ribaltato sui costi di gestione dell'ordine.

Oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione

- D.7 Gli OAO evidenziano che la misura di disaggregazione non comporta per Telecom Italia costi aggiuntivi apprezzabili (come evidenziato dalla stessa Autorità al punto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V116 della delibera n. 321/17/CONS)⁴ rispetto alla situazione in essere. Infatti già oggi - evidenziano gli OAO - Telecom Italia si avvale di imprese *System* per l'espletamento delle attività *on-field* di *provisioning* ed *assurance*, non è pertanto necessaria alcuna modifica strutturale nei processi e nei sistemi di Telecom Italia che sono già in grado di indirizzare gli ordinativi degli OAO verso i *System* indicati. Ciò che varia con l'introduzione della misura - continuano gli OAO - è la sola libertà di scelta dell'impresa *System* da parte dell'OAO, scelta che deve essere comunicata a Telecom Italia unitamente all'eventuale richiesta di prestazioni aggiuntive verso le imprese *System*⁵.

D.8 Viceversa, con l'implementazione della disaggregazione, secondo alcuni OAO, Telecom Italia viene sgravata da tutta una serie di responsabilità ed attività che comportano un significativo beneficio economico ed organizzativo per Telecom Italia stessa e che quindi dovrebbero comportare, al contrario rispetto a quanto ipotizzato in consultazione, una riduzione del costo dei contributi UT. Si evidenzia, in particolare, che:

- Telecom Italia non è più responsabile delle attività *on-field* che vengono regolate direttamente tra OAO ed imprese *System*: tale sgravio comporta un risparmio per Telecom Italia nella gestione e coordinamento delle imprese *System* nelle attività *on-field* e nella corresponsione agli OAO delle penali relative alle attività *on-field*, unitamente a qualsiasi ulteriore azione connessa a tali responsabilità (contenzioni, etc.);
- con l'introduzione della disaggregazione alcune attività, prima in carico a Telecom Italia, vengono affidate all'impresa *System* quali per esempio la *policy* di contatto verso il cliente finale.

Contributi una tantum di cessazione

⁴ Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato dal mercato ed a conferma del proprio orientamento preliminare di cui alla delibera n. 122/16/CONS, l'Autorità valuta che la misura di disaggregazione proposta da Telecom Italia ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS – seppure con alcune integrazioni e rettifiche che tengono conto delle osservazioni degli OAO, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui alla delibera n. 623/15/CONS – sia implementabile velocemente, in quanto rappresenta sostanzialmente un'estensione del sistema attuale al servizio SLU ed alle attività di provisioning, non comporta modifiche sostanziali ai processi di provisioning ed assurance attualmente utilizzati e, dunque, costi di realizzazione né per Telecom Italia né per gli OAO.

⁵ A questo proposito, alcuni OAO evidenziano che l'utilizzo di un meccanismo di comunicazione di tali informazioni utilizzando i campi informativi già presenti negli attuali tracciati *record* sarebbe la soluzione più efficiente e rapidamente implementabile. In particolare, secondo tali OAO, sarebbe possibile utilizzare l'attuale campo "Codice Progetto" per veicolare l'informazione di:

- Volontà dell'OAO di disaggregare il servizio;
- Indicazione in merito a quale Impresa *System* affidare le attività *on-field*;
- Quali prestazioni aggiuntive sono richieste dall'OAO all'impresa *System*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.9 Gli OAO condividono l'orientamento dell'Autorità di rimuovere, nell'ambito del contributo di cessazione, la componente di costo relativa alla cessazione svolta nell'ambito delle attività di attivazione di una nuova linea in quanto inclusa nel costo di attivazione come previsto nei contratti con le imprese di rete/System.
- D.10 Alcuni OAO, nel richiamare quanto già rappresentato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 653/16/CONS, ribadiscono che le permutate non più attive e non rimosse per necessità durante il processo di attivazione non vengono in ogni caso dismesse sistematicamente da Telecom Italia, se non in rarissimi casi. Non esiste infatti - ribadiscono gli OAO - alcuna evidenza di attività periodica volta ad eliminare sistematicamente dal permutatore le permutate inutilizzate. Esse, infatti, non producono alcun effetto indesiderato sul sistema e pertanto non necessitano di essere rimosse. Inoltre – evidenziano gli OAO – i costi dei rari casi in cui si rende necessario un'attività di bonifica del permutatore (ad esempio nei casi rari di permutatori confinati in spazi particolarmente angusti ove la movimentazione dei tecnici risulta significativamente rallentata dalla presenza sul permutatore di un numero importante di permutate non attive e dall'alto volume di movimentazioni di clienti), sono già remunerati a Telecom Italia dagli OAO nell'ambito dell'attività di manutenzione preventiva inclusa nel canone ULL. Alla luce di quanto sopra, si richiede che venga rimossa anche la componente di costo relativa cessazione svolta nell'ambito delle attività di *grouping* e che, quindi, venga previsto un contributo di cessazione ULL (e SLU) al più pari al costo di gestione dell'ordine.
- D.11 Un OAO richiede che l'Autorità monitori affinché, nel rispetto del principio di orientamento al costo, i costi di disattivazione rimangano sensibilmente inferiori a quelli di migrazione/attivazione (incluso il caso in cui vi siano eventuali sconti/promozioni), ciò al fine di evitare che ci sia un disincentivo al passaggio su rete di altro operatore.

Contributo di migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU

- D.12 Alcuni OAO evidenziano che la scontistica nel caso di migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU è attualmente prevista nel caso di invio contestuale di almeno 10 ordinativi di attivazioni relativi al medesimo *cabinet* nell'ottica di efficientamento dello spostamento del tecnico. Tuttavia, secondo alcuni OAO, tale meccanismo è eccessivamente rigido e non consente un effettivo accesso alla scontistica in quanto le logiche di pianificazione della migrazione, seppur massiva, dalla tecnologia *legacy* a quella NGA, sottostanno a vincoli di tipo commerciale e logistico che spesso non permettono di allineare la migrazione di un tale numero di clienti sullo stesso *cabinet* nel medesimo giorno. Pertanto, nell'ottica di incentivare la progressiva infrastrutturazione degli OAO nell'attuale fase di *roll-out* delle reti FTTC, è fondamentale che venga introdotta una maggior flessibilità del meccanismo. Si evidenzia, tra l'altro, che il principio di ottimizzazione dello spostamento del tecnico si potrebbe ottenere anche raggruppando ordini da parte di diversi operatori e non necessariamente da parte del medesimo operatore. Alla luce



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di quanto premesso, si propone di svincolare la scontistica sul contributo di attivazione SLU, nel caso di migrazione massiva, dal numero di ordinativi al medesimo *cabinet* e di ancorarla all'invio di un numero minimo di ordini (eg. 20 OL) inerenti alla medesima centrale. In tal modo, vista la vicinanza geografica degli armadi attestati alla medesima centrale, si realizzerebbe in ogni caso un efficientamento degli spostamenti da parte del tecnico, anche alla luce di altri ordinativi in corso sulla medesima centrale/*cabinet*.

- D.13 Alcuni OAO nel rilevare che, nel caso di migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU, si ha, secondo le preliminari valutazioni di cui alla delibera n. 104/17/CIR, un costo per l'anno 2017 (20,59 €/linea) superiore a quello approvato nel 2016 (15,61 €/linea), evidenziano che ciò è dovuto al fatto che l'unica voce di costo efficientata è quella relativa alla gestione dell'ordine, mentre le attività *on-field* risulterebbero non efficientate in quanto valorizzate prendendo in considerazione il valore risultante dai contratti dei *System* e relativo alla singola prestazione. Ciò premesso, si ritiene che tale contributo possa essere stimato per il 2017 applicando al costo di attivazione SLU LA proposto per il 2017 una percentuale di riduzione pari a quella prevista per il 2016 (39%, nel caso di 10 ordini), la quale teneva debitamente conto del fatto che nel caso di migrazioni che coinvolgono contemporaneamente più accessi anche la voce di costo relativa allo spostamento del tecnico possa essere oggetto di ottimizzazione.

Contributi relativi all'attivazione di due coppie

- D.14 Alcuni OAO, nel rilevare nelle preliminari valutazioni dell'Autorità per l'anno 2017 un aumento rispetto al 2016 dei contributi UT di attivazione ULL/SLU su 2 coppie, ne richiedono una rivalutazione per l'anno 2017 in linea al *trend* di riduzione di costo dei contributi per singola coppia.

Interventi a vuoto

- D.15 Alcuni OAO, nel condividere la previsione per i contributi di fornitura a vuoto (*on-call* e *on-field*) di un costo per l'anno 2017 pari alla sola gestione ordine, ritengono che ciò debba essere previsto anche per i contributi di manutenzione a vuoto (*on-call* e *on-field*) in quanto, analogamente al *provisioning*, anche i costi di manutenzione correttiva dei *System* (di cui, tra l'altro, si dovrà portare in conto nella definizione dei canoni ULL/SLU) includono i costi di eventuali interventi ripetuti.

Policy di contatto

- D.16 Alcuni OAO richiamano che con la delibera n. 321/17/CONS l'Autorità ha previsto la possibilità per gli operatori di definire modalità di gestione del contatto (presa appuntamento) con il cliente finale alternative a quanto previsto in offerta di riferimento. Sul punto si evidenzia, in particolare, che attualmente la *policy* di contatto rientra tra le attività remunerate a Telecom Italia attraverso il contributo di attivazione LNA. Pertanto, qualora l'operatore decidesse di disaggregare la *policy* di contatto, si troverebbe comunque a remunerare a Telecom Italia le suddette



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attività, con un'ingiustificata duplicazione di costi. Si richiede, pertanto, al fine di garantire una piena applicazione di quanto previsto con la delibera n. 321/17/CONS, che il corrispettivo dovuto alla *policy* di contatto venga scorporato dal contributo *una tantum* per l'attivazione LNA e, al pari di quanto previsto per il contributo relativo al Quarto Referente, diventi opzionale. In tal modo - evidenziano gli OAO - l'OAO sopporterebbe i costi relativi alla *policy* di contatto nel contributo attivazione LNA solo laddove continui ad affidare a Telecom Italia le relative attività, non incontrando alcun ostacolo di tipo economico nel caso in cui invece volesse effettuare internamente o affidare all'impresa *System* la presa appuntamento.

Le considerazioni di Telecom Italia

D.17 Telecom Italia, in via preliminare, evidenzia che la definizione dei contributi *una tantum*, come media ponderata tra il costo sostenuto con la propria manodopera sociale e il costo riconosciuto alle imprese *System*, è viziata dal fatto che:

- i costi delle corrispondenti attività *on-field* riconosciuti da Telecom Italia alle imprese *System* sono fissati secondo logiche e criteri che esulano dall'ambito regolamentare;
- il costo della manodopera sociale di Telecom Italia è invece un reale costo verificato anche dall'Autorità.

In altri termini - sottolinea Telecom Italia - non si può confrontare il costo delle attività svolte con manodopera sociale e valutate da un punto di vista regolamentare, con un costo negoziale che per definizione non rappresenta un costo (propriamente detto) ma il risultato di opportunità commerciali che rientrano nel perimetro più ampio delle attività *on-field*, tanto meno si può immaginare che lo stesso rappresenti un costo efficiente.

D.18 Ciò premesso Telecom Italia, al fine di venir comunque incontro alla richiesta dell'Autorità di passare, per le attività *on-field* effettuate da manodopera sociale, dal modello *bottom-up* di cui alla delibera n. 653/16/CONS ad un modello "a punti", ha evidenziato che ciò può essere fatto considerando per Telecom Italia lo stesso capitolato utilizzato per i *System* valorizzando, tuttavia, il "punto" con uno specifico "fattore di valorizzazione" da riconoscere all'impresa *System* TI (differente da quello riconosciuto alle imprese *System* e pari a 0,271). In particolare Telecom Italia, riportandosi a quanto svolto in passato in relazione ai costi di bonifica impulsiva inclusi nel canone ULL ed, nello specifico, all'allegato B alla delibera n. 627/16/CONS circa l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato sulle offerte di riferimento ULL e *bitstream* 2013⁶, ritiene che dalla disamina del costo della

⁶ "...il costo unitario della bonifica impulsiva, 0,83 Euro/mese/linea, è stato ottenuto dall'Autorità come prodotto del tasso medio di intervento per il costo medio di intervento, tenuto conto dei dati sui tassi allegati da Telecom Italia nel corso del procedimento. Tale costo è pertanto il risultato del modello *bottom up* di cui alla tabella 8 con riferimento alla colonna "intervento risolutivo" ed è, in particolare, pari al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

manutenzione impulsiva, ivi descritta, i distinguo che portano al valore 0,83 Euro/mese/linea (risultante dal modello *bottom-up*) rispetto al valore 0,53 Euro/mese/linea (applicato dalle imprese *System* sulle linee ULL), possono essere idonei anche per determinare il valore economico del “fattore di valorizzazione” da riconoscere a Telecom Italia nell’ambito delle attività di *delivery on-field*. In altri termini, secondo Telecom Italia, le minori economie di scala e scopo di centrali con un ridotto numero di accessi in rame ed il diverso costo orario della manodopera sociale di Telecom Italia rispetto a quello delle imprese di rete, sono fattori differenzianti tra Telecom Italia e le imprese esterne, anche per le attività di *delivery on-field*.

Telecom Italia ritiene, pertanto, che possa essere equo, al fine di determinare un fattore di valorizzazione (FdV) specifico per Telecom Italia, considerare un fattore correttivo, dato dal rapporto tra i suddetti valori 0,83 e 0,53, da applicare al valore medio nazionale del “fattore di valorizzazione” applicato alle imprese di rete (0,271):

$$\text{FdV}_{\text{specifico per TI}} = 0,83/0,53 * 0,271 = 0,424$$

Tale fattore di valorizzazione specifico per Telecom Italia moltiplicato per il numero di punti per ciascuna attività riportati nel capitolato di *Delivery* determina il valore del costo dell’attività sostenuto da Telecom Italia.

Nel dettaglio, usando il suddetto FdV specifico per Telecom Italia, Telecom Italia ottiene i seguenti prezzi per i contributi di attivazione ULL e SLU LA e LNA.

rapporto tra il costo complessivo (dipendente dal costo per intervento e dal tasso di guasto di ogni servizio) e il numero di linee. Si ribadisce, come già sottolineato nell’ambito della delibera n. 747/13/CONS, che tale valore (0,83 Euro/mese/linea) è risultato “compatibile” con le offerte economiche (costo medio/linea/mese) svolte dalle imprese System ad alcuni OAO per lo stesso tipo di attività modellizzata. [...]

il valore ottenuto, tramite il modello BU-LRIC, è compatibile con la realtà in campo, tenuto conto delle diverse economie di scala e di scopo riscontrabili nelle diverse aree del Paese oltre che della differenza di costo della manodopera tra Telecom Italia (MOS) e i System (cosiddetta MOI), che si differenziano sensibilmente rispetto a Telecom Italia e tra loro. Ed è proprio alla luce di tali diverse condizioni di lavoro delle imprese che il valore che deriva dal modello (0,83 €/mese) va inteso come una ipotetica media dei costi unitari che si avrebbero in aree ad alta densità e in aree a bassa intensità abitativa e tra MOS e MOI. Si osserva, in particolare, che il costo medio nazionale (cui si riferisce il valore 0,83 Euro/mese/linea determinato dal modello) tiene correttamente conto di minori economie di scala e scopo di centrali con un ridotto numero di accessi in rame (970 accessi/centrale in aree non ULL contro circa 9.000 accessi/centrale, in aree ULL) e del differente costo medio della manodopera tra MOS e MOI. Ciò giustifica il fatto che tale valore, 0,83 Euro/mese/linea, è superiore al valore applicabile alle aree ULL e desumibile dai contratti System (circa 0,53 Euro/mese) i quali beneficiano di differenti economie di scala e di un ridotto costo della manodopera”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio	Prezzo € FdV specifico
SLU LNA	62,04
ULL LNA	83,77
SLU LA	29,58
ULL LA	29,58

D.19 Telecom Italia ha fornito altresì un'ulteriore analisi circa la definizione di un FdV per il *System TI* partendo dai tempi medi di lavorazione presenti sui propri sistemi. Nel seguito si riportano i punti salienti del ragionamento svolto da Telecom Italia e la sintesi dei valori ottenuti.

A partire dai minuti di lavorazione e di viaggio desunti dai sistemi operativi di *Open Access* per ogni servizio (ULL LA/LNA e SLU LA/LNA), Telecom Italia ha calcolato il fattore di valorizzazione per ciascun servizio dal rapporto tra il prodotto del costo della manodopera per l'anno 2017 ed i tempi di lavorazione e viaggio ed i punti necessari all'attivazione di ciascun servizio di cui ai capitolati per gli anni 2016 – 2018.

Nella ricostruzione di cui sopra, svolta per cercare prima i FdV specifici per servizio e poi quello da attribuire al *System TI*, Telecom Italia evidenzia di aver considerato i tempi medi interni, ragion per cui, per analogia, la stessa ritiene che il costo della manodopera da usare per la ricostruzione medesima, al fine di fornire una fotografia reale dei costi della Società, non possa essere quello definito dall'analisi di mercato per l'anno 2017 pari a 44,29 €/h, ma debba necessariamente essere quello desumibile dalla contabilità regolatoria, che risulta pari a 49,34 €/h. Ciò in quanto il costo definito in analisi di mercato è un costo medio efficientato e non quello reale sostenuto da Telecom Italia.

Con le ipotesi sopra enunciate e il costo della manodopera interno, Telecom Italia ha ottenuto i seguenti FdV per ciascun servizio:

Servizio	Valore FdV
SLU LNA	0,342
ULL LNA	0,316
SLU LA	0,612
ULL LA	0,604

Al fine di ottenere un fattore di valorizzazione medio, i suddetti valori, specifici per ogni servizio, sono stati pesati con i relativi tempi medi di lavorazione (attività più spostamento), ottenendo quindi un valore di circa 0,4 che è risultato essere coerente con il valore dedotto seguendo l'approccio del precedente punto D.18.

Telecom Italia ha, quindi, proceduto al ricalcolo dei contributi di attivazione come somma del:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- costo Telecom Italia, ottenuto secondo la logica della valorizzazione del punto ma tenendo conto della specificità del FdV, moltiplicato per la percentuale di distribuzione della MOS;
- costo *System*, valorizzato secondo la metodologia con FdV standard pari a 0,271 e moltiplicato per la percentuale MOI.

Per le percentuali di distribuzione MOS/MOI sono stati usati i valori aggiornati a fine 2016 (MOI = 43%).

Secondo tale secondo approccio, Telecom Italia ha ottenuto i seguenti prezzi per i contributi di attivazione ULL LA/LNA e SLU LA/LNA.

Servizio	Prezzo €
SLU LNA	57,2
ULL LNA	78,09
SLU LA	28,61
ULL LA	28,61

D.20 In merito agli oneri connessi all'implementazione delle disposizioni previste dalla delibera n. 321/17/CONS, Telecom Italia evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dagli OAO (precedenti punti D.7-D.8), l'attuazione di tali misure richiede una serie di modifiche *software* sui sistemi di *provisioning*, di *assurance*, di *fatturazione* e di *monitoring*, coinvolti nella gestione dei servizi ULL e SLU oggetto di disaggregazione.

In particolare, premesso che le modalità di implementazione della suddetta delibera sono oggetto di uno specifico documento di dettaglio tecnico che dovrà essere concordato con il mercato, Telecom Italia richiama in linea generale le possibili attività da svolgere in attuazione della suddetta delibera.

Si evidenzia, in particolare, che ciascun operatore può scegliere, su base contrattuale, per ciascuna delle 80 Aree di Cantiere (AdC) in cui è suddiviso il territorio nazionale, fino a 4 imprese *System*, inclusa Telecom Italia, per l'effettuazione delle attività di *provisioning* ed *assurance on-field*, della *policy* di contatto e delle attività accessorie quali attività in sede cliente e scelta di *SLA plus*. Questa facoltà di scelta di ciascun operatore - continua Telecom Italia - si traduce da un punto di vista implementativo nella necessità per Telecom Italia di dover predisporre e mantenere aggiornata, nel tempo, una matrice dedicata a ciascun operatore che riporta per ciascuna AdC le imprese scelte e le attività che tali imprese sono chiamate ad effettuare (*provisioning*, *assurance*, *policy* di contatto, attività presso sede cliente, esecuzione delle attività in *SLA plus*).

L'operatore dovrà quindi poter indicare, su ciascun ordine, l'impresa della quale intende avvalersi per l'esecuzione delle attività di *provisioning on-field* e la specificazione se intende assegnargli anche le attività accessorie come la *policy* di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contatto. Telecom Italia dovrà, inoltre, controllare se la richiesta dell'operatore è conforme al contratto vigente e, nel caso positivo, dopo aver effettuato le consuete verifiche previste, far proseguire l'ordine verso il *delivery*. A questo punto l'ordine stesso dovrà essere indirizzato verso l'impresa prescelta dall'operatore, sia essa un *System* esterno o il *System* TI.

Dovrà, inoltre, essere possibile misurare quando avviene il dispacciamento dell'ordine all'impresa e il momento in cui si conclude l'attività.

Dovranno inoltre essere mantenute le mimiche informatiche attualmente esistenti tra Telecom Italia e l'operatore nel caso in cui l'impresa *System* prescelta è Telecom Italia, mentre dovranno essere improntate delle mimiche nuove nel caso di *System* esterno.

Anche in fase di *assurance* l'operatore dovrà poter indicare per ciascun *Trouble Ticket* (TT) se intende avvalersi dell'impresa per la relativa risoluzione o del *System* TI, dovrà inoltre poter indicare se richiede prestazioni aggiuntive come ad esempio l'eventuale *SLA plus*.

Telecom Italia sottolinea, inoltre, che non sarà solo il sistema di *provisioning* e di *assurance* a subire delle modifiche, ma anche quello di fatturazione (dovranno per esempio essere previsti nuovi importi economici relativi al pagamento delle attività accessorie). Anche il sistema di *monitoring* dovrà essere rinforzato non solo per essere in grado di rispondere con sicurezza alle richieste di enti esterni, ma anche per fornire i dati di monitoraggio richiesti dalla stessa delibera.

Ciò premesso Telecom Italia si riserva di stimare, a valle della definizione degli interventi implementativi nell'ambito del tavolo tecnico in corso di svolgimento, il valore puntuale da aggiungere al costo di gestione ordine attualmente pari a 4,49 Euro. In linea generale, Telecom Italia stima un impatto economico di circa 3 milioni di Euro per adeguamento *software* dei sistemi a supporto di *provisioning*, *delivery*, *assurance* e *monitoring*. Tale valutazione non comprende eventuali modifiche architetturali che potrebbero rendersi necessarie, ad esempio, sulla catena di *assurance*, al momento dalla stessa non analizzate.

D.21 Per quanto concerne i dati sulle percentuali di ripartizione delle lavorazioni relative alle attivazioni (*retail* e *wholesale*) tra manodopera sociale e manodopera d'impresa, Telecom Italia ha rappresentato che, sulla base delle evidenze relative all'anno 2016, tali percentuali risultano essere pari rispettivamente al 57% e 43%.

Nella tabella seguente sono riportati il numero di ordinativi di lavoro eseguiti da manodopera sociale (MOS) e da manodopera esterna (MOI) con riferimento all'anno 2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Anno 2016	MOS	MOI	tot	% Appalto
retail	1.597.470	1.241.232	2.838.702	44%
whs	1.260.422	908.000	2.168.422	42%
Tot	2.857.892	2.149.232	5.007.124	43%

D.22 Per quanto riguarda l'aggiornamento delle percentuali di cessazioni ULL svolte nel corso delle attività di *grouping*, Telecom Italia ha fornito le seguenti misure che si riferiscono alle 4 AOA in cui è suddiviso il territorio nazionale. Si evidenzia, in particolare, che la percentuale di cessazioni ULL effettuate nel corso di attività di *grouping* è del 57% secondo la ripartizione dettagliata nella tabella seguente.

	CESSAZIONI COMMERCIALI	CESSAZIONI DA GROUPING	%
AOA NORD EST	95.030	61.405	65%
AOA NORD OVEST	137.354	76.506	56%
AOA CENTRO	119.246	61.246	51%
AOA SUD	120.888	70.115	58%
TOTALE	472.518	269.272	57%

Per quanto riguarda le cessazioni dello SLU, Telecom Italia fa presente che queste vengono eseguite ogni volta che sono richieste dagli OAO. Telecom Italia ritiene pertanto che l'Autorità debba rivalutare per il 2017 il contributo di cessazione SLU con i tempi relativi ad una singola cessazione dello SLU.

D.23 Telecom Italia evidenzia che l'efficientamento, nel caso di migrazione da ULL/BS/WLR a SLU, è strettamente legato al numero di attività contemporanee che si svolgono sullo stesso armadio. Considerando che al momento ci sono 2 OAO attivi in maniera significativa sul mercato dello SLU, Telecom Italia è disponibile ad abbassare a 5 la soglia minima di richieste di migrazione realizzate alla stessa DAC (Data Attesa Consegna) e sullo stesso armadio, per poter accedere all'offerta di migrazione massiva. L'efficientamento per migrazione massiva - sottolinea Telecom Italia - ha senso solo nel modello di calcolo dei contributi "al costo". Se il modello adottato è quello dei "punti di capitolato" non c'è un abbassamento dei costi dovuto al *grouping* di attività.

D.24 Per quanto riguarda gli interventi a vuoto di *provisioning*, Telecom Italia evidenzia che gli OAO fanno una lettura errata di quanto è previsto nei capitolati tecnici con le imprese. In altri termini - sottolinea Telecom Italia - gli OAO associano all'intervento a vuoto la voce "*accessi presso il Cliente anche se ripetuti*" che invece è tutt'altro. Questa voce - evidenzia Telecom Italia - semplicemente chiarisce all'impresa che il compenso previsto remunera anche gli eventuali accessi presso il cliente che saranno necessari per eseguire l'impianto: sopralluogo dell'impianto, eventuale ritorno in centrale o sull'armadio per verificare la coppia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ed attivare il servizio, ritorno in sede cliente per verificare il corretto funzionamento del servizio, ecc⁷. Pertanto, richiamando che, come descritto in OR, “*l’Intervento di Fornitura a Vuoto si verifica nel caso in cui, a seguito di un ordinativo (Ordine) dell’Operatore acquisito da Telecom Italia e in corso di lavorazione, **non sia possibile attivare il servizio per cause non imputabili a Telecom Italia** (ad es. il cliente finale è irreperibile, il cliente finale rifiuta l’intervento del tecnico di Telecom Italia, l’Operatore richiede l’annullamento dell’Ordine prima dell’espletamento del servizio richiesto, la canalina del cliente finale è ostruita o non idonea)*”, è chiaro – sottolinea Telecom Italia - che tale fattispecie non è nel caso in cui per fare l’impianto sono stati necessari più di un accesso alla sede del cliente, ma lo IAV si verifica quando l’impresa è impossibilitata ad accedere alla sede cliente ed è costretta a rimodulare inviando dettagliata documentazione a Telecom Italia, come descritto al 2 bullet del citato paragrafo 5.1 del capitolato

⁷ Telecom Italia si riporta, in particolare, al paragrafo 5.1 “Generalità sulla realizzazione degli impianti” del capitolato tecnico, ove è indicato:

“In particolare, nelle Voci degli articoli del presente Capitolo, oltre alle attività previste dalle Norme Tecniche di riferimento ed alle prestazioni specificatamente indicate nei singoli servizi, si intendono compresi:

- *gli appuntamenti con i Clienti, fissati a cura Impresa, e la comunicazione su Portale informativo della data/ora concordata per l’appuntamento stesso e gli estremi del contatto (referente Cliente e data/ora del contatto);*
- *la rimodulazione, nei casi di provata indisponibilità del Cliente, degli appuntamenti fissati dall’Impresa, con la comunicazione su Portale informativo della data/ora concordata per il nuovo appuntamento, della causa della rimodulazione dell’appuntamento stesso e degli estremi del contatto (referente Cliente e data/ora del contatto);*
- *la possibilità di rimodulare l’appuntamento è consentita e compresa anche nei casi in cui il materiale fornito dalla Società, necessario all’attivazione del Cliente, non dovesse essere disponibile presso i magazzini dell’Impresa e/o della Società. In questo caso, l’Impresa è autorizzata a sospendere l’intervento e a richiedere la rimodulazione nei casi di appuntamenti fissati dalla Società o rimodulare direttamente nei casi di WR con appuntamenti fissati dall’Impresa;*
- *In tutti i casi di rimodulazione a cura Impresa al Cliente deve essere comunicata la necessità e le motivazioni che comportano la nuova presa appuntamento e quindi deve con lui concordare una nuova data di realizzazione. Sarà cura dell’Impresa aggiornare la data di appuntamento sul Portale informativo, comunicando con la massima urgenza alla Società l’indisponibilità dei prodotti.*

Per tutti gli ordini retail e Wholesale, quando previsto, l’Impresa dovrà procedere alla compilazione del modello rifiuto intervento o consegna prodotti/servizio.

- *gli accessi presso il Cliente anche se ripetuti;*
- *sopralluoghi tecnici per la definizione dei percorsi dei conduttori e delle sedi di posa delle terminazioni (anche presso Cliente);*
- *il contatto con la Società per concordare le eventuali variazioni del percorso di rete assegnato;*
- *l’esecuzione delle permutazioni in armadio;*
- *le prove di continuità e le misure di isolamento dei conduttori esistenti e nuovi;*
- *ecc...”*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tecnico. Il discorso vale a maggior ragione – continua Telecom Italia - per gli IAV di *assurance*.

Le conclusioni dell'Autorità

Modello di costo

- D.25 L'Autorità, in via preliminare, rileva che, da un lato, gli OAO intervenuti nel corso della consultazione pubblica (cfr. precedente punto D.1) hanno sostanzialmente condiviso l'adozione per l'anno 2017 di un modello per la valorizzazione dei contributi *una tantum* di attivazione/cessazione dove per la componente di costo relativa alla manodopera sociale è previsto, per le attività *on-field*, un capitolato "a punti" analogo a quello tra le imprese di rete/System e Telecom Italia, mentre dall'altro lato Telecom Italia (cfr. precedente punto D.17) ha sollevato alcune perplessità principalmente legate al fatto che il *quantum* delle attività *on-field* riconosciuto dalla stessa alle imprese System non è definito secondo l'orientamento al costo ma è il risultato di negoziazioni commerciali rientranti nell'ambito di un perimetro più ampio delle specifiche attività *on-field* relative al *provisioning*.
- D.26 Ciò premesso l'Autorità, in linea agli orientamenti preliminarmente espressi, peraltro sostanzialmente già confermati con l'adozione della delibera n. 321/17/CONS, ritiene di confermare per l'anno 2017 un modello per la valorizzazione dei contributi *una tantum* di attivazione/cessazione ULL/SLU (e da questi dipendenti) in cui, fermo restando quanto svolto con delibera n. 653/16/CONS (prezzo medio nazionale pari alla media pesata tra i valori derivanti tra i contratti con i System "esterni" ed i costi "interni" di Telecom Italia), il modello di *pricing* adottato nel caso in cui le attività *on-field* sono svolte dalla manodopera sociale (System "interno") è uniformato a quello dei System "esterni". L'Autorità ritiene in particolare che tale approccio consente di rendere maggiormente "confrontabili" i prezzi praticati dal System "interno" con quelli praticati dai System "esterni".
- D.27 Con specifico riferimento alle osservazioni degli OAO (cfr. precedente punto D.2, lettera i), secondo cui il perimetro delle attività incluse nel capitolato di TI deve includere tutte le attività previste nel capitolato con le imprese di rete/System, si evidenzia che laddove si considera lo stesso capitolato sia per Telecom Italia che per i System esterni, il perimetro delle attività incluse nei suddetti capitolati risulta conseguentemente il medesimo.
- D.28 In relazione alla richiesta degli OAO (cfr. precedente punto D.2, lettera ii) secondo cui, in ottica di efficienza, la valorizzazione economica delle attività *on-field* svolte da Telecom Italia deve essere non superiore a quella prevista nei contratti tra Telecom Italia e le imprese esterne di rete/System, si osserva, in via preliminare, che il valore del "punteggio" considerato per le imprese esterne di rete/System (pari a 0,271) è un valore medio nazionale, per cui ci sono aziende che presentano un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valore del punteggio superiore a 0,271 ed altre inferiore. Parimenti, lo stesso costo della manodopera varia da azienda ad azienda. A tale specifico riguardo si osserva, in particolare, che il valor medio del costo pieno della manodopera delle attuali imprese esterne di rete/System, determinato sulla base dei propri bilanci, è pari a circa 45 €/h⁸. Ciò premesso, l'Autorità ritiene ragionevole, ai fini del *pricing* 2017 e di una eventuale applicazione nel 2018, allineare, in ottica di efficientamento dei costi, la valorizzazione del "punteggio" per Telecom Italia System al valor medio nazionale per le imprese esterne di rete, tenuto conto che il costo orario della manodopera di Telecom Italia di cui alla delibera n. 623/15/CONS (44,29 €/h) è sostanzialmente allineato a quello medio delle imprese esterne di rete/System. L'Autorità ritiene, tuttavia, opportuno riconoscere a Telecom Italia, considerato che il punteggio di 0,271 deriva dalla contrattualizzazione con le imprese esterne di rete al 2016, un tasso di inflazione annuo del circa 1,23% (ne consegue un valore del punteggio per TI System pari a 0,278)⁹. Al riguardo si sottolinea che il suddetto approccio consente di contemperare diversi aspetti: *i)* la specificità dei costi della manodopera di TI, avendo considerato per il punteggio da applicare a TI System un allineamento al valor medio nazionale del punto riconosciuto alle imprese esterne di rete tenuto conto che il costo della manodopera di Telecom Italia è sostanzialmente allineato a quello medio delle imprese esterne di rete; *ii)* l'efficientamento dei costi, avendo considerato per Telecom Italia il costo orario della manodopera derivante da uno specifico modello *bottom-up* e non quello contabile (pari a circa 50 €/h); *iii)* un effetto inflattivo di due anni, considerato che il capitolato per TI System è adottato ora (anno 2018) a due anni di distanza rispetto a quello contrattualizzato con le imprese esterne di rete nel 2016 (quest'ultimo rimasto invariato e che sarà probabilmente oggetto di ricontrattualizzazione a seguito delle attività implementative di cui alla delibera n. 321/17/CONS).

D.29 Con specifico riferimento alle considerazioni di Telecom Italia (cfr. precedente punto D.17), secondo cui la definizione dei contributi *una tantum*, come media ponderata tra il costo sostenuto con la propria manodopera sociale e il costo riconosciuto alle imprese System, è viziata dal fatto che, da un lato, i costi delle corrispondenti attività *on-field* riconosciuti da Telecom Italia alle imprese System sono fissati secondo logiche commerciali differenti dall'orientamento al costo e, dall'altro, il costo della manodopera sociale di Telecom Italia è invece un reale costo verificato anche dall'Autorità, si rappresenta quanto segue. Se da un lato i costi delle attività *on-field* riconosciuti da Telecom Italia alle imprese esterne di

⁸ Il valor medio del costo pieno della manodopera delle imprese di rete/System (che include il *costo del lavoro, ammortamenti, materiali acquistati, altre spese diverse*), determinato sulla base dei propri bilanci, è pari a circa **45 €/h**. A tal fine sono stati considerati le seguenti imprese di rete/System: Alpitel S.p.A., Ceit impianti S.r.l., Co.Ge.PA. Telecommunication S.p.A., Delta Impianti S.r.l., I.Co.T.TEC S.p.A., Lico Santo S.r.l., Massano S.r.l., Mazzoni Pietro S.p.A., S.I.E.TEL. S.p.A., Sensi S.r.l., SIAT Installazioni S.p.A., SIELTE S.p.A., Sime Telecomunicazioni S.p.A., Sirti società per azioni, Site S.p.A., Tiscanet Tecnologia e Telecomunicazioni, Valtellina S.p.A., I.T.G. Lutech S.r.l.

⁹ $0,271 * (1 + 1,23\%)^2 = 0,278$



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rete/System sono desunti dai capitolati con le imprese terze senza alcuna valutazione sulle modalità con cui sono definiti (i costi delle attività *on-field* di attivazione sono riportati nei capitolati senza specifica indicazione sui criteri di fissazione), dall'altro vanno comunque tenuti in debita considerazione essendo dei costi operativi effettivamente sostenuti da Telecom Italia e, pertanto, vanno considerati ai fini della determinazione del costo medio sostenuto dagli OAO nei confronti di Telecom Italia stessa, in ottica di orientamento al costo e parità di trattamento esterno-interno. Inoltre, come indicato al precedente paragrafo, l'Autorità ha verificato l'applicabilità degli stessi ai fini della rappresentazione dei costi interni di Telecom Italia (MOS) mediante un confronto di massima sul costo della manodopera e considerando gli effetti inflattivi rispetto alla data dei contratti considerati. Del pari, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dell'OR 2016, si è anche verificato, a voler corroborare il nuovo approccio, che vi fosse un certo grado di coerenza, a livello di spesa media, tra il modello *bottom-up* ed i prezzi desumibili dai capitolati. Per tale ragione l'orientamento espresso in consultazione, e qui confermato, è stato quello di considerare per Telecom Italia una rappresentazione dei costi analoga a quella dei System (quindi con lo stesso perimetro e contenuto delle attività elementari) ma che tenga conto dei propri specifici costi per il tramite del valore del punto pari, alla luce degli approfondimenti svolti, a 0,278.

- D.30 Con specifico riferimento alle considerazioni degli OAO (cfr. precedente punto D.3), secondo cui è necessario monitorare affinché Telecom Italia non possa, nel prossimo futuro, rivedere al rialzo le condizioni economiche concordate con le imprese di rete/System, si evidenzia, come riportato al punto precedente, che, fatte salve le attività di vigilanza di competenza, le condizioni economiche desunte dai “nuovi” capitolati con le imprese di rete/System dipendono dalla contrattazione tra le parti che inizieranno a valle della definizione del relativo accordo Quadro. Allo stato, quindi, non si hanno specifici elementi. Pertanto, ai fini della determinazione dei contributi *una tantum* dell'anno 2017, sono presi a riferimento i capitolati d'appalto per i lavori di *delivery* applicati nei contratti tra Telecom Italia con le imprese di rete vigenti nel 2016 e nel 2017-2018. I “nuovi” capitolati risultanti dalle attività conseguenti alla delibera n. 321/17/CONS, attualmente non disponibili, saranno presi a riferimento nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2018.
- D.31 Alla luce di quanto sopra riportato, l'Autorità ritiene, fermo restando quanto definito nella delibera n. 653/16/CONS in relazione al calcolo del prezzo medio nazionale pari alla media pesata tra i valori dei System “esterni” ed i costi di Telecom Italia (System “interno”), di definire i contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU per l'anno 2017, considerando:
- i. una percentuale delle lavorazioni relative alle attivazioni (*retail* e *wholesale* nell'intero mercato nazionale dei servizi di accesso) svolte dalla manodopera sociale e da manodopera d'impresa pari, sulla base delle evidenze relative all'anno 2016 (ovvero, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibera n. 321/17/CONS, consuntivate l'anno precedente a quello relativo all'offerta di riferimento 2017 oggetto della presente approvazione) pari, rispettivamente, per quanto premesso al precedente punto D.21, al **57%** (MOS) ed al **43%** (MOI). Si richiama che ai fini del *pricing* 2016 sono state considerate, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, sulla base delle evidenze relative agli anni 2015-2016 (fino al 15 novembre 2016), delle percentuali pari al 61% per la MOS e 39% per la MOI;

- ii. per la componente di costo delle attività svolte da manodopera d'impresa, esclusivamente il capitolato d'appalto per i lavori di *delivery* applicato nei contratti tra Telecom Italia con le imprese di rete vigente nel 2016 e nel 2017-2018. Si richiama, al riguardo, che ai fini del *pricing* 2016 era stato considerato, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, un valor medio dei costi derivanti da differenti tipologie di contratto, nello specifico, si era considerato che, rispetto al totale MOI, nel 76% dei casi le attività *on-field* sono svolte dalle imprese di rete, in tal caso è stata svolta una media dei costi vigenti negli anni 2013-2015 (che quindi non sono più vigenti nel 2016 e 2017-2018) e 2016-2018, e nel restante 24% dei casi i costi di cui ai capitolati *System Unico* vigenti negli anni 2013-2016 (quest'ultimi capitolati non sono quindi più vigenti nel 2017-2018). Si richiama, altresì, che il "Fattore di Valorizzazione" dei punti risultante dai contratti con le imprese di rete è pari a **0,271** (valor medio nazionale per l'anno 2016, come indicato con delibera n. 653/16/CONS). Nella tabella che segue, sono riportati, per i contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU su linea attiva (LA) e linea non attiva (LNA), i costi derivanti dai capitolati con le imprese di rete¹⁰, mettendo a confronto quelli considerati ai fini del *pricing* 2016 (media dei capitolati 2013-2015, 2016-2018 e *System Unico*) e quelli considerati ai fini delle presenti valutazioni per l'anno 2017 (solo capitolato 2016-2018).

	2016	2017
	Costo MOI (media dei capitolati 2013-2015, 2016- 2018 e SU)	Costo MOI (solo capitolato 2016-2018)
ULL LA	17,96 €	18,97 €
ULL LNA	41,63 €	43,56 €
SLU LA	20,14 €	18,97 €
SLU LNA	26,02 €	27,12 €

¹⁰ Nel caso ULL LNA e SLU LNA sono stati stimati i costi di cui ai capitolati al netto del raccordo d'abbonato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per i dettagli relativi ai punti delle varie attività contenute nei capitolati si rimanda alla delibera n. 653/16/CONS (punti 31-41). Di seguito, se ne riporta un richiamo di sintesi.

ULL LA (Tipologia di contratto)		punti	€
Imprese di rete 2016-2018	attivazione a DAC	70	18,97
Imprese di rete 2013-2015	attivazione entro 2 gg lavorativi successivi al giorno dell'assegnazione su portale	69	18,70
System Unico 2013-2016	attivazione a DAC	56	15,18

ULL LNA (Tipologia di contratto)		punti	€	% di utilizzo	costo medio comprensivo del raccordo	costo medio al netto del raccordo
Imprese di rete 2016-2018	area A - impianto in colonna montante	283	76,69	25,00%	110,73	43,56
	area B - impianto in rete aerea su edificio	355	96,21	36,50%		
	area C - impianto in rete aerea	541	146,61	38,50%		
Imprese di rete 2013-2015	impianto in cordoncino	283	76,69	70,00%	108,83	41,66
	impianto in cavetto 1x2x0,6	433	117,34	10,00%		
	impianto in cavetto bronzo	801	217,07	20,00%		
System Unico 2013-2016		390	105,69		105,69	38,51

SLU LA (tipologia di contratto)		punti	€
Imprese di rete 2016-2018	attivazione a DAC	70	18,97
Imprese di rete 2013-2015	attivazione entro 2 gg lavorativi successivi al giorno dell'assegnazione su portale informatico	87	23,58
System Unico 2013-2016	attivazione a DAC	61	16,53

SLU LNA (tipologia di contratto)		punti	€	% di utilizzo	costo medio comprensivo del raccordo	costo medio al netto del raccordo
Imprese di rete 2016-2018	area A - impianto in colonna montante	233	63,14	25,00%	94,30	27,12
	area B - impianto in rete aerea su edificio	298	80,76	36,50%		
	area C - impianto in rete aerea	470	127,37	38,50%		
Imprese di rete 2013-2015	impianto in cordoncino	233	63,14	70,00%	93,96	26,78
	impianto in cavetto 1x2x0,6	376	101,90	10,00%		
	impianto in cavetto bronzo	730	197,83	20,00%		
System Unico 2013-2016		333	90,24		90,24	23,07

- iii. per la componente di costo delle attività svolte da manodopera sociale, il medesimo capitolato per l'anno 2016-2018 adottato per i System esterni, ove il singolo punto è valorizzato, per quanto già premesso al precedente punto D.28, considerando **un valore di 0,278**, ottenuto da un allineamento, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ottica di efficientamento dei costi, al valor medio nazionale per le imprese esterne di rete (0,271), tenuto conto che il costo orario della manodopera di Telecom Italia di cui alla delibera n. 623/15/CONS (44,29 €/h) è sostanzialmente allineato a quello medio delle imprese esterne di rete/System e considerando un effetto inflattivo (circa 1,23% annuo per due anni), atteso che il capitolato per TI System è adottato ora (anno 2018) a due anni di distanza rispetto a quello contrattualizzato con le imprese esterne di rete nel 2016. L'Autorità ritiene che tale metodologia, differentemente da quella proposta da Telecom Italia ai precedenti punti D.18 e D.19, sia più idonea a rappresentare, a parità di prestazioni (attività *on-field* di *provisioning*), la specificità del costo efficiente della manodopera di Telecom Italia e gli effetti inflattivi. Si osserva, in particolare, che le analisi svolte da parte di Telecom Italia, che conducono ad un fattore di valorizzazione specifico per Telecom Italia pari a circa 0,4, siano poco appropriate in quanto, con riferimento a quanto descritto al precedente punto D.18, Telecom Italia ri-parametrizza il fattore di valorizzazione dei punti sulla base dei costi di manutenzione impulsiva che hanno poca attinenza con quelli di *provisioning*, invece, nel caso descritto al punto D.19, Telecom Italia prende a riferimento delle tempistiche di svolgimento delle attività che risultano non comparabili con quelle stimabili dai capitolati (a tale ultimo riguardo si osserva, che a parità di attività svolte, le relative tempistiche di svolgimento debbano essere pressoché le medesime sia per il System che per Telecom Italia) né con il modello *bottom-up* dell'Autorità rivisto ai fini dell'OR 2016 che, comunque, determina una spesa di poco superiore a quella desumibile dai contratti. A titolo di esempio, la valorizzazione proposta da Telecom Italia (valore punto=0,4) determina un costo (nel caso MOS) delle attività *on-field* incluse nel contributo di attivazione SLU LA pari a circa 28 € cui corrisponde una tempistica complessiva di circa 38 minuti, a fronte di un tempo complessivo di circa 29 minuti sulla base del modello *bottom-up* approvato nel 2016 e circa 26 minuti sulla base dei capitolati con le imprese esterne di rete.

Contributi di attivazione ULL/SLU

D.32 Alla luce di quanto rappresentato al precedente punto D.31, si ottengono per l'anno 2017, tenuto conto della conferma di un costo di gestione ordine pari a 4,49 € per quanto riportato nel seguito, i seguenti costi di attivazione ULL (*shared access*) e SLU su linea attiva (senza NP) e non attiva. Nella tabella che segue è riportato anche un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2016 e gli iniziali orientamenti dell'Autorità per il 2017 dove, ai meri fini di esplicitare il modello di calcolo, era stato assunto, nelle more degli esiti della presente consultazione pubblica, un costo pari a quello System sia per le attività *on-field* svolte da manodopera d'impresa che per quelle svolte da manodopera sociale,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non tenendo tuttavia presente che alcuni dei capitolati considerati ai fini del *pricing* 2016 non sono più vigenti nel 2017-2018.

	2016 (Del. 653/16/CONS)			2017 (104/17/CIR)	2017			
	Costo MOI (media dei capitolati 2013-2015, 2016-2018 e SU)	Costo MOS (modello BU)	Media pondera ta MOS (61%) - MOI (39%)+ Gordine	Costo MOI (media dei capitolati 2013-2015, 2016-2018 e SU) + Gordine	Costo MOI (solo <u>capitolato</u> <u>2016-2018</u> , <u>punto=0,2</u> <u>71</u>)	Costo MOS (<u>capitolato</u> <u>TI=capitol</u> <u>ato System</u> <u>2016-2018</u> , <u>punto=0,27</u> <u>8</u>)	Media ponder ata MOS (57%)- MOI (43%) + Gordin e	2017 vs 2016
Attivazione ULL LA	€ 17,96	€ 28,82	€ 29,08	€ 22,45	€ 18,97	€ 19,46	€ 23,74	-18,35%
Attivazione ULL LNA	€ 41,63	€ 46,23	€ 48,93	€ 46,12	€ 43,56	€ 44,68	€ 48,69	-0,49%
Attivazione SLU LA	€ 20,14	€ 21,71	€ 25,59	€ 24,63	€ 18,97	€ 19,46	€ 23,74	-7,22%
Attivazione SLU LNA	€ 26,02	€ 32,94	€ 34,73	€ 30,51	€ 27,12	€ 27,82	€ 32,01	-7,83%

Gestione dell'ordine e NP

D.33 Con riferimento alle considerazioni degli OAO di cui ai precedenti punti D.4-D.6, l'Autorità ritiene di aver fornito nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS (punti 42-44, a cui si rimanda) specifiche evidenze dei costi sottesi alla gestione dell'ordine. Si evidenzia, in particolare, che il costo di gestione amministrativa dell'ordine remunera i costi dei sistemi informativi coinvolti nelle catene processive di *provisioning*, di cui il CRM è solo uno dei sistemi coinvolti. Si evidenzia, altresì, che i costi del nuovo sistema di gestione degli ordinativi, il sistema c.d. NOW, non rientrano tra i costi attualmente sottesi alla gestione dell'ordine avendo preso a riferimento una base contabile antecedente all'anno 2017. I costi del nuovo sistema saranno eventualmente presi a riferimento nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2018. Alla luce di quanto sopra l'Autorità, non rilevando elementi tali da indurre ad un cambiamento di orientamento, ritiene di confermare, ai fini delle valutazioni per l'anno 2017, per le medesime ragioni indicate nello schema di provvedimento in consultazione (si richiama in particolare che l'anno 2017 viene a cadere nel periodo di ammortamento considerato nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS), un costo di gestione dell'ordine pari a 4,49 Euro analogamente a quanto considerato ai fini delle valutazioni 2015-2016. Parimenti, per quanto concerne i costi di *Number Portability* (NP) l'Autorità conferma che debba essere applicata la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR che definisce, in particolare, le condizioni di fornitura NP sulla base di un modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017.

Oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.34 L'Autorità, preso atto delle osservazioni degli OAO (precedenti punti D.7-D.8) e di Telecom Italia (punto D.20), evidenzia che eventuali oneri connessi alle misure previste dalla delibera n. 321/17/CONS non possono prescindere dalla definizione delle relative modalità attuative che sono in corso di ultimazione nel corso di uno specifico tavolo tecnico e che, pertanto, verranno, non avendo comunque alcun impatto per il 2017, eventualmente presi in considerazione ai fini delle valutazioni per l'anno 2018.

Contributo di cessazione ULL

D.35 Con riferimento alle considerazioni degli OAO di cui ai precedenti punti D.9-D.11, l'Autorità ritiene di aver già fornito ampi chiarimenti nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS (punti 50-60) a cui si rimanda.

D.36 Ciò premesso, si richiama che con delibera n. 653/16/CONS, è stato definito per l'anno 2016 un costo di cessazione "pura" ULL (**Ccess-ULL**), ovvero cessazione di una linea ULL non associata a contestuale migrazione/rientro in TI, che l'operatore *donating* è tenuto a remunerare a Telecom Italia a seguito dell'invio dell'ordine di cessazione, dato da:

$$\text{Ccess-ULL} = (42\%)^{11} * \text{Cpura}(1) + (58\%) * \text{Cpura}(2)$$

dove:

- **Cpura(1):** cessazione svolta nell'ambito delle attività di *grouping* = **Gord(*) + (Ts+2*T1+T2+2*T4+T5)*costo manodopera;**
(*) con o senza NP *Donor* a seconda dei casi.
- **Cpura(2):** cessazione svolta nell'ambito delle attività di attivazione di una nuova linea = **Gord(*) + 61%*(T1+T2+2*T4+T5)*costo manodopera.** A tal riguardo, si richiama che la suddetta componente Cpura(2), relativa alla rimozione delle permutate effettuate nel corso dell'attivazione di una nuova linea, è stata determinata, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, considerando che in una certa percentuale dei casi (39%) l'attivazione di una linea (attiva/non attiva) è svolta dalle imprese di rete/System e che in tal caso i costi di rimozione delle permutate sono assorbiti dai costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia alle stesse imprese di rete/System. Nel restante 61% dei casi l'attivazione di una linea è svolta da manodopera sociale (in tal caso l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, ha adottato un modello *bottom-up* che non prevede nell'ambito dell'attivazione i costi relativi alle cessazioni di permutate "inattive" che quindi vanno remunerati nell'ambito della cessazione).

¹¹ Sulla base delle evidenze relative al 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per le specifiche tempistiche T_i si rimanda a quanto indicato con delibera n. 653/16/CONS (punto 60).

D.37 Con specifico riferimento all'anno 2017 l'Autorità, in linea agli orientamenti preliminarmente espressi, ritiene di rivalutare il contributo *una tantum* di cessazione ULL in linea a quanto svolto nel 2016 (precedente punto D.36) fatto salvo:

- aggiornare la percentuale delle cessazioni ULL svolte nel corso delle attività di *grouping* che, sulla base di quanto rappresentato da Telecom Italia (punto D.22), risulta essere pari al 57%, a fronte del 42% considerato ai fini delle valutazioni 2016. Conseguentemente la percentuale delle cessazioni ULL svolte nell'ambito delle attività di attivazione di una nuova linea risulta essere pari al 43% (a fronte del 58% considerato ai fini delle valutazioni 2016);
- omettere il termine $61\% \cdot (T_1 + T_2 + 2 \cdot T_4 + T_5) \cdot \text{costo manodopera}$ incluso in **Cpura (2)** in quanto, nell'ipotesi di adozione di un modello di *pricing* esclusivamente "like" *System*, è assunto incluso nei costi di attivazione¹².

Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine (punto D.33), si ha, per l'anno 2017, tenuto conto del costo della manodopera 2017 pari a 44,29 €/h, un costo di cessazione ULL pari a **8,70 €** senza cessazione NP (12,06 € nel caso di due coppie), a fronte di 9,89 € approvato nel 2016 e 7,59 € di cui agli iniziali orientamenti per l'anno 2017 (dove nelle more degli esiti della presente consultazione pubblica era stata considerata una percentuale di cessazioni svolte nell'ambito delle attività di *grouping* analoga a quella considerata ai fini delle valutazioni 2016). Nel caso di cessazione con NP (TI *Donor*) è applicata, inerentemente all'NP, la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR (modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017). Analogamente a quanto previsto nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS e negli anni passati, il contributo di cessazione dello *shared access* per l'anno 2017 è allineato a quello previsto per l'ULL nel medesimo anno (8,70 € per quanto sopra premesso).

Contributo di cessazione SLU

¹² La componente di attività *on-field* contenuta in Cpura(2) viene ad essere annullata considerando l'ipotesi di adozione di un modello di *pricing* esclusivamente "like" *System*, in cui i costi di rimozione delle permutate sono totalmente assorbiti dai costi di attivazione. Al riguardo, si richiama che il modello *bottom-up* di cui alla delibera n. 653/16/CONS non prevedeva, nell'ambito dell'attivazione, i costi relativi alle cessazioni di permutate "inactive" che venivano remunerati nell'ambito della cessazione (erano inclusi nell'ambito dell'attivazione i soli costi di cessazione della linea da migrare). Sul punto, si richiama che le permutate "inactive" sono quelle relative a linee cessate (non contestualmente a migrazione/rientro) e non ancora rimosse e che, quindi, non sono da confondersi con le permutate relative alle linee da migrare in cui il disfacimento della permuta (quella relativa alla linea da migrare) viene fatta contestualmente all'attivazione. Nell'ambito dei modelli di cui alla delibera n. 653/16/CONS sono stati inclusi nell'ambito dei contributi di attivazione LA i soli costi di disfacimento delle permutate relative alle linee da migrare.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.38 Per quanto riguarda il contributo *una tantum* di cessazione SLU, ed in particolare con riferimento a quanto rappresentato da Telecom Italia (precedente punto D.22) secondo cui le cessazioni SLU vengono eseguite ogni volta che sono richieste dagli OAO, l'Autorità ritiene, in linea agli orientamenti espressi, di adottare per l'anno 2017, in continuità a quanto svolto nel 2016, un modello di costo che prevede che in un certa percentuale di casi le cessazioni SLU sono svolte nel corso di attività di *grouping*, ciò anche in ottica di efficientamento di processo e di costi. Tale percentuale, in assenza di specifici dati, è assunta pari a quella considerata nell'ambito delle cessazioni ULL (precedente punto D.37). Pertanto, in linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS e di quanto premesso, il costo di cessazione "pura" SLU (**Ccess-SLU**) per l'anno 2017, ovvero cessazione di una linea SLU non associata a contestuale migrazione/rientro in TI, che l'operatore *donating* è tenuto a remunerare a Telecom Italia a seguito dell'invio dell'ordine di cessazione, è dato da:

$$\mathbf{Ccess-SLU = (57\%)*Cpura(1) + (43\%)*Cpura(2)}$$

dove:

$$\mathbf{- \quad Cpura(1) \quad = \quad Gord^{(*)} \quad + \quad (Ts + 2*T1 + T2 + 2*T4 + T5)*costo \quad manodopera.}$$

(*) con o senza NP *Donor* a seconda dei casi.

$$\mathbf{- \quad Cpura(2) = Gord^{(*)}.}$$

Per le specifiche tempistiche T_i si rimanda a quanto indicato con delibera n. 653/16/CONS (punto 63).

D.39 Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine (punto D.33), si ha, per l'anno 2017, tenuto conto del costo della manodopera 2017 pari a 44,29 €/h, un costo di cessazione SLU pari a **10,02 €** senza cessazione NP (12,54 € nel caso di due coppie), a fronte di 9,95 € approvato nel 2016 e 8,56 € di cui agli iniziali orientamenti per l'anno 2017 (dove nelle more degli esiti della presente consultazione pubblica era stata considerata una percentuale di cessazioni svolte nell'ambito delle attività di *grouping* analoga a quella considerata ai fini delle valutazioni 2016). Nel caso di cessazione con NP (TI *Donor*) è applicata, inerentemente all'NP, la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR (modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017).

Contributo di migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU

D.40 Si richiama, in via preliminare, che con delibera n. 653/16/CONS è stato definito, nel caso di migrazione da ULL/BTS/WLR a SLU che riguarda N accessi per area *cabinet*, un costo di attivazione SLU LA per l'anno 2016 pari a:

$\mathbf{Gord + 61\% * [T0 * costo \quad manodopera + N * (2 * T1 + T3 + 2 * T4) * costo \quad manodopera} \\ \mathbf{+ N * (T1 + T2 + 2 * T4 + T5) * costo \quad manodopera] + 39\% * Csystem_SLU_LA * N}$



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dove il termine:

- T_0 rappresenta il tempo di spostamento all'armadio da parte della manodopera sociale;
- $N*(2T_1+T_3+2*T_4)$ rappresenta il tempo complessivo per la realizzazione di N permuta (a livello di armadio) da parte della manodopera sociale;
- $N*(T_1+T_2+2*T_4+T_5)$ rappresenta il tempo complessivo per la rimozione delle N permuta a livello armadio da parte della manodopera sociale;
- $C_{system_SLU_LA}$ è il costo remunerato alle imprese di rete/System per un singolo accesso.

Dividendo quanto sopra ottenuto per N , si ottiene il costo unitario per singolo accesso.

In particolare, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, considerate le tempistiche T_i ivi definite, e nell'ipotesi in cui l'ordine di migrazione "massivo" di un OAO coinvolga **$N=10$ accessi per area cabinet**, si è ottenuto un costo di migrazione da ULL (o *bitstream* o WLR) a SLU per l'anno 2016 ridotto di circa il 39% rispetto al contributo di attivazione singola linea SLU su LA senza NP (25,59 €) e, quindi, pari a **15,61 €/linea** a partire dal 1° gennaio 2016.

Nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, si evidenziava che l'applicazione del modello di prezzo di cui sopra è svolta sulla base dell'effettivo progetto concordato tra Telecom Italia e l'OAO, a cui può corrispondere un numero variabile N di migrazioni tecnologiche per singolo ordine. La previsione di cui sopra lascia impregiudicati gli accordi di migrazione già stipulati tra gli operatori, salvo diversa volontà delle parti.

D.41 Si richiama, altresì, che nell'ambito delle preliminari valutazioni per l'anno 2017 di cui alla delibera n. 104/17/CIR, in linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS ed al modello di *pricing* ritenuto di adottare per l'anno 2017, si è considerato, nelle more di acquisire dati più aggiornati inerenti alla ripartizione delle lavorazioni svolte da manodopera sociale e d'impresa e sul capitolato TI System, un costo di attivazione SLU LA per l'anno 2017, nel caso di migrazione da ULL/BTS/WLR a SLU che riguardi N accessi per area cabinet, pari a:

$\text{Gord} + 61\% * \text{Csystem_SLU_LA} * N + 39\% * \text{Csystem_SLU_LA} * N$

dove $C_{system_SLU_LA}$ è il costo remunerato alle imprese di rete/System per un singolo accesso che, nelle preliminari valutazioni di cui alla delibera n. 104/17/CIR, è stato considerato, nelle more degli esiti della presente consultazione pubblica, pari a quanto relativamente considerato ai fini delle valutazioni per l'anno 2016 (20,14 €). **Csystem_SLU_LA** è lo stesso costo calcolato tenuto conto del costo della manodopera di Telecom Italia (nelle more della consultazione era stato utilizzato lo stesso valore remunerato alle imprese esterne di rete considerato ai fini delle valutazioni per l'anno 2016).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dividendo quanto sopra ottenuto per N , si ottiene il costo unitario per singolo accesso.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'ordine di migrazione "massivo" di un OAO coinvolga **$N=10$ accessi per area cabinet**, si è ottenuto, secondo le preliminari valutazioni di cui alla delibera n. 104/17/CIR, un costo di migrazione da ULL (o *bitstream* o WLR) a SLU per l'anno 2017 pari a **20,59 €/linea**.

Si evidenzia, pertanto, che secondo le preliminari valutazioni di cui al documento in consultazione, si ha, a parità di numero di accessi per area *cabinet*, un aumento per l'anno 2017 di circa 5 €/linea. Tale aumento è sostanzialmente legato al fatto che, rispetto a quanto svolto nel 2016, l'unica voce di costo efficientata è quella relativa alla gestione dell'ordine, mancando nei capitolati con le imprese di rete/System una specifica voce di costo nel caso in cui le attività *on-field* riguardino più accessi.

D.42 Ciò premesso si osserva che, secondo gli orientamenti espressi, ed aggiornando, per quanto in precedenza indicato (punto D.31):

- la ripartizione delle lavorazioni svolte da manodopera sociale e d'impresa (pari rispettivamente al 57% ed al 43%);
- i costi di capitolato delle imprese di rete/System (18,97 €);
- i costi di capitolato TI System (19,46 €);

si otterrebbe per l'anno 2017 un costo di migrazione da ULL (o *bitstream* o WLR) a SLU, nel caso di **$N=10$ accessi per area cabinet**, pari a **19,70 €/linea**. Si confermerebbe, pertanto, un sensibile aumento rispetto alle valutazioni svolte nel 2016 (15,61 €/linea). Al riguardo l'Autorità, al fine di non ostacolare il processo di migrazione tecnologica attualmente in essere verso servizi NGA, ed atteso che tale aumento è essenzialmente dovuto alla sola mancanza negli attuali capitolati di una specifica voce di costo nel caso di migrazioni massive da servizi *legacy* a servizi NGA, ritiene opportuno stimare tale contributo per il 2017 applicando al costo di attivazione SLU LA che risulta dal modello di costo per il 2017 sopra delineato una percentuale di riduzione pari a quella risultante nel 2016 e che deriva dall'efficienza ottenibile nel caso di migrazioni che coinvolgono più accessi (ad es. -39% nel caso di 10 accessi).

A fini illustrativi, nella tabella che segue è riportato l'andamento dell'efficientamento, al variare del numero N di accessi per area *cabinet*, nel caso di migrazione verso lo SLU (€/linea) risultante per l'anno 2016 e 2017.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

N	% di riduzione rispetto a SLU LA	2016 (costo di migrazione verso SLU)	2017 (costo di migrazione verso SLU)
1	attivazione SLU LA	€ 25,59	€ 23,74
3	-10%	€ 23,05	€ 21,37
5	-27%	€ 18,80	€ 17,33
10	-39%	€ 15,61	€ 14,48
15	-43%	€ 14,55	€ 13,53
20	-45%	€ 14,02	€ 13,06

D.43 Si ribadisce che, in linea a quanto indicato con delibera n. 653/16/CONS, nel caso di migrazione da ULL (o *bitstream* o WLR) oppure da servizi RTG/ADSL di TI a SLU non è previsto alcun contributo di disattivazione del servizio *legacy*¹³.

D.44 Si richiama, altresì, che nel caso di migrazione da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA verso ULL, è prevista, coerentemente a quanto indicato con delibera n. 653/16/CONS¹⁴, la corresponsione del contributo di attivazione ULL LA (senza NP).

¹³ Si richiama che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS si è evidenziato che, nel caso ad esempio di migrazione da ULL a SLU, ai fini dell'attivazione del nuovo servizio (SLU) occorre rimuovere la permuta all'armadio di Telecom Italia (per staccare la linea dalla primaria in rame) per poi riattestarla, nello stesso armadio, alla striscia OAO. I costi delle suddette attività inerenti al disfacimento e alla realizzazione della permuta a livello di armadio, svolte contestualmente, sono inclusi nel contributo di attivazione SLU su LA. Tuttavia, è necessario effettuare anche la rimozione della permuta in centrale che, benché non necessariamente effettuata contestualmente alla migrazione della linea da ULL a SLU, dovrà essere comunque tolta per rendere disponibile la posizione sul blocchetto al permutatore. Al riguardo si richiama che, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, i suddetti costi di rimozione della permuta in centrale a seguito della migrazione, da servizi *legacy* da centrale a servizi in armadio, in ottica di incentivo alla migrazione tecnologica, sono stati assunti inclusi nelle attività svolte da Telecom Italia o dalle imprese di rete/System in centrale, quali ad esempio le attività di attivazione di un servizio in centrale che richiede una delle posizioni al permutatore occupate dalla precedente permuta "inattiva" o le attività di riordino (o di bonifica) dei permutatori.

¹⁴ Si richiama al riguardo che, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, si è evidenziato che nei suddetti casi occorre spostarsi al *cabinet* dove è necessario rimuovere e rifare una permuta. A livello di centrale occorre, invece, realizzare una permuta senza la stretta necessità di una precedente rimozione. Occorrerebbe, pertanto, modificare la formula prevista nel caso di attivazione ULL LA per tener conto dei casi di migrazione da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA a ULL svolgendo, ad esempio, una media



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.45 Con riferimento alla richiesta degli OAO, di cui al precedente punto D.12, di svincolare la scontistica sul contributo di attivazione SLU, nel caso di migrazione massiva da ULL/BS/WLR, da un numero minimo (pari a 10) di ordinativi al medesimo *cabinet* e di ancorarla all'invio di un numero minimo di ordini (eg. 20 OL) inerenti alla medesima centrale, si rimanda, replicando anche a quanto rappresentato da Telecom Italia (cfr. punto D.23), al precedente punto D.42, ove è indicato che, in linea a quanto già previsto nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, la scontistica varia in funzione dell'effettivo progetto concordato tra Telecom Italia e l'OAO, a cui può corrispondere un numero variabile *N* di migrazioni tecnologiche riguardanti la medesima area *cabinet*.

Contributi relativi all'attivazione di due coppie

D.46 Con riferimento alle osservazioni degli OAO, di cui al precedente punto D.14, inerenti all'aumento, secondo le preliminari valutazioni dell'Autorità per l'anno 2017, dei contributi UT di attivazione ULL/SLU su 2 coppie, l'Autorità, analogamente a quanto rappresentato in relazione ai contributi di migrazione massiva, ed atteso che tale aumento è essenzialmente dovuto alla sola mancanza negli attuali capitolati di una specifica voce di costo nel caso di attivazioni di due coppie, ritiene opportuno stimare i contributi di attivazione ULL/SLU su LA e LNA relative a 2 coppie per l'anno 2017 applicando al corrispondente costo di attivazione su singola coppia che risulta dal modello a punti 2017 una percentuale di variazione pari a quella risultante nelle valutazioni 2016 (che tiene conto dell'efficientamento del modello *bottom-up*). Nella tabella che segue è riportato anche un confronto con le condizioni economiche approvate nel 2016 e gli iniziali orientamenti dell'Autorità per il 2017 (in cui, nelle more degli esiti della presente consultazione pubblica, si erano considerati, sia nel caso della componente di costo relativa alla manodopera sociale che a quella d'impresa, le evidenze dei capitolati utilizzati ai fini delle valutazioni 2016 in cui non esiste una voce di attività relativa alla doppia coppia).

pesata in funzione dei relativi volumi (attivazione svolta solo in centrale e attivazione con intervento al *cabinet*). Considerato che la casistica di migrazione da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA a ULL ha una ridotta incidenza, l'Autorità ha ritenuto ragionevole, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, applicare la formula prevista nel caso di attivazione ULL LA anche nel caso di cambio tecnologico da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA a ULL.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	2016		2017 – delibera 104/17/CIR		2017	
	1 coppia	2 coppie	1 coppia	2 coppie	1 coppia	2 coppie
Attivazione ULL LA	€ 29,08	€ 45,44	€ 22,45	€ 40,41	€ 23,74	€ 37,10
Attivazione ULL LNA	€ 48,93	€ 71,21	€ 46,12	€ 87,75	€ 48,69	€ 70,87
Attivazione SLU LA	€ 25,59	€ 38,01	€ 24,63	€ 44,77	€ 23,74	€ 35,27
Attivazione SLU LNA	€ 34,73	€ 47,16	€ 30,51	€ 56,53	€ 32,01	€ 43,47

Interventi di fornitura a vuoto

D.47 Si richiama che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS l'Autorità, nel caso di interventi di fornitura a vuoto *on-call*, ha ritenuto congruo prevedere un contributo che tenesse conto che in una certa percentuale dei casi (39%) l'attività di presa/conferma appuntamento è svolta da manodopera d'impresa (in tal caso i suddetti costi sono stati assunti inclusi nei costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia agli stessi System/imprese di rete, anche nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine) e nella restante parte da manodopera sociale (in tal caso l'Autorità ha ritenuto congruo prevedere un costo corrispondente ad un'attività pari a 3 minuti, analogamente a quanto considerato nell'ambito del contributo di attivazione inerentemente alla *policy di contatto*). A ciò è aggiunto il costo di gestione ordine. Pertanto, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, è stato considerato per l'anno 2016 il seguente modello di costo:

$$\text{IAV_on-call_provisioning} = \text{Gord} + 61\% * 3 (\text{min}) * \text{costo manodopera}$$

Parimenti, per quanto riguarda il contributo di intervento di fornitura a vuoto *on-field*, l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, ha considerato quanto segue.

$$\text{IAV_on-field_provisioning} = \text{Gord} + 61\% * 60 (\text{min}) * \text{costo manodopera}$$

D.48 Nell'ambito del documento in consultazione l'Autorità, ha espresso l'orientamento, per l'anno 2017, di prevedere per i contributi di fornitura a vuoto (*on-call* e *on-field*) un costo pari ai soli costi di gestione ordine (4,49 €) in quanto i costi delle relative attività operative sono assunti inclusi nell'ambito dei costi di attivazione, in linea all'attuale rappresentazione dei prezzi da parte dei System. Ciò premesso l'Autorità, alla luce della conferma di adozione di un modello di *pricing* esclusivamente "*like*" System, ritiene di confermare gli orientamenti preliminarmente espressi. Si osserva, in particolare, in relazione a quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rappresentato da Telecom Italia, che innanzitutto non vi è alcuna evidenza sul fatto che nei casi di interventi a vuoto di *provisioning* Telecom Italia paghi al *System* un specifico contributo. Del resto sarebbe non ragionevole che, nel caso di interventi ripetuti a casa cliente per ragioni tecniche (ad es. nel caso in cui il tecnico va a casa cliente prima per un sopralluogo e poi ci ritorna per svolgere l'intervento), il *System* richieda un unico contributo che è indipendente da quante volte si è recato al caso cliente, mentre nel caso in cui si rechi più volte, ad es. per un'iniziale indisponibilità dello stesso, richieda due differenti contributi (uno per l'intervento a vuoto e l'altro per l'attivazione). L'unica peculiarità potrebbe risiedere nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine, ovvero nel caso in cui l'attivazione non venga portata a termine, caso in cui l'operatore non paga a Telecom Italia alcun contributo di attivazione (tuttavia, nella suddetta fattispecie, già nella delibera n. 653/16/CONS si è assunto che nei costi riconosciuti da Telecom Italia ai *System* sono inclusi anche i casi di ordini non andati a buon fine).

Interventi di manutenzione a vuoto

D.49 Si richiama che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS l'Autorità, nel caso di intervento di manutenzione a vuoto *on-field*, ha previsto un contributo per l'anno 2016 che remunera le seguenti attività:

- Gestione *ticket* a cura di *help desk* di rete: valorizzato sulla base di una tempistica pari a 20 minuti (14,97 € nel 2016);
- Spostamento del tecnico ed intervento: valorizzati sulla base di una tempistica pari complessivamente a 75 minuti (56,15 € nel 2016).

Pertanto, per l'anno 2016, è stato approvato un contributo di manutenzione a vuoto *on-field* pari a **71,12 €**.

D.50 Per quanto invece riguarda le condizioni economiche del contributo di intervento di manutenzione a vuoto *on-call* l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, ha ritenuto che lo stesso debba essere pari, alla luce delle attività svolte da Telecom Italia (gestione del *ticket* senza intervento *on-field*), alla sola componente di costo relativa alla gestione *ticket* a cura di *help desk* di rete, pari a **14,97 €** nel 2016, inclusa nel contributo di intervento di manutenzione a vuoto *on-field* di *assurance* di cui al punto precedente.

D.51 Nell'ambito del documento in consultazione l'Autorità, ha espresso l'orientamento, per l'anno 2017, di aggiornare le condizioni economiche dei contributi di manutenzione a vuoto (*on-call* e *on-field*) sulla base del costo della manodopera 2017, ottenendo dei valori pari rispettivamente a **14,76 €** e **70,13 €**. Ciò premesso, con specifico riferimento alla richiesta degli OAO (precedente punto D.15) di prevedere, anche per i contributi di manutenzione a vuoto (*on-call* e *on-field*), un costo pari al solo costo di gestione ordine in quanto, analogamente al *provisioning*, anche i costi di manutenzione correttiva dei *System* includerebbero i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costi di eventuali interventi a vuoto, si osserva, in via preliminare, che per i servizi di *unbundling* l'*assurance* è attualmente gestita attraverso il *System Unico*, pertanto, per tali servizi, la fattispecie degli interventi a vuoto di *assurance* non ricorre, atteso che è il *System Unico* ad assegnare la competenza del guasto in base alla tratta di rete in cui lo stesso è stato riscontrato. Ciò detto, non sussistendo tra l'altro alcuna evidenza in merito a quanto sostenuto dagli OAO nell'ambito degli attuali capitoli relativi alla manutenzione correttiva, si ritiene, in linea agli orientamenti espressi, che laddove le attività fossero svolte da Telecom Italia, alla stessa debbano essere riconosciuti i suddetti costi definiti, in continuità a quanto svolto negli anni passati, sulla base di uno specifico modello *bottom-up* (si evidenzia, per inciso, che attualmente il canone d'accesso ULL remunera i costi per la risoluzione dei guasti e non i costi dei guasti irrisolti per cause non imputabili a Telecom Italia).

Policy di contatto

- D.52 Con riferimento alla richiesta degli OAO (precedente punto D.16) di prevedere, in applicazione di quanto previsto con la delibera n. 321/17/CONS, che i costi della *policy* di contatto vengano incorporati dal contributo *una tantum* per l'attivazione LNA e, al pari di quanto previsto per il contributo relativo al Quarto Referente, diventino opzionali in modo che l'OAO sopporterebbe tali costi nell'ambito del contributo attivazione LNA solo laddove continui ad affidare a Telecom Italia le relative attività, si ritiene opportuno rimandare i necessari approfondimenti nell'ambito del procedimento di approvazione 2018, anche alla luce degli esiti che scaturiranno dal tavolo tecnico sulla definizione delle modalità attuative di cui alla delibera n. 321/17/CONS.
- D.53 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l'Autorità ritiene di rivalutare i contributi *una tantum* di cui all'offerta in esame, per l'anno 2017, come indicato nella tabella che segue. In tale tabella è altresì riportato il confronto con le relative condizioni economiche approvate nel 2016 e gli iniziali orientamenti dell'Autorità per il 2017. Con specifico riferimento ai contributi inclusi nel *ex* paniere C definito dalla delibera n. 731/09/CONS (*prolungamento dell'accesso con portante in fibra*) l'Autorità conferma, atteso che gli operatori non hanno sollevato al riguardo obiezioni agli orientamenti preliminarmente espressi, di approvare per il 2017 i relativi prezzi 2016. Parimenti si confermano gli orientamenti espressi in relazione ai contributi *una tantum* per i quali nel documento di consultazione (cfr. precedente punto 21) è stata proposta una quantificazione applicando il costo orario della manodopera per l'anno 2017 ai modelli di calcolo approvati per il 2014 (ed utilizzati anche ai fini delle relative valutazioni 2015-2016).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2016	2017 - delibera 104/17/CIR	AGCOM 2017	AGCOM 2017 vs OR 2016
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 29,08	€ 22,45	€ 23,74	-18,36%
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 48,93	€ 46,12	€ 48,69	-0,49%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 45,44	€ 40,41	€ 37,10	-18,35%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 71,21	€ 87,75	€ 70,87	-0,48%
Contributo fornitura 2 coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	€ 71,21	€ 87,75	€ 70,87	-0,48%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (senza NP)	€ 9,89	€ 7,59	€ 8,70	-12,03%
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (senza NP)	€ 14,65	€ 10,07	€ 12,06	-17,68%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	€ 180,43	€ 177,96	€ 177,96	-1,37%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	€ 22,46	€ 22,15	€ 22,15	-1,40%
Contributo per intervento di assurance in SLA plus	€ 229,08	€ 225,87	€ 225,87	-1,40%
Contatto con il quarto referente dell'operatore	€ 1,50	€ 1,48	€ 1,48	-1,58%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	€ 17,22	€ 16,98	€ 16,98	-1,39%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	€ 20,96	€ 20,67	€ 20,67	-1,38%
Contributo per fornitura a vuoto (on field) per servizio ULL e SLU	€ 31,89	€ 4,49	€ 4,49	-85,92%
Contributo per fornitura a vuoto (on call) per servizio ULL e SLU (*)	€ 5,86	€ 4,49	€ 4,49	-23,38%
Contributo per manutenzione a vuoto (on field) per servizio ULL e SLU	€ 71,12	€ 70,13	€ 70,13	-1,39%
Contributo per manutenzione a vuoto (on call) per servizio ULL e SLU (*)	€ 14,97	€ 14,76	€ 14,76	-1,40%
Contributo per trasloco esterno	€ 58,77	€ 58,01	€ 58,01	-1,30%
Contributo per cambio coppia al permutatore	€ 32,19	€ 31,80	€ 31,80	-1,21%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 25,59	€ 24,63	€ 23,74	-7,23%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 34,73	€ 30,51	€ 32,01	-7,83%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 38,01	€ 44,77	€ 35,27	-7,21%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 47,16	€ 56,53	€ 43,47	-7,82%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 9,95	€ 8,56	€ 10,02	0,70%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 13,16	€ 10,42	€ 12,54	-4,71%
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	€ 29,08	€ 22,45	€ 23,74	-18,36%
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	€ 17,97	€ 17,78	€ 17,78	-1,07%
Contributo per fornitura a vuoto (on field) per servizio di accesso condiviso	€ 31,89	€ 4,49	€ 4,49	-85,92%
Contributo per fornitura a vuoto (on call) per servizio di accesso condiviso (*)	€ 5,86	€ 4,49	€ 4,49	-23,38%
Contributo per manutenzione a vuoto (on field) per servizio ULL accesso condiviso	€ 71,12	€ 70,13	€ 70,13	-1,39%
Contributo per manutenzione a vuoto (on call) per servizio ULL accesso condiviso (*)	€ 14,97	€ 14,76	€ 14,76	-1,40%
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	€ 32,19	€ 31,80	€ 31,80	-1,21%
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	€ 9,89	€ 7,59	€ 8,70	-12,03%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso	€ 180,43	€ 177,96	€ 177,96	-1,37%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	€ 22,46	€ 22,15	€ 22,15	-1,40%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale SENZA portabilità del numero	€ 29,08	€ 22,45	€ 23,74	-18,36%
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	€ 12,15	€ 11,98	€ 11,98	-1,42%
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia	€ 22,46	€ 22,15	€ 22,15	-1,40%
Ripristino borchia	€ 63,64	€ 62,74	€ 62,74	-1,41%
Qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia (ULL/SLU/SA)	€ 7,49	€ 7,38	€ 7,38	-1,45%
Contributo massivo per passaggio da bitstream a ULL	€ 19,76	€ 19,49	€ 19,49	-1,36%

(*) applicabile dalla data di pubblicazione della delibera n. 653/16/CONS



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

III. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI SERVIZI DI ALIMENTAZIONE, CONDIZIONAMENTO E COLLOCAZIONE PER L'ANNO 2017

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

Servizi di alimentazione e condizionamento

25. Nell'ambito del documento in consultazione si richiama che, ai sensi dell'articolo 13 della delibera n. 623/15/CONS, i costi degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento ed i relativi costi di commercializzazione sono pari, per gli anni 2015-2017, a quelli approvati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014. L'Autorità approva, nell'ambito del presente procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento 2017, la componente relativa all'energia elettrica dei servizi di cui sopra sulla base delle fatture emesse da Telenergia nei confronti di Telecom Italia e relative, per l'offerta di riferimento in esame, all'anno 2016.
26. A tal riguardo, si evidenziava che il costo unitario per l'energia elettrica proposto da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2017, pubblicata il 28 luglio 2016, pari a **0,1579 €/kWh**, è stato calcolato dalla stessa sulla base dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti per il periodo gennaio–giugno 2016.
27. Tuttavia, nel corso delle attività pre-istruttorie di cui al presente procedimento, Telecom Italia ha fornito le fatture pagate verso il gestore Telenergia per l'approvvigionamento di energia elettrica e relative al periodo gennaio–novembre 2016, le quali mostrano un costo pari a **0,1603 €/kWh**. A tale ultimo riguardo, Telecom Italia ha rappresentato che la fattura relativa al mese di dicembre 2016 non sarà emessa in quanto verrà riassorbita nel successivo meccanismo di conguaglio che potrà essere effettuato anche a distanza di qualche anno (si tratta in ogni caso – ha evidenziato Telecom Italia – di importi che non inficiano significativamente sul valore complessivo del costo unitario dell'energia). Di tale conguaglio, una volta emessa la fatturazione, sarà cura di Telecom Italia tenerne conto nell'anno stesso di presentazione (anno x-1) ai fini del calcolo del costo unitario per la corrispondente OR (anno x).
28. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione, ha ritenuto, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, di approvare un costo dell'energia elettrica, per l'anno 2017, pari a **0,1603 €/kWh** (sulla base delle fatture disponibili nel 2016 e relative al periodo gennaio-novembre 2016). Si rilevava, in particolare, che sebbene il costo dell'energia elettrica risultante dalla fatture relative al periodo gennaio-novembre 2016 sia superiore del +1,52% rispetto a quanto inizialmente proposto da Telecom Italia sulla base delle fatture relative al periodo gennaio–giugno 2016, si ha una riduzione nel 2017 rispetto al 2016 del costo unitario dell'energia elettrica del circa 2,67%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

29. Alla luce di quanto sopra e considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, *lett. j)*, della delibera n. 623/15/CONS, i costi degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento ed i relativi costi di commercializzazione sono pari, per gli anni 2015-2017, a quelli approvati per il 2014, si ottengono i seguenti canoni annui (per modulo *standard* N3) dei servizi di alimentazione e condizionamento per l'anno 2017. Nella tabella che segue sono riportati, ai fini di un confronto, anche i corrispondenti canoni annuali approvati nel 2016 e la proposta di TI per il 2017.

	2016 (€/anno)	TI 2017 (€/anno)	AGCOM 2017 (€/anno)
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.614,55	2.554,94	2.575,98
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1.542,08	1.482,47	1.503,51
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	653,64	638,73	643,99
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	784,36	766,49	772,79
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.307,27	1.277,47	1.287,99
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	1.568,73	1.532,96	1.545,59
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	1.960,91	1.916,20	1.931,98
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	2.353,09	2.299,45	2.318,38
Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79	1.170,79	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	98,32	98,32	98,32
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.261,47	1.213,78	1.230,61
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	1.135,32	1.092,40	1.107,55
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	946,10	910,34	922,96
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	756,88	728,26	738,37
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	630,73	606,89	615,31
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	378,44	364,14	369,18
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	315,37	303,44	307,65
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46	106,46	106,46

Spazi, facility management e security

30. I costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management e security* sono pari, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 13, comma 2, *lett. k)*, della delibera n. 623/15/CONS, in continuità con quanto previsto per gli anni 2015 e 2016, ai valori approvati nell'ambito del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento 2014, riportati di seguito per completezza espositiva.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Canoni annui per il servizio di co-locazione	2014-2017
	€/anno/mq
Spazi	120,81
Facility Management	21,63
Security - Presidio	3,47
Security - Reception	1,84

Verifica degli altri servizi di co-locazione

31. Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che le condizioni economiche dei restanti servizi di co-locazione dipendenti essenzialmente (nella maggior parte dei casi) dal tempo impiegato a svolgere determinate attività e dal costo orario della manodopera, sono valorizzate, per l'anno 2017, considerando il costo orario della manodopera vigente in tale anno (44,29 €/h) e le tempistiche approvate ai fini delle condizioni economiche 2014 (e confermate anche ai fini dei prezzi 2015-2016). Laddove le condizioni economiche non dipendono dal costo della manodopera di Telecom Italia ma dai capitoli in essere, sono utilizzate, ai fini delle relative valorizzazioni, le evidenze risultanti da quest'ultimi. Di seguito sono riportate le specifiche valutazioni svolte dall'Autorità, nell'ambito del documento in consultazione, dei suddetti servizi per l'anno 2017.

- *Tabella 1* (gestione badge aziendali): 8,35 €/anno;
- *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): 77,21 €/anno;
- *Tabella 4* (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 88,58 €;
- *Tabella 4* (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,38 €;
- *Tabella 7* (intervento di ripristino): 230,31 €;
- *Tabella 7* (intervento a vuoto): 110,73 €;
- *Tabella 8* (costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 44,29 €/h;
- *Tabella 10* (attività di smontaggio per singolo modulo base):
 - Smontaggio telaio tipo N3/N1: 29,95 €;
 - Smontaggio cavi di bassa frequenza: 202,80 €;
 - Smontaggio cavi in f.o.: 77,57 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 11* (canone annuo per spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore): 120,81 €/m²;
- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): 708,64 €;
- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente, per centrali di piccole dimensioni): 354,32 €;
- *Tabella 11* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard):
 - Per modulo standard N3: 531,48 €/anno;
 - Per ogni ulteriore intervento in SLA standard: 177,16 €;
 - Per ogni intervento in SLA plus: 230,31 €.
- *Tabella 11* (servizio standard di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA standard, chiusura e rendicontazione: 66,44 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 44,29 €;
 - Per ogni ora di intervento che si protragga oltre l'orario base: 55,36 €.
- *Tabella 11* (servizio in SLA PLUS di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA plus, chiusura e rendicontazione: 99,65 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 44,29 €;
 - Per ogni ora di intervento oltre l'orario base: 66,44 €.
- *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di installazione/collaudo/manutenzione): 2.920,21 €;
- *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di progettazione e verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta realizzazione dell'impianto): 1.417,28 €;
- *Tabella 11* (costi per la verifica dei subappaltatori delle ditte di installazione e collaudo già in albo fornitori Telecom Italia): 1.281,48 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 11* (analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore per la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori): 885,80 €;
- *Tabella 11* (attività di verifica di rispetto delle norme di installazione e gestione degli spazi condivisi): 708,64 €;
- *Tabella 12* (servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 531,48 €/anno per modulo standard N3; 177,16 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*;
- *Tabella 12* (canone gestione delle scorte): 240,94 €/anno per modulo standard N3;
- *Tabella 13* (approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati): 1.062,96 € per subtelai;
- *Tabella 13* (progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede): 265,74 € per intervento;
- *Tabella 14* (coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell'Ambiente): 708,64 €/anno;
- *Tabelle 15, 16, 19 e 20* (costo orario della manodopera): 44,29 €/h;
- *Tabella 15* (condizioni economiche per collocazione armadio singolo):
 - Fornitura dello studio di fattibilità: 66,44 €;
 - Progettazione esecutiva e gestione dei lavori: 354,32 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - nuovo sito: 340,08 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - nuovo sito: 371,28 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) - nuovo sito: 470,08 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - ampliamenti: 296,40 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - ampliamenti: 327,60 €;
 - Fornitura, posa in opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia: 1.552,72 €;
 - Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia: 634,40 €.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 16* (condizioni economiche per CAMAT):
 - Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia: 305,60 €;
 - Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia: 177,16 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - nuovo sito: 340,08 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - nuovo sito: 371,28 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) - nuovo sito: 470,08 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - ampliamenti: 296,40 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - ampliamenti: 327,60 €;
 - Fornitura, posa in opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia: 1.552,72 €;
 - Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia: 634,40 €.
- *Tabella 17* (per ogni ordine CAMAT annullato): 66,44 €;
- *Tabella 17* (intervento a vuoto): 70,13 €;
- *Tabella 18* (condizioni economiche per il servizio di fornitura del *multioperator cabinet*):
 - Gestione amministrativa per ogni manifestazione di interesse nell'ambito di una procedura di annuncio: 88,58 €;
 - Gestione amministrativa per ogni preventivo nell'ambito di una procedura di annuncio: 708,64 €;
 - Realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo, per una lunghezza massima dello scavo di 13 m, costituite dai segmenti A2 e A3 (3 tubi Ø 125 mm + 1 tubo Ø 63 mm) e dal pozzetto OLO (cfr. Manuale delle Procedure, figura 7) e posa in opera per "conto terzi" - prodotto disponibile sul mercato alla data del primo annuncio: Purcell Systems - 1st proposal / FTTS Cabinet Type A": 3.810,40 €;
 - Realizzazione delle infrastrutture di raccordo oltre i 13 m (costo al metro): 107,22 €.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 22* (intervento correttivo): 177,16 €;
- *Tabella 22* (intervento a vuoto): 70,12 €;
- *Tabella 22* (intervento di ripristino su impianto obsoleto): 354,32 €;
- *Tabella 23* (studio di fattibilità per nuovi siti):
 - Amministrativo: 585,96 €;
 - Edile: 878,92 €;
 - Rete: 1.464,89 €.
- *Tabella 23* (studio di fattibilità per ampliamento siti):
 - Amministrativo: 585,96 €;
 - Edile: 878,92 €;
 - Rete:
 - Necessità di ampliamento impianti di climatizzazione e/o alimentazione: 336,91 €;
 - Richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori): 249,03 €;
 - Richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori): 190,89 €;
 - Richiesta accesso a cameretta “zero” (pozzetto): 292,98 €;
 - Richiesta coppie: 190,45 €;
 - Richiesta moduli per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione: 146,49 €.
- *Tabella 23* (studio di fattibilità per nuovi siti in *centrali di piccole dimensioni*): 1.464,89 €;
- *Tabella 25* (servizio di assistenza in centrale per l’effettuazione del sopralluogo): 132,87 € per singolo sopralluogo; 44,29 € per ora-uomo di sopralluogo comprensivo di spostamento.

Contributi UT di “disattivazione modulo N3”

32. Nell’ambito del documento in consultazione, si richiama che Telecom Italia ha previsto nell’OR di co-locazione 2017 (tabella 9), i seguenti contributi *una tantum* di *disattivazione modulo N3*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	Contributo
	(Euro)
Disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di una centrale	531,48
Disallestimento di uno spazio modulo N3	667,35

33. Al riguardo si richiamava altresì che, a seguito di una richiesta di un OAO di recesso/rinuncia/disattivazione/dismissione di un sito (ovvero di uno o più moduli di co-locazione N3 dell'OAO all'interno di una sala di una centrale), sono necessarie le seguenti attività:

- attività amministrative svolte da Telecom Italia di verifica e rispondenza contrattuale, tecnica e gestionale, nonché di aggiornamento di diverse banche dati. Al riguardo, si richiamava che Telecom Italia ha previsto un contributo di *disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di una centrale* (531,48 €) determinato considerando un tempo di attività pari a 12 ore. In particolare, si evidenziava che Telecom Italia ha rappresentato di effettuare, a seguito della ricezione della richiesta di disattivazione di moduli N3, le seguenti attività:
 - **Gestione richiesta di disattivazione formale (90 minuti):** l'*account manager* di Telecom Italia riceve e analizza la richiesta di disattivazione formale dall'OAO e gestisce il successivo scambio informativo tra OAO e Telecom Italia fino alla chiusura e rendicontazione della pratica; l'*account manager* invia la richiesta di disattivazione formale e le successive richieste informative alle funzioni interne di Telecom Italia per i riscontri in termini di tempi/processi di disattivazione e modelli da compilare;
 - **Analisi legale (60 minuti):** Telecom Italia verifica la congruità formale e contrattuale della richiesta, raccogliendo e verificando la documentazione contrattuale del sito, fornisce il supporto legale per tutta la durata del processo e ne fornisce riscontro all'*account manager* in caso di non congruità della richiesta;
 - **Analisi tecnica (90 minuti):** Telecom Italia verifica la completezza informativa e la corrispondenza nei database della richiesta in termini di tripletta anagrafica (centrale-sala-struttura di fila) per ogni modulo N3 oggetto della richiesta e ne fornisce riscontro all'*account manager* in caso di incompletezza o non corrispondenza; attiva le funzioni operative per le successive attività di verifica in campo circa gli spazi liberati e di aggiornamento dei dati nei vari sistemi aziendali nel rispetto della richiesta dell'OAO;
 - **Verifica in campo (90 minuti):** Telecom Italia verifica in campo l'effettiva liberazione degli spazi e l'eventuale presenza di materiali speciali di risulta;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- **Aggiornamento delle consistenze commerciali (150 minuti):**
l'amministratore di PATROCLO (Gestione del servizio di Colocazione) verifica la congruità tecnica della richiesta di disattivazione; analizza la corrispondenza sulla consistenza residua finale (moduli N3) rispetto alle coppie assegnate all'OAO per quella sala-centrale (1 N3-960 coppie come da OR):
 - se "ok", si registra la disattivazione a sistema attraverso l'uso del "codice univoco" indicato nella lettera di richiesta di disattivazione; invia la comunicazione interna alle altre funzioni competenti per proseguire con gli aggiornamenti della disattivazione;
 - se "not ok", invia la comunicazione alle funzioni interne che provvedono a formalizzare una comunicazione all'OAO di non congruenza;
 - **Aggiornamento delle consistenze fatturate (120 minuti):**
l'amministratore di fatturazione recepisce la disattivazione e provvede all'aggiornamento del *database* di fatturazione;
 - **Aggiornamento delle consistenze tecniche (120 minuti):**
l'amministratore tecnico recepisce la disattivazione e provvede all'aggiornamento dei *database* tecnici.
- attività di disallestimento di uno spazio modulo N3. Si tratta dei costi di disallestimento, allocabili al singolo modulo N3 dismesso, afferenti alle attività di dismissione/ridimensionamento degli elementi comuni (anche a più OAO) di una sala di una centrale, quali le Stazioni di Energia, Batterie e Climatizzazione, che si rendono necessarie a seguito della dismissione di un dato numero di moduli N3. Al riguardo, nell'ambito del documento in consultazione, si richiamava che Telecom Italia ha previsto un contributo *una tantum* di *disallestimento di uno spazio modulo N3* (667,35 €) pari al 57% della componente "*costi impianti e specifici OLO*" (1.170,79 €/anno) del canone del servizio di alimentazione in corrente continua. In particolare si evidenziava che Telecom Italia, nel corso delle attività istruttorie, ha rappresentato che poiché i costi per il disallestimento di uno spazio modulo N3 ed, in particolare, i costi di dismissioni di carattere tecnologico-infrastrutturale, relative alle stazioni di energia, batterie di accumulatori e impianti di climatizzazione, sono di non immediata standardizzazione, nell'offerta di co-locazione 2017 (in linea a quanto proposto negli anni passati) la stessa ha proceduto a stimare, sulla base dei listini per la fornitura a TI di Stazioni di Energia, Batterie e Climatizzazione, per ciascuna delle suddette voci, il peso percentuale medio dell'attività di "Smontaggio" rispetto al totale delle attività previste nei listini stessi. Pertanto, nell'ipotesi di avere sempre le suddetti 3 componenti, l'attività di "Smontaggio", nel suo complesso, è risultata (vedasi tabella che segue) essere pari al 57% rispetto al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

totale delle attività impiantistiche. Pertanto, nell'OR 2017 Telecom Italia ha proposto di applicare la suddetta percentuale del 57% alla componente “costi impianti e specifici OLO” (1.170,79 €/anno) del canone del servizio di alimentazione in corrente continua al fine di determinare il contributo *una tantum* per la dismissione del sistema di infrastrutture.

	Smontaggio
Stazioni di Energia	9%
Batterie	37%
Climatizzazione	11%
TOTALE	57%

34. A tale ultimo riguardo, nell'ambito del documento in consultazione, si richiamava che l'Autorità, nella delibera n. 653/16/CONS, ha evidenziato che, se la realizzazione degli impianti comuni di un sito è stata effettuata per allestire il sito di co-locazione sulla base di un certo numero di moduli N3, è ragionevole che Telecom Italia sia poi remunerata dei relativi costi di disallestimento quando una parte di tali moduli è dismessa. Resta, tuttavia, da valutare la modalità di calcolo di tali costi, ad esempio sulla base del costo della manodopera e del tempo impiegato a svolgere le pertinenti attività. Inoltre, tali costi dovranno essere ripartiti tra gli operatori che hanno dismesso i moduli N3 e che, con tale dismissione, hanno determinato la necessità di ridimensionamento del sito.
35. Si evidenziava, inoltre, che l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, si era riservata di svolgere ulteriori approfondimenti nel corso della presente consultazione pubblica di approvazione dell'OR 2017, ove affrontare sia il tema della valorizzazione di tali costi che la conseguente ripartizione tra gli operatori. Si ricordava, inoltre, che nelle more di tali approfondimenti, l'Autorità con delibera n. 653/16/CONS ha ritenuto che Telecom Italia non dovesse applicare alcun *contributo di disattivazione modulo N3* (disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di centrale, disallestimento di uno spazio modulo N3). Ciò premesso, nell'ambito del documento in consultazione di cui alla delibera n. 104/17/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato.

Preavviso per la disattivazione del servizio di co-locazione

36. Nell'ambito del documento in consultazione, si richiamava che Telecom Italia ha previsto nell'OR di co-locazione 2017 (analogamente a quanto previsto nell'OR di co-locazione 2016) che “*nel caso in cui l'Operatore richieda la disattivazione del servizio di colocazione quest'ultimo si impegna a comunicare il recesso/rinuncia/disattivazione/dismissione con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data prevista per il recesso/rinuncia/disattivazione/dismissione. In caso in cui il termine sopra riportato non venga rispettato, l'Operatore provvederà a pagare una somma pari a sei mesi di canone*”. Si richiamava altresì che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, preso atto delle osservazioni del mercato¹⁵, ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti nel corso del presente procedimento di approvazione OR 2017. Nelle more, l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia possa al più ribaltare, sull'OAO richiedente la disattivazione del servizio di co-locazione, quei costi incrementali dalla stessa sostenuti a causa del mancato rispetto del preavviso di cui sopra, purché documentati.

37. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito del documento in consultazione, osservava che, secondo la formulazione proposta da Telecom Italia, nel caso in cui un OAO cessasse un modulo con un ritardo, ad es. di 30 gg rispetto al preavviso, sarebbe comunque tenuto a pagare a Telecom Italia i canoni di co-locazione per ulteriori 6 mesi sebbene non usufruisca più dei relativi servizi. Si evidenziava, quindi, che tale previsione non è equa. Anche il richiamo fatto da Telecom Italia agli *standard* applicati dalle compagnie di *Real Estate* appariva non corretto atteso che, nel caso di specie, trattasi di spazi condivisi da più OAO e che non è detto che l'OAO abbandoni il sito ma potrebbe semplicemente richiedere di dismettere solo uno dei suoi moduli ivi presenti. Ciò detto l'Autorità, nell'ambito del documento in consultazione, ha ritenuto che una possibile procedura, da seguire nel caso in cui l'operatore richieda la disattivazione di uno o più moduli di co-locazione, possa essere la seguente:
1. gli OAO intenzionati a richiedere la disattivazione di uno o più moduli all'interno di una sala di centrale sono tenuti a comunicarlo tempestivamente a Telecom Italia;
 2. a seguito di tale comunicazione gli OAO dovranno provvedere allo smontaggio/smaltimento dei telai e cavi (o a richiedere l'attività di smontaggio a Telecom Italia che in tal caso potrà addebitare i relativi costi di cui alla tabella

¹⁵ Si richiama, in particolare, che nel corso delle attività istruttorie di cui alla delibera n. 653/16/CONS, Telecom Italia ha rappresentato al riguardo i seguenti due aspetti tra loro concorrenti. Il primo aspetto è civilistico in quanto il servizio è inquadrabile nell'ambito di un rapporto di locazione di spazio industriale a fini commerciali, relativamente al quale Telecom Italia applica le condizioni normalmente applicate in tale contesto di mercato (locazione di spazi ad uso industriale). Infatti, la durata del preavviso richiesta è in linea con i normali *standard* applicati dalle compagnie che si occupano di fornire servizi di *Real Estate*. Il secondo aspetto riguarda la fornitura dei servizi. In tali spazi, Telecom Italia fornisce una serie di altri servizi (ad es. climatizzazione, *facility management* e *security*) per il cui ridimensionamento, conseguente ad una cessazione del servizio, devono prevedersi attività complesse che richiedono tempi congrui. Tali attività prevedono, per l'ottimizzazione dei costi, la stipula di convenzioni a livello industriale che non sono modificabili in breve termine. Pertanto, un'eventuale variazione di quanto in esse previsto conseguente ad una scelta non posta in essere da Telecom Italia stessa, deve prevedere un termine congruo per consentire a TI di poter modificare le proprie richieste a livello di fornitura all'ingrosso con termini almeno paragonabili alla durata delle convenzioni stipulate (di solito annuali).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10 dell'OR di co-locazione *Contributi una tantum per attività di smontaggio per singolo modulo base*) ed a provvedere allo smaltimento dei rifiuti;

3. una volta che l'OAO avrà liberato le risorse per i moduli da cessare, potrà inviare a Telecom Italia, con un preavviso di almeno **10 gg** solari, una specifica comunicazione indicando la data di effettiva cessazione a partire dalla quale Telecom Italia non applicherà più i canoni mensili (spazi, alimentazione e condizionamento) se non quelli a scadere nel mese corrente;
4. Telecom Italia, a seguito di quest'ultima comunicazione degli OAO, fatturerà, fatti salvi gli approfondimenti di cui sopra (precedenti punti 32-35), i contributi *una tantum* di disattivazione modulo N3 (disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di centrale, disallestimento di uno spazio modulo N3).

Ciò premesso, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione ai servizi di co-locazione.

Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

Le considerazioni degli OAO

Servizi di alimentazione, condizionamento, spazi, facility management e security

D.54 Gli OAO intervenuti nel corso della consultazione non hanno sollevato, circa i costi degli spazi, dei servizi di alimentazione e condizionamento, particolari rilievi.

Contributi UT di “disattivazione modulo N3”

D.55 Gli OAO ritengono eccessivo il costo (531,48 €), corrispondente a 12 h lavorative, previsto da Telecom Italia per la disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di una centrale. Un OAO, in particolare, ritiene congruo un contributo non superiore a circa 184 € determinato sulla base di un tempo non superiore a 4,2 h¹⁶. Si ritiene, altresì, che nulla debba essere dovuto per le dismissioni già avvenute negli anni precedenti.

¹⁶ Al riguardo, l'OAO riporta quanto segue: i) i 90 minuti considerati da TI per la *gestione richiesta di disattivazione formale* e 60 minuti per l'*analisi legale* risultano eccessivi in quanto la documentazione trasmessa dall'OAO in una richiesta di disattivazione risulta essere ben standardizzata (si evidenzia, al riguardo, che l'OAO è tenuto a compilare uno specifico modulo pre-definito e quindi non occorre una dettagliata analisi da parte di TI) e prettamente tecnica (quindi l'analisi legale appare poco appropriata), a tal riguardo secondo l'OAO è congruo considerare un tempo complessivo pari al più ad 1 h; ii) i 90 minuti considerati da TI per l'*analisi tecnica* e di 90 minuti per le *verifiche in campo* risultano anch'essi eccessivi in quanto trattasi di attività svolte per lo più da remoto consultando appositi DB (si ritiene che le verifiche in campo non siano necessarie se non in casi eccezionali), a tal riguardo l'OAO ritiene congruo considerare un tempo complessivo pari al più a 2h; iii) i 150 minuti considerati da TI per l'*aggiornamento consistente commerciali* risultano eccessivi in quanto il sistema Patroclo non è più utilizzato, ma viene usato il sistema



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.56 Con riferimento al contributo di *disallestimento di uno spazio modulo N3*, gli OAO intervenuti nel corso della consultazione pubblica hanno rappresentato quanto segue:

- Alcuni OAO, nel ribadire quanto già rappresentato nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR 2015-2016, hanno evidenziato che il contributo di *disallestimento di uno spazio modulo N3* non debba essere considerato unitariamente in quanto la dismissione di un singolo (o più moduli) N3 da parte di un operatore non comporta, se richiesto singolarmente, alcuna attività di dismissione. Pertanto, secondo tali OAO, eventuali contributi potrebbero essere applicati solo a valle della dismissione dell'ultimo modulo attivo all'interno del sito di co-locazione. Ciò premesso, tali OAO hanno richiesto di non definire alcun contributo *ad hoc ex-ante*, ma di rimandare un'eventuale valorizzazione e ripartizione dei costi ad uno specifico tavolo tecnico.
- Altri OAO, invece, hanno evidenziato che il costo previsto per le attività di *disallestimento di uno spazio modulo N3* non debba essere imputato più volte nel caso in cui la dismissione riguardi più spazi modulo nello stesso sito se la dismissione viene richiesta nell'ambito di un'unica richiesta di disallestimento. In tal caso, infatti, si ritiene che le attività che Telecom Italia deve effettuare per la gestione della richiesta siano le stesse sia che si tratti di un solo modulo sia che si tratti di più moduli. Tali OAO hanno pertanto richiesto che il costo previsto per le attività di disallestimento, opportunamente ridotto, sia imputato una sola volta per sito e non per singolo modulo N3.
- Un OAO ritiene che il contributo per il *disallestimento di uno spazio modulo N3* (667,35 €), ottenuto da Telecom Italia applicando la percentuale del 57% al “costo impianti e specifici OLO” del canone del servizio di alimentazione in corrente continua, a remunerazione dei *costi sostenuti per le dismissioni di carattere tecnologico relative, ad esempio, a Stazioni di Energia* (stimati nel 9% delle relative attività di predisposizione impianti), *Batterie* (37%) e *Climatizzazione* (11%), sia

Polo più flessibile ed efficiente, per cui secondo l'OAO è congruo considerare un tempo pari al più a 30 minuti (si evidenzia peraltro che tale attività dovrebbe, nell'attuale contesto di migrazione verso servizi VULA, essere svolta da TI solo in via residuale nei casi di effettiva saturazione delle coppie in rame su una data centrale); iv) i 120 minuti considerati da TI per l'*aggiornamento delle consistente fatturate*, secondo l'OAO, non occorrono in quanto il sistema di fatturazione (NWS) è automaticamente sincronizzato con Polo per cui non vi è alcuna attività operativa; v) i 120 minuti considerati da TI per l'*aggiornamento delle consistente tecniche* risultano eccessivi in quanto, secondo l'OAO, a tal fine risultano necessarie le attività di eliminazione di uno o più moduli per singola centrale dal tool SIGRA per un tempo pari al più a 20 minuti e l'aggiornamento del DB spazi on Line per ulteriori 20 minuti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eccessivo. Valori più congrui si ritengono essere pari a circa 117 €¹⁷. In particolare, l'OAO ha rappresentato quanto segue: i) per le stazioni di energia si concorda con un costo di dismissione (in linea a quanto proposto dalla stessa Telecom Italia) pari a circa il 9% del costo impianti del servizio di alimentazione; ii) per le batterie non occorre alcuna attività di dismissione in quanto vi è impossibilità tecnica a praticare una parziale riduzione delle stringhe di batterie (ne consegue, atteso che il pacco batterie viene tipicamente dimensionato in fase di progettazione con un'ipotesi di centrale a pieno carico, che, in caso di disattivazione di uno o più moduli N3, si ha un beneficio in termini di autonomia energetica qualora occorra un *fault* della rete elettrica); iii) per la climatizzazione, si ritiene congruo un costo di dismissione pari all'11% non del costo impianti del servizio di alimentazione ma di quello del servizio di climatizzazione. In ogni caso, l'OAO ritiene che eventuali contributi non possano essere applicati per le dismissioni già avvenute negli anni precedenti.

- D.57 Alcuni OAO, in linea generale, nell'evidenziare che i contributi di *disattivazione modulo N3* rappresentano una barriera che disincentiva gli operatori a passare da servizi *legacy* a nuovi servizi NGA che comportano una razionalizzazione delle risorse di colocazione già richieste per il servizio ULL, richiedono l'eliminazione di tali contributi o, in via secondaria, una sensibile riduzione degli stessi.

Preavviso per la disattivazione del servizio di co-localizzazione

- D.58 Alcuni OAO, nel concordare con la procedura proposta dall'Autorità in consultazione, ribadiscono che nulla debba essere dovuto per le dismissioni già avvenute negli anni precedenti e nel corso del 2017.

Contributi per studi di fattibilità per servizi di co-localizzazione

- D.59 Alcuni OAO evidenziano che, a seguito delle richieste da parte degli OAO dei servizi di co-localizzazione (ad es. raccordi per l'attivazione del *kit* VULA o accesso da cameretta zero), Telecom Italia richiede i costi per uno studio di fattibilità con conseguente impatto economico ed allungamento dei tempi di fornitura del servizio. Al riguardo si ritiene, in ottica di efficienza, che la procedura per la richiesta dei suddetti servizi di co-localizzazione non debba prevedere alcuna preventiva fattibilità tecnica, nel senso che l'OAO dovrebbe poter richiedere direttamente un servizio di co-localizzazione e, solo nel caso in cui in fase di *delivery* si riscontrino delle criticità che richiedono un intervento specifico, prevedere una specifica segnalazione da parte di Telecom Italia all'OAO e la conseguente gestione del caso direttamente sul campo. Tale procedura - evidenziano gli OAO - avrebbe l'effetto positivo di accorciare i tempi di espletamento delle richieste di co-localizzazione ed eliminare un

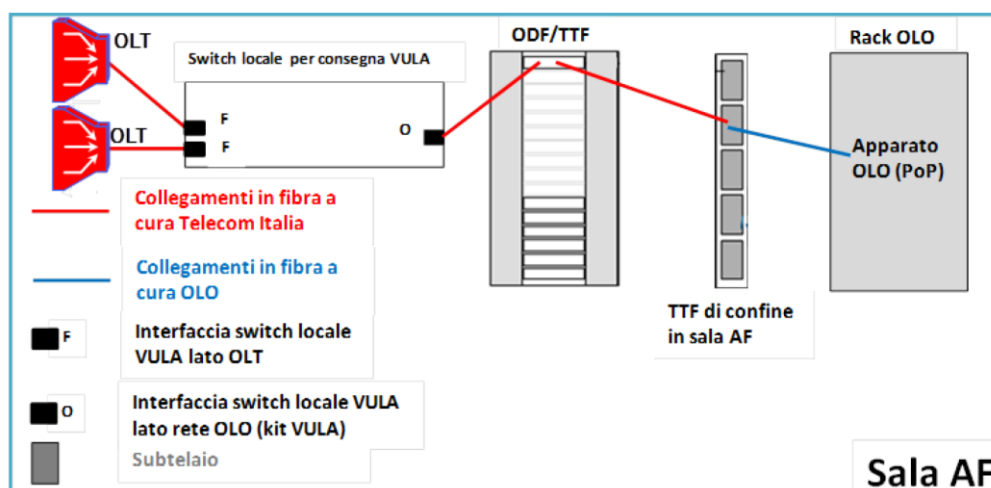
¹⁷ 9%*1170,79+11%*106,46.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contributo non sempre dovuto in quanto relativo ad attività per lo più automatizzate o già remunerate da altre componenti di costo.

D.60 Sempre a tal riguardo, un OAO evidenzia che nel caso di raccolta VULA con PoP dell'OAO in co-locazione virtuale in sala AF, Telecom Italia richiede uno studio di fattibilità di 895,71 €¹⁸, peraltro pari a quello richiesto per analisi molto più complesse¹⁹, per il raccordo tra il PoP OLO e il TTF di confine (vedasi figura che segue), quando al riguardo non occorre alcuna preventiva verifica di fattibilità se non verificare la semplice disponibilità di posizioni sul TTF di confine. Si richiede, pertanto, che nella suddetta fattispecie non sia richiesto alcun costo per lo studio di fattibilità.



Le considerazioni di Telecom Italia

D.61 Per quanto riguarda le condizioni economiche degli “*altri servizi di collocazione*”, Telecom Italia rappresenta quanto segue:

- Tabella 4 (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): Telecom Italia ritiene che nelle valutazioni di tale contributo (stimato dall'Autorità in 7,38 € sulla base di 10 minuti di attività) si debba tenere conto anche dello spostamento del tecnico per un ulteriore tempo di 60 minuti;
- Tabella 10 (attività di smontaggio per singolo modulo base): non è riportata la penale a carico dell'OAO inadempiente per abbandono rifiuti per modulo standard N3 (600x300x2.200 mm), pari a 250,00 Euro per mese di inadempienza;

¹⁸ 587,35 € per la parte amministrativa; 308,36 € per la richiesta prolungamento accesso in fibra ottica, e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF, e/o raccordi interni in fibra ottica tra Operatori.

¹⁹ Quali quelle di raccordi ottici tra sale diverse, ove va analizzata anche la realizzabilità dei cablaggi ottici, o per il prolungamento d'accesso in fibra ottica tra centrali ove, in aggiunta, va analizzato anche la disponibilità del tracciato di fibra ottica in uscita ed in ingresso alle centrali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Tabella 23 (studio di fattibilità per ampliamento siti) - Rete: Telecom Italia evidenzia che nell'OR 2017 pubblicata il 28 luglio 2016, i seguenti contributi:
 - richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori);
 - richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori);sono stati valutati sulla base di un'errata tempistica delle attività associate. Pertanto, Telecom Italia chiede che nell'OR 2017 vengano ripristinate le tempistiche delle attività associate ai due suddetti contributi approvati per l'OR 2016, che sono uguali tra loro, rivalutandole sulla base del costo della manodopera 2017.

D.62 Con riferimento ai “*contributi una tantum di disattivazione modulo N3*”, Telecom Italia evidenzia, in via preliminare, quanto segue:

- già con l'approvazione dell'OR 2014 (delibera n. 169/15/CIR), l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso del procedimento di approvazione delle OR 2015 e OR 2016; pertanto Telecom Italia, in attesa dell'approvazione delle OR 2015 e OR 2016, non ha applicato tali contributi nel 2014;
- successivamente, con l'approvazione delle OR 2015 e OR 2016 (delibera n. 653/16/CONS), l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso del procedimento di approvazione dell'OR 2017; pertanto Telecom Italia, in attesa dell'approvazione dell'OR 2017, ha continuato a non applicare tali contributi né nel 2015 né nel 2016.

Alla luce di quanto sopra, Telecom Italia chiede che, una volta approvati i “*contributi una tantum di disattivazione modulo N3*” di cui alla tabella 9 delle OR 2014-2017, questi vengano applicati retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2014.

D.63 Con particolare riferimento alle considerazioni degli OAO di cui al punto D.55, Telecom Italia rappresenta quanto segue:

- i 90 minuti per la *gestione richiesta di disattivazione formale* sono relativi all'insieme di tutte le attività che l'*account manager* di Telecom Italia svolge a fronte di richieste di disattivazione che, nonostante essere ben standardizzate, sono effettuate dagli OAO, il più delle volte, in maniera incompleta e non con il modello *standard* predisposto. A fronte di tali richieste, l'*account manager* è tenuto alla verifica interna con le altre funzioni di Telecom Italia competenti (legale, regolatorio, marketing, valorizzazione, tecniche). Si evidenzia, tra l'altro, che le riunioni per le verifiche interne e gli scambi informativi con l'OAO, fino alla chiusura e rendicontazione della pratica, sono particolarmente numerosi e svolti sia tramite comunicazioni formali scritte sia via *mail*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i 60 minuti per l'*analisi legale* sono relativi allo svolgimento di una serie di specifiche attività che vengono svolte dalla funzione legale di TI, pertanto l'analisi legale non è "*poco appropriata*", come sostenuto dagli OAO, ma è "*sempre necessaria*" per le caratteristiche intrinseche del servizio di collocazione. Di seguito sono descritte le attività più rilevanti. Ad ogni dismissione è necessario eseguire un'analisi dei seguenti contratti (documenti cartacei caricati dall'OAO su sistema POLO) che sono sottoscritti dall'OAO per l'adesione:
 - specifico contratto di sito, per ogni OAO, stipulato alla prima richiesta di uno o più moduli nel sito di interesse;
 - uno o più specifici contratti di fornitura stipulati, per ogni sito e per ogni OAO, ad ogni richiesta di ampliamento di uno o più moduli.

Telecom Italia verifica, in particolare, per lo specifico OAO richiedente la dismissione e per lo specifico sito, se la richiesta di dismissione dell'OAO è coerente con il "quadro" contrattuale in essere. Inoltre, Telecom Italia verifica la coerenza di tutti i dati di tipo societario dell'OAO, riportati dall'OAO nella richiesta, anche con quanto eventualmente lo stesso OAO ha comunicato a Telecom Italia a seguito di variazioni societarie. Telecom Italia deve anche verificare gli eventuali obblighi contrattuali in essere, in relazione ai rapporti con il proprietario del sito e di conseguenza predisporre comunicazioni formali scritte, ad esempio, alla vigilanza (*security*) del sito per variazioni dei permessi di ingresso e alla proprietà per la restituzioni di spazi liberati (casi di completa liberazione degli spazi). Infine, ad una richiesta di dismissione, parziale o totale, corrisponde quasi sempre una risposta formale scritta da Telecom Italia predisposta dalla funzione legale a chiusura dell'attività, anche per contro dedurre eventuali osservazioni che l'OAO ha rappresentato a Telecom Italia con una o più comunicazioni scritte (lettere formali/mail);

- i 90 minuti per l'*analisi tecnica* sono relativi ad attività svolte sia consultando appositi *database* di Telecom Italia, sia eventualmente effettuando un sopralluogo sul sito dell'OAO. In particolare, Telecom Italia verifica la completezza informativa e la corrispondenza nei database della richiesta dell'OAO in termini di tripletta anagrafica (centrale-sala-struttura di fila) per ogni modulo N3 oggetto della richiesta e ne fornisce riscontro all'*account manager* nel caso di incompletezza o non corrispondenza. Nel caso in cui l'OAO, contattato dall'*account manager*, non completi l'informazione o confermi la non corrispondenza, Telecom Italia effettua un sopralluogo tecnico sul sito dell'OAO oggetto della richiesta di disattivazione per una verifica in campo. Al termine delle suddette verifiche, sui database e in campo, viene comunicato all'*account manager* che la disattivazione tecnica può essere avviata;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i 90 minuti per le *verifiche in campo* sono relativi alle verifiche in campo che il tecnico di Telecom Italia deve effettuare presso il sito dove l'OAO ha richiesto la disattivazione di uno o più moduli, che possono essere anche distribuiti su più sale della stessa centrale. Tali controlli sono sempre necessari in quanto Telecom Italia deve accertare che l'OAO abbia adempiuto alla effettiva liberazione degli spazi in collocazione da apparati, telai, cavi di terminazione rame/fibra ottica/coax, strisce IDC, scatole e carta, altri materiali speciali di risulta, ecc., ed eventualmente della cameretta zero, redigendo apposita nota. In caso di inadempienza dell'OAO, a seguito della verifica in campo, il tecnico di Telecom Italia avvia le successive attività di *smontaggio del telaio nonché dei cavi di bassa frequenza e/o in fibra ottica* lasciati dall'operatore, come previsto nell'OR vigente;
- i 150 minuti per l'*aggiornamento consistenze commerciali* sono relativi all'aggiornamento delle risorse assegnate all'OAO nel sistema Patroclo. Si precisa che Patroclo e Patroclo per OLO (POLO) sono lo stesso sistema, cambia solo l'interfaccia lato OAO in quanto ogni OAO vede su POLO solo le proprie risorse, quelle a lui assegnate, mentre Patroclo è l'interfaccia TIM-Wholesale che vede ed opera sulle risorse che vengono richieste e assegnate a tutti gli OAO. Pertanto, quanto affermato dagli OAO "... il sistema Patroclo non è più utilizzato, ma viene usato il sistema Polo più flessibile ed efficiente ..." non corrisponde alla realtà;
- i 120 minuti per l'*aggiornamento delle consistenze fatturate*, tenuto conto degli automatismi esistenti tra Patroclo e il sistema di fatturazione, sono relativi alle seguenti ulteriori attività operative di *fatturazione*:
 - elaborazione delle note di credito da calcolare agli OAO dalla data di rinuncia fino all'ultima fattura emessa (fatturazione a canone anticipato);
 - valorizzazione del contributo di dismissione e conseguente fatturazione;
 - valorizzazione delle condizioni economiche previste nell'OR vigente per le attività di *smontaggio del telaio nonché dei cavi di bassa frequenza e/o in fibra ottica*, in caso di inadempienza o di specifica richiesta dell'OAO;
- i 120 minuti per l'*aggiornamento delle consistenze tecniche* sono relativi alle attività di aggiornamento e verifica del sistema SIGRA e del DB Spazi. In particolare, l'amministratore tecnico aggiorna la documentazione in SIGRA del nuovo stato delle risorse assegnate all'OAO, tenuto conto di quelle per cui è stata richiesta la disattivazione, in termini di posizioni telaio, ripartitori di confine e permutatore urbano con relativa nuova occupazione dei livelli, pone nello stato disattivato tutti i raccordi che l'OAO ha richiesto di disattivare (b.f., A.F. e/o fibra ottica). Successivamente verifica che i dati inseriti siano correttamente veicolati verso il DB Spazi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.64 Con particolare riferimento alle considerazioni degli OAO di cui al punto D.56, Telecom Italia evidenzia che il costo di “*Disallestimento di uno spazio modulo N3*” (667,35 €) è commisurato alla percentuale del 57% del “costo impianti e specifici OLO” del canone del servizio di alimentazione in corrente continua, quale remunerazione dei costi sostenuti per le dismissioni di carattere tecnologico correlate ad “*uno spazio modulo N3*” e non determinato da attività che Telecom Italia “*deve effettuare per la gestione della richiesta*”, che invece trattasi delle attività del contributo di “*Disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di una centrale*”. Ciò premesso, Telecom Italia evidenzia che i costi in oggetto si riferiscono a quanto viene sostenuto per alienare gli *asset* a fine vita. Tali costi sono ricavati attraverso stime relative alle dismissioni (fattore taglie). Le dismissioni non possono prescindere dal degrado funzionale e comunque dalla garanzia della continuità. Specificatamente alle Batterie, la vita media si attesta a circa 9 anni, che è paragonabile al tempo medio di fruizione del servizio da parte OAO. Pertanto, Telecom Italia reputa corretti i costi di dismissione esposti nell'OR vigente, in ragione del fatto che gli *asset* non potranno essere recuperati neanche parzialmente e che Telecom Italia dovrà anche sostenere i costi di dismissione. Stessa considerazione viene fatta per Climatizzazione e Stazioni di Energia, tenuto conto che per questi apparati la percentuale applicata è inferiore a quella delle Batterie, in relazione alla maggiore vita media dell'*asset*.
- D.65 Con riferimento alla procedura di “*preavviso per la disattivazione del servizio di collocazione*” proposta dall'Autorità in consultazione, Telecom Italia propone quanto segue:
- a) **Per l'esecuzione dei punti 1 e 2 di cui alla procedura proposta in consultazione:** gli OAO effettueranno una comunicazione di “*richiesta di dismissione risorse di collocazione*”, da inviarsi alla struttura *Sales di Wholesale Marketing* di Telecom Italia, tramite uno specifico “*Modulo richiesta di dismissione risorse di collocazione*” con un anticipo, sulla data di completamento dello smontaggio, di:
 - a) 15 giorni solari se lo smontaggio e lo smaltimento è a cura degli OAO stessi;
 - b) 45 giorni solari per spazi fino a 10 moduli N3 di occupazione se lo smontaggio è richiesto a cura di Telecom Italia.
 - b) **Per l'esecuzione del punto 3 di cui alla procedura proposta in consultazione:** al completamento delle attività di smontaggio/smaltimento, gli OAO effettueranno una comunicazione di “*completamento dismissione risorse di collocazione*”, da inviarsi alla struttura *Sales di Wholesale Marketing* di Telecom Italia, tramite uno specifico “*Modulo completamento dismissione risorse di collocazione*”, con un anticipo, sulla data di richiesta di decorrenza del recesso, di 10 giorni solari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c) **Per l'esecuzione del punto 4 di cui alla procedura proposta in consultazione:** ricevuta la comunicazione di “*completamento dismissione risorse di collocazione*”, Telecom Italia:

- procederà alla verifica dell'effettivo completamento delle attività di smontaggio (se a carico OAO) e di smaltimento (sempre a carico OAO);
- in caso di accertata inadempienza di quanto al punto precedente, Telecom Italia provvederà ad effettuare un sollecito agli OAO;
- trascorsi 10 giorni lavorativi dal sollecito di cui al punto precedente, Telecom Italia provvederà:
 - (se necessario) allo smontaggio di telai e cavi di bassa frequenza e/o in fibra ottica lasciati dall'OAO alle condizioni economiche previste nell'OR vigente;
 - all'addebito della penale prevista nell'OR vigente, per il mancato smaltimento.

D.66 Con particolare riferimento alle considerazioni degli OAO di cui ai punti D.59-D.60, Telecom Italia evidenzia che l'offerta “A Listino” per i contributi di allestimento e/o ampliamento dei siti dell'OR in vigore già prevede l'azzeramento dello SdF nei seguenti casi:

- richiesta “BASE” (0,00 €): quando l'OAO effettua un ordine di co-locazione, sia di nuovo ingresso che di ampliamento spazi in sala e/o al permutatore, su sale già aperte al servizio e con risorse di collocazione disponibili. In questo caso, non essendo necessario lo SdF, si riducono i tempi di espletamento delle richieste di co-locazione e si elimina il contributo per lo SdF. Questa situazione è coerente con quanto richiesto dagli OAO;
- richiesta “SPECIALE ex BASE” (0,00 €): quando Telecom Italia accerta “on field” che per una Richiesta “BASE” dell'OAO si rende necessario eseguire uno Studio di Fattibilità. In questo caso è necessario lo SdF ma il contributo per lo SdF non è dovuto. Anche questa situazione è coerente con quanto richiesto dagli OAO.

Lo Studio di Fattibilità viene invece fatturato all'OAO nei seguenti casi:

- richiesta “SPECIALE” (per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP): quando l'OAO effettua un ordine di raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP;
- richiesta “SPECIALE” (per accesso da cameretta “zero”): quando l'OAO effettua un ordine di accesso a cameretta “zero”;
- richiesta “SPECIALE” (comprensiva di richieste per accesso da cameretta “zero” e per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP): quando l'OAO effettua un ordine di collocazione, sia di nuovo ingresso che di ampliamento in collocazione FISICA o VIRTUALE, su sito non aperto alla collocazione e/o con risorse insufficienti a soddisfare la richiesta dell'OAO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia evidenzia che l'esecuzione dello SdF è funzionale al processo di collocazione in quanto, ad esempio per i casi di richiesta di un nuovo raccordo, in SIGRA viene verificata la disponibilità delle posizioni dei subtelai in entrambe le sale di collegamento del raccordo per la sua realizzazione:

- se disponibili, il tecnico di *Network* **prenota-riserva la risorsa all'OAO richiedente**. Tale prenotazione rimane in attesa fino all'accettazione dell'offerta Commerciale. A valle dell'accettazione dell'offerta commerciale da parte dell'OAO, Telecom Italia procede con l'ordine dei subtelai per l'installazione da *Network*;
- se non disponibili, **si avvia l'attività di predisposizione di un nuovo TTF**.

Nel caso di raccolta VULA con PoP dell'OAO in collocazione virtuale in sala AF, il processo di fattibilità è limitato ad un solo subtelaio. In particolare, per questo elemento l'operatore dovrà richiedere su POLO un raccordo interno di centrale specificando che si tratta di "solo cassetto/subtelaio".

Le conclusioni dell'Autorità

Servizi di alimentazione, condizionamento, spazi, facility management e security

D.67 Con riferimento ai servizi in oggetto l'Autorità, non essendo emerse nel corso della consultazione pubblica evidenze tali da indurre ad un cambiamento di orientamento (cfr. punto D.54), ritiene di confermare le valutazioni per l'anno 2017 svolte nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 104/17/CIR (precedenti punti 25-30).

Verifica degli altri servizi di co-locazione

D.68 Con riferimento alle considerazioni di Telecom Italia di cui al precedente punto D.61, l'Autorità rappresenta quanto segue:

- *Contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica* (di cui alla tabella 4 dell'OR 2017): circa la considerazione di Telecom Italia secondo cui nelle valutazioni di tale contributo (stimato dall'Autorità in 7,38 € sulla base di 10 minuti di attività) si debba tenere conto anche dello spostamento del tecnico per un ulteriore tempo di 60 minuti, l'Autorità ritiene, peraltro in linea alle valutazioni svolte negli anni passati, di confermare gli orientamenti preliminarmente espressi, atteso che tale attività può essere svolta, laddove possibile, da remoto o, quando è richiesto uno spostamento del tecnico, essere svolta contemporaneamente ad altre attività da effettuarsi in centrale;
- *Attività di smontaggio per singolo modulo base* (di cui alla tabella 10 dell'OR 2017): circa la considerazione di Telecom Italia secondo cui nell'elenco dei contributi di cui alla tabella 10 non è riportata la penale a carico dell'OAO inadempiente per abbandono rifiuti per modulo standard N3 (600x300x2.200 mm), pari a 250,00 Euro per mese di inadempienza, l'Autorità, nel rilevare tale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dimenticanza, ritiene di integrare le valutazioni di cui al documento in consultazione inserendo la suddetta penale, con decorrenza a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera, che si ritiene congrua al fine di incentivare gli OAO a provvedere quanto prima allo smaltimento dei rifiuti;

- *Studio di fattibilità per ampliamento siti – Rete* (di cui alla tabella 23 dell'OR 2017): circa la considerazione di Telecom Italia secondo cui i contributi per *richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori)* e *richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori)* sono stati valutati dalla stessa, nell'ambito dell'OR 2017, sulla base di un'errata tempistica delle attività associate, l'Autorità, nel prendere atto di quanto rappresentato da Telecom Italia, rimanda al successivo punto D.77.

Contributi UT di “disattivazione modulo N3”

D.69 L'Autorità, in via preliminare, rileva in relazione alla decorrenza delle condizioni economiche dei “*contributi una tantum di disattivazione modulo N3*”, che, da un lato, Telecom Italia (precedente punto D.62) richiede una decorrenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2014 (ovvero dalla relativa iniziale introduzione in offerta di riferimento) e, dall'altro, gli OAO richiedono che nulla debba essere dovuto per le dismissioni già avvenute negli anni precedenti e nel corso del 2017. Al riguardo, si richiama altresì che l'Autorità con delibera n. 653/16/CONS ha ritenuto, nelle more degli approfondimenti resesi necessari a seguito dell'introduzione da parte di Telecom Italia dei suddetti nuovi contributi, che la stessa non dovesse applicare alcun *contributo di disattivazione modulo N3* (disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di centrale, disallestimento di uno spazio modulo N3). Ciò premesso l'Autorità, al fine di limitare l'impatto con effetto retroattivo relativo all'introduzione dei suddetti nuovi contributi, atteso peraltro che la numerosità delle richieste di “*disattivazione modulo N3*” verificatesi nel corso degli ultimi anni non è stata particolarmente elevata, ritiene opportuno far decorrere l'applicazione dei suddetti contributi a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera. Per quanto specificatamente riguarda le relative condizioni economiche si rimanda ai successivi punti D.70 e D.71-D.72.

D.70 In relazione al contributo di *disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di una centrale*, posto in OR 2017 pari a 531,48 € sulla base di un tempo di attività di 12 h, l'Autorità alla luce degli approfondimenti svolti e degli ulteriori chiarimenti forniti da Telecom Italia alle osservazioni degli OAO (punti D.55 e D.63) ritiene, in ottica di efficientamento delle attività e dei costi sottostanti, che tale contributo possa essere valorizzato considerando un tempo di attività complessivamente efficientato del 10% (pari a 10,8 h). Ne segue un valore di tale contributo pari a **478,33 €** (a fronte di 531,48 € proposto da TI) applicabile,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per quanto premesso, a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera, fatta salva una successiva rivalutazione sulla base del costo della manodopera 2018.

D.71 In relazione al contributo di *disallestimento di uno spazio modulo N3*, posto in OR 2017 pari a 667,35 €, l'Autorità, preso atto delle osservazioni degli OAO (punti D.56-D.57) e di Telecom Italia (punto D.64) richiama, in via preliminare, che tale contributo concerne i costi di disallestimento, allocabili al singolo modulo N3 dismesso, afferenti alle attività di dismissione/ridimensionamento degli elementi comuni (anche a più OAO) di una sala di una centrale, quali le Stazioni di Energia, Batterie e Climatizzazione, che si rendono necessarie a seguito della dismissione di un dato numero di moduli N3. Si richiama altresì che l'Autorità, nella delibera n. 653/16/CONS, ha evidenziato che, se la realizzazione degli impianti comuni di un sito è stata effettuata per allestire il sito di co-locazione sulla base di un certo numero di moduli N3, è ragionevole che Telecom Italia sia poi remunerata dei relativi costi di disallestimento quando una parte di tali moduli è dismessa. Sul punto, nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che Telecom Italia ha previsto un contributo *una tantum* di *disallestimento di uno spazio modulo N3* (667,35 €) definito come pari al 57% della componente “costi impianti e specifici OLO” (1.170,79 €/anno) del canone del servizio di alimentazione in corrente continua. In particolare si evidenziava che Telecom Italia, nel corso delle attività pre-istruttorie, ha rappresentato che poiché i costi per il disallestimento di uno spazio modulo N3 ed, in particolare, i costi di dismissioni di carattere tecnologico-infrastrutturale, relative alle stazioni di energia, batterie di accumulatori e impianti di climatizzazione, sono di non immediata standardizzazione, nell'offerta di co-locazione 2017 (in linea a quanto proposto negli anni passati) la stessa ha proceduto a stimare, sulla base dei listini per la fornitura a TI di Stazioni di Energia, Batterie e Climatizzazione, per ciascuna delle suddette voci, il peso percentuale medio dell'attività di “Smontaggio” rispetto al totale delle attività previste nei listini stessi. Pertanto, nell'ipotesi di avere sempre le suddetti 3 componenti, l'attività di “Smontaggio”, nel suo complesso, è risultata (vedasi tabella che segue) essere pari al 57% rispetto al totale delle attività impiantistiche.

	Smontaggio
Stazioni di Energia	9%
Batterie	37%
Climatizzazione	11%
TOTALE	57%

D.72 Ciò premesso l'Autorità, alla luce degli approfondimenti svolti, ritiene che tale contributo possa essere valorizzato, sulla base di quanto proposto da Telecom Italia, come quota percentuale della componente “costi impianti e specifici OLO”, considerando tuttavia, in relazione alle stazioni di energia e batterie, una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

percentuale pari rispettivamente al 9% e al 30% della componente “costi impianti e specifici OLO” del canone del servizio di alimentazione in corrente continua (1.170,79 €/anno) e, per la componente di costo relativa alla climatizzazione, una percentuale dell’11% applicata non ai “costi impianti e specifici OLO” del servizio di alimentazione ma, per una maggiore attinenza dei costi, a quelli del servizio di climatizzazione (106,46 €/anno). Ne segue un valore di tale contributo pari a 468,32 € (a fronte di 667,35 € proposto da TI) applicabile, per quanto premesso, a partire dalla ripubblicazione dell’OR 2017 come disposta dalla presente delibera, fatta salva una successiva rivalutazione sulla base dei canoni dei servizi di alimentazione e condizionamento per l’anno 2018.

Preavviso per la disattivazione del servizio di co-locazione

D.73 Si richiama che, nell’ambito del documento in consultazione, l’Autorità ha ritenuto che una possibile procedura, da seguire nel caso in cui l’operatore richieda la disattivazione di uno o più moduli di co-locazione, potesse essere la seguente:

1. gli OAO intenzionati a richiedere la disattivazione di uno o più moduli all’interno di una sala di centrale sono tenuti a comunicarlo tempestivamente a Telecom Italia;
2. a seguito di tale comunicazione gli OAO dovranno provvedere allo smontaggio/smaltimento dei telai e cavi (o a richiedere l’attività di smontaggio a Telecom Italia che in tal caso potrà addebitare i relativi costi di cui alla tabella 10 dell’OR di co-locazione *Contributi una tantum per attività di smontaggio per singolo modulo base*) ed a provvedere allo smaltimento dei rifiuti;
3. una volta che l’OAO avrà liberato le risorse per i moduli da cessare, potrà inviare a Telecom Italia, con un preavviso di almeno **10 gg** solari, una specifica comunicazione indicando la data di effettiva cessazione a partire dalla quale Telecom Italia non applicherà più i canoni mensili (spazi, alimentazione e condizionamento) se non quelli a scadere nel mese corrente;
4. Telecom Italia, a seguito di quest’ultima comunicazione degli OAO, fatturerà, fatti salvi gli approfondimenti da svolgersi nel corso della presente consultazione, i contributi *una tantum* di disattivazione modulo N3 (disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all’interno di una sala di centrale, disallestimento di uno spazio modulo N3).

D.74 Gli OAO (cfr. precedente punto D.58), nel concordare con la suddetta procedura, hanno ribadito che nulla debba essere dovuto per le dismissioni già avvenute negli anni precedenti e nel corso del 2017. Telecom Italia, invece, ha proposto quanto segue (cfr. precedente punto D.65):

- a) **Per l’esecuzione dei punti 1 e 2 di cui alla procedura proposta in consultazione:** gli OAO effettueranno una comunicazione di “*richiesta di dismissione risorse di colocazione*”, da inviarsi alla struttura Sales di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Wholesale Marketing di Telecom Italia, tramite uno specifico “Modulo richiesta di dismissione risorse di collocazione” con un anticipo, sulla data di completamento dello smontaggio, di:

- c) 15 giorni solari se lo smontaggio e lo smaltimento è a cura degli OAO stessi;
- d) 45 giorni solari per spazi fino a 10 moduli N3 di occupazione se lo smontaggio è richiesto a cura di Telecom Italia.

Sul punto l’Autorità ritiene congruo prevedere un termine entro cui le attività di smontaggio dovranno essere completate pari a 30 giorni solari, sia che tali attività siano svolte a cura dell’OAO che da parte di Telecom Italia, essendo di reciproco interesse completare le suddette attività quanto prima possibile.

- b) **Per l’esecuzione del punto 3 di cui alla procedura proposta in consultazione:** al completamento delle attività di smontaggio/smaltimento, gli OAO effettueranno una comunicazione di “completamento dismissione risorse di collocazione”, da inviarsi alla struttura Sales di Wholesale Marketing di Telecom Italia, tramite uno specifico “Modulo completamento dismissione risorse di collocazione”, con un anticipo, sulla data di richiesta di decorrenza del recesso, di 10 giorni solari.

Sul punto l’Autorità rileva che quanto indicato da Telecom Italia è sostanzialmente analogo a quanto riportato al punto 3 della procedura posta a consultazione.

- c) **Per l’esecuzione del punto 4 di cui alla procedura proposta in consultazione:** ricevuta la comunicazione di “completamento dismissione risorse di collocazione”, Telecom Italia:
- procederà alla verifica dell’effettivo completamento delle attività di smontaggio (se a carico OAO) e di smaltimento (sempre a carico OAO);
 - in caso di accertata inadempienza di quanto al punto precedente, Telecom Italia provvederà ad effettuare un sollecito agli OAO;
 - trascorsi 10 giorni lavorativi dal sollecito di cui al punto precedente, Telecom Italia provvederà:
 - (se necessario) allo smontaggio di telai e cavi di bassa frequenza e/o in fibra ottica lasciati dall’OAO alle condizioni economiche previste nell’OR vigente;
 - all’addebito della penale prevista nell’OR vigente, per il mancato smaltimento.

Sul punto l’Autorità concorda, anche alla luce di quanto indicato al precedente punto D.68 circa la penale a carico dell’OAO inadempiente per abbandono rifiuti, con quanto indicato da Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.75 Ciò premesso l'Autorità ritiene che, nel caso in cui gli OAO richiedano a Telecom Italia la disattivazione di uno o più moduli di co-locazione, debba essere adottata la seguente procedura (sono riportate in **rosso** le modifiche/integrazioni apportate rispetto a quanto posto a consultazione):

1. gli OAO intenzionati a richiedere la disattivazione di uno o più moduli all'interno di una sala di centrale sono tenuti ~~a comunicarlo tempestivamente a Telecom Italia~~ ad effettuare una comunicazione di *"richiesta di dismissione risorse di colocazione"*, da inviarsi alla struttura Sales di Wholesale Marketing di Telecom Italia, tramite uno specifico *"Modulo richiesta di dismissione risorse di colocazione"*;
2. ~~a seguito di tale~~ nella suddetta comunicazione di *"richiesta di dismissione risorse di colocazione"* gli OAO dovranno indicare se si provvederà a proprio carico ~~provvedere~~ allo smontaggio/smaltimento dei telai e cavi (o a se si richiede ~~che~~ l'attività di smontaggio **venga svolta da Telecom Italia** che in tal caso potrà addebitare i relativi costi di cui alla tabella 10 dell'OR di co-locazione *Contributi una tantum per attività di smontaggio per singolo modulo base*). ~~ed a provvedere allo~~ L'attività di smaltimento dei rifiuti è sempre a carico degli OAO. La *richiesta di dismissione risorse di colocazione* dovrà essere invitata con un anticipo, sulla data di completamento dello smontaggio (sia che sia svolta dall'OAO che da Telecom Italia), di 30 giorni solari;
3. ~~una volta che~~ al completamento delle attività di smontaggio (a cura degli OAO o di TI) e di smaltimento (a cura degli OAO) ~~l'OAO avrà liberato le risorse per i moduli da cessare~~, gli OAO potranno inviare a Telecom Italia, con un preavviso di almeno **10 gg** solari **rispetto alla desiderata data di cessazione dei canoni**, una specifica comunicazione di *"completamento dismissione risorse di colocazione"*, da inviarsi alla struttura Sales di Wholesale Marketing di Telecom Italia, tramite uno specifico *"Modulo completamento dismissione risorse di colocazione"*, indicando la data di effettiva cessazione ($\geq$ **data invio comunicazione di completamento dismissione + 10 gg solari**) a partire dalla quale Telecom Italia non applicherà più i canoni mensili (spazi, alimentazione e condizionamento) se non quelli a scadere nel mese corrente;
4. Telecom Italia, a seguito di quest'ultima comunicazione degli OAO di *"completamento dismissione risorse di colocazione"*, fatturerà, ~~fatti salvi gli approfondimenti da svolgersi nel corso della presente consultazione~~ secondo quanto previsto dalla presente delibera n. 34/18/CIR, i contributi *una tantum* di disattivazione modulo N3 (disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di centrale, disallestimento di uno spazio modulo N3). **Inoltre, ricevuta la comunicazione di "completamento dismissione risorse di colocazione", Telecom Italia:**



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- procederà alla verifica dell'effettivo completamento delle attività di smontaggio (se a carico OAO) e di smaltimento (sempre a carico OAO);
- in caso di accertata inadempienza di quanto al punto precedente, Telecom Italia provvederà ad effettuare un sollecito agli OAO;
- trascorsi 10 giorni lavorativi dal sollecito di cui al punto precedente, Telecom Italia provvederà:
 - (se necessario) allo smontaggio di telai e cavi di bassa frequenza e/o in fibra ottica lasciati dall'OAO alle condizioni economiche previste nell'OR vigente;
 - all'addebito della penale prevista nell'OR vigente, per il mancato smaltimento.

D.76 L'Autorità ritiene, altresì, che la procedura di cui al precedente punto D.75 debba essere applicata a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera. Per le dismissioni avvenute negli anni precedenti si ritiene, come indicato con delibera n. 653/16/CONS (punto 120), che Telecom Italia possa al più ribaltare, sull'OAO richiedente la disattivazione del servizio di co-locazione, quei costi incrementali dalla stessa sostenuti a causa del mancato rispetto del preavviso di cui sopra, purché documentati.

Contributi per studi di fattibilità per servizi di co-locazione

D.77 Con riferimento alle considerazioni degli OAO di cui ai precedenti punti D.59 e D.60, si rimanda, in via preliminare, ai chiarimenti forniti da Telecom Italia (cfr. punto D.66).

A tale riguardo sono stati evidenziati essenzialmente due temi.

Il primo riguarda le tempistiche: al riguardo qualche OAO ritiene, in ottica di efficienza, che la procedura per la richiesta dei servizi di co-locazione (quali ad es. raccordi per l'attivazione del *kit* VULA o accesso da cameretta zero) non debba prevedere alcuna preventiva fattibilità tecnica, nel senso che l'OAO dovrebbe poter richiedere direttamente un servizio di co-locazione e, solo nel caso in cui in fase di *delivery* si riscontrino delle criticità che richiedono un intervento specifico, prevedere una specifica segnalazione da parte di Telecom Italia all'OAO e la conseguente gestione del caso direttamente sul campo.

Il secondo riguarda i costi: un OAO evidenzia, in particolare, che nel caso di raccolta VULA con PoP dell'OAO in co-locazione virtuale in sala AF, Telecom Italia richiede uno studio di fattibilità di 895,71 € quando - secondo lo stesso - al riguardo non occorre alcuna preventiva verifica di fattibilità se non verificare la semplice disponibilità di posizioni sul TTF di confine.

Telecom Italia, invece, evidenzia che l'esecuzione dello SdF è funzionale al processo di colocazione in quanto, ad esempio per i casi di richiesta di un nuovo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

raccordo, in SIGRA viene verificata la diponibilità delle posizioni dei subtelai in entrambe le sale di collegamento del raccordo per la sua realizzazione.

In particolare, nell'OR co-locazione 2017, è previsto nel caso degli studi di fattibilità *per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP* e per *accesso da cameretta zero*, un contributo pari, rispettivamente, a 895,71 € e 881,02 €. Ciò premesso l'Autorità, fatti salvi ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti nel corso del procedimento di approvazione 2018 ed in appositi tavoli tecnici, ritiene che per i suddetti studi di fattibilità Telecom Italia debba prevedere, nell'ambito della tabella 23 dell'OR co-locazione 2017, una specifica voce di costo pari, alla luce delle attività sottostanti ed in ottica di efficientamento dei costi, complessivamente a 487,19 € (11 ore) con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017. Il costo determinato sopra remunera Telecom Italia per le seguenti attività, in analogia a quanto la stessa dichiara nel caso di attività analoghe e sopra analizzate:

- 90 minuti per la *gestione richiesta di studio di fattibilità*;
- 60 minuti per l'*analisi legale/contrattuale*;
- 120 minuti per l'*analisi tecnica* sono relativi ad attività svolte sia consultando appositi database di Telecom Italia, sia eventualmente effettuando un sopralluogo sul sito dell'OAO;
- 150 minuti per l'*aggiornamento consistenze commerciali* sono relativi all'aggiornamento delle risorse assegnate all'OAO nel sistema Patroclo;
- 120 minuti per l'*aggiornamento delle consistenze fatturate*, tenuto conto degli automatismi esistenti tra Patroclo e il sistema di fatturazione, sono relativi alle ulteriori attività operative di *fatturazione*, inclusa la valorizzazione delle condizioni economiche previste nell'OR vigente per le attività di *montaggio del telaio nonché dei raccordi*;
- 120 minuti per l'*aggiornamento delle consistenze tecniche* sono relativi alle attività di aggiornamento e verifica del sistema SIGRA e del DB Spazi.

In relazione alle tempistiche, si rileva che attualmente è previsto per gli studi di fattibilità *per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP* e per *accesso da cameretta zero* uno SLA di 18 giorni lavorativi nel 90% dei casi. Non è invece prevista alcuna penale. Al riguardo, anche al fine di non ritardare le attività di infrastrutturazione NGA, l'Autorità ritiene che, a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera, Telecom Italia debba prevedere per gli studi di fattibilità *per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP* e per *accesso da cameretta "zero"* degli SLA e penali analoghi a quanto previsto nella delibera n. 41/16/CIR in relazione allo studio di fattibilità preliminare all'ordine del *kit* di consegna *bitstream* NGA, di seguito richiamati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SLA	Tempi
Studio di fattibilità	15 giorni solari
Ritardo rispetto allo SLA	Penale ^(*)
1÷7 giorni solari	20% del contributo <i>una tantum</i>
oltre 7 giorni solari	10% del contributo <i>una tantum</i> per ogni giorno di ritardo.

(*) L'importo totale della penale non può superare il valore del contributo

IV. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

Limite di 100 coppie della striscia di attestazione OAO

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

38. Nell'ambito del documento in consultazione, si richiamava che nella delibera n. 653/16/CONS è stato affrontato il tema della necessità di uno studio preliminare di fattibilità per utilizzare strisce al *cabinet* con un maggior numero di coppie. Si è ribadito, in particolare, che un preventivo studio di fattibilità risulta necessario per verificare concretamente sul campo la possibilità di utilizzare, per un determinato armadio di distribuzione, strisce con un maggior numero di coppie o, se del caso, di aggiungere un'altra striscia. In tal senso, quindi, è esclusa la possibilità di una procedura automatica di compattamento. La richiesta di uno studio preliminare di fattibilità da parte degli OAO rappresenta, inoltre, una sorta di manifestazione di interesse da parte degli stessi, in assenza della quale Telecom Italia sarebbe costretta ad adeguare invano i propri *cabinet*.
39. Si richiamava, inoltre, che l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, ha ritenuto ragionevole, al fine di consentire un eventuale adeguamento in tempo utile, e fatta salva la richiesta degli OAO di uno studio preliminare di fattibilità, prevedere, nei modi che potranno essere definiti nel corso del presente procedimento OR 2017, una comunicazione da parte di Telecom Italia agli OAO circa il raggiungimento della soglia (per es. 70%) di occupazione della striscia di attestazione OAO su un singolo *cabinet*. Si evidenziava, inoltre, che eventuali criticità, a tal riguardo, potranno essere segnalate all'Autorità nell'ambito delle attività di vigilanza di propria competenza. Laddove dovessero verificarsi episodi discriminatori, l'Autorità adotterà le misure del caso.

Ciò premesso, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato.

Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

Le considerazioni degli OAO

- D.78 Gli OAO ribadiscono che il superamento del limite di 100 coppie della striscia di attestazione OAO debba essere imposto a Telecom Italia indipendentemente da



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

qualsivoglia esito dello studio di fattibilità. Se tale limitazione non fosse rimossa - evidenziano gli OAO - si manterrebbe una barriera alla capacità di competere degli operatori alternativi gravemente discriminatoria e lesiva della concorrenza in quanto Telecom Italia *retail* non sperimenterebbe tale limitazione. Alcuni OAO sottolineano, inoltre, che il modello di *equivalence of input* previsto per il servizio SLU prevede che gli ordini di Telecom Italia *retail* e degli OAO vengano gestiti mediante lo stesso sistema informatico, il medesimo processo e con le medesime tempistiche di espletamento. Pertanto, la presenza nella fornitura dello SLU di un processo *ad hoc* per gli OAO per la richiesta dello studio di fattibilità per l'espansione della striscia di attestazione (con la possibilità di un eventuale esito negativo e con un correlato eventuale costo aggiuntivo per lo SdF e per le attività connesse alla installazione della striscia) porrebbe il servizio SLU di fatto fuori dalla dichiarata *equivalence of input*. Sulla base di tali considerazioni, si richiede che venga eliminata la necessità di una richiesta OAO di analisi preliminare di fattibilità e che venga invece prevista una procedura - da avviare automaticamente al raggiungimento di una certa soglia di occupazione delle coppie per ogni singolo *cabinet* (ad esempio 70%) - di aggiunta di una seconda striscia di attestazione o di sostituzione di quella precedente con una a maggiore capacità, con tempistiche che garantiscano la mancata saturazione della prima striscia e consentire quindi l'attivazione del servizio SLU per gli OAO al pari di Telecom Italia *retail*.

Le considerazioni di Telecom Italia

D.79 Al riguardo, Telecom Italia propone di pubblicare periodicamente (es. mensilmente) le seguenti informazioni sugli armadi aperti allo SLU:

1. raggiungimento dell'80% dell'occupazione della prima striscia;
2. elenco armadi per cui non è più richiedibile ampliamento (cioè con seconda striscia già installata).

Telecom Italia si riserva di rendere disponibile la suddetta funzionalità entro i 6 mesi successivi all'approvazione dell'OR.

D.80 Telecom Italia rappresenta, altresì, che gli armadi ripartilinea presentano spazi interni limitati, per cui lo studio di fattibilità per la seconda striscia ha lo scopo principale di verificare la presenza di spazi disponibili o, in caso di saturazione, la possibilità di eseguire opere di compattazione delle strisce esistenti, quest'ultime possono essere di diversa tipologia e dimensioni, pertanto gli interventi necessari possono cambiare caso per caso. L'esito negativo dello studio di fattibilità in virtù dei limiti dimensionali dell'armadio può comunque determinarsi e costituisce una situazione non modificabile. Telecom Italia si rende anche disponibile ad introdurre in OR la possibilità di richiedere da parte degli OAO, studi di fattibilità ed eventuale compattazione per la predisposizione di uno spazio per seconda striscia, in anticipo rispetto alla saturazione della prima.

Le conclusioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.81 L'Autorità, preso atto delle osservazioni degli OAO (punto D.78) e di Telecom Italia (punti D.79-D.80), ritiene di confermare, per le analoghe ragioni evidenziate nel documento di consultazione, la necessità di uno studio preliminare di fattibilità per utilizzare strisce al *cabinet* con un maggior numero di coppie. Si ribadisce, in particolare, che un preventivo studio di fattibilità risulta tecnicamente necessario per verificare concretamente sul campo la possibilità di utilizzare, per un determinato armadio di distribuzione, strisce con un maggior numero di coppie o, se del caso, di aggiungere un'altra striscia. La richiesta di uno studio preliminare di fattibilità da parte degli OAO rappresenta, inoltre, una sorta di manifestazione di interesse da parte degli stessi, in assenza della quale Telecom Italia sarebbe costretta ad adeguare invano i propri *cabinet*. In ottica di parità di trattamento, l'Autorità ritiene che Telecom Italia non debba addebitare agli OAO alcun costo per lo studio di fattibilità (i costi di adeguamento sono invece tenuti in debita considerazione nell'ambito dei costi di rete inclusi nei canoni d'accesso). L'Autorità ritiene, altresì, al fine di consentire un eventuale adeguamento in tempo utile (ovvero prima che si raggiunga la condizione di effettiva saturazione), e fatta salva la richiesta degli OAO di uno studio preliminare di fattibilità, prevedere, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente delibera, la pubblicazione periodica (mensile) da parte di Telecom Italia delle seguenti informazioni sugli armadi aperti allo SLU:

1. raggiungimento del 70% dell'occupazione della prima striscia;
2. elenco armadi per cui non è tecnicamente più richiedibile l'ampliamento.

Si ribadisce che eventuali criticità, a tal riguardo, potranno essere segnalate all'Autorità nell'ambito delle attività di vigilanza di propria competenza. Laddove dovessero verificarsi episodi discriminatori, l'Autorità adotterà le misure del caso.

Certificazione degli indirizzi ai fini delle attività di provisioning

<i>Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR</i>
--

40. Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che nel corso delle riunioni del tavolo tecnico di cui alla delibera n. 652/16/CONS (migrazione alla nuova catena di *delivery*) è emerso che gli indirizzi cliente utilizzati per inviare i relativi ordini di *provisioning* possono risultare non corretti in quanto non contenuti nella banca dati di *NetMap* (ad esempio manca il numero civico, oppure si tratta di un indirizzo non censito, o di un indirizzo nuovo) ed è necessaria una ricodifica e, quindi, certificazione dell'indirizzo per evitare un KO per indirizzo errato. Tale problematica può presentarsi anche come conseguenza della continua evoluzione (gli indirizzi possono cambiare, scomparire o nascere) della suddetta banca dati contenente circa 30 milioni di indirizzi censiti sul territorio.

Posizione di Telecom Italia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

41. Al riguardo si richiamava che Telecom Italia ha richiesto, nell'ambito delle suddette attività, che la verifica ed eventuale certificazione dell'indirizzo avvenga da parte dell'OAO prima del caricamento dell'ordine. Ciò è necessario, ad avviso di Telecom Italia, come diretta conseguenza al passaggio a *NetMap* che richiede un indirizzo di toponomastica unico e compatibile. Telecom Italia ha sottolineato che in passato, quando veniva utilizzata una banca dati interna della società, era la stessa Telecom Italia che si prendeva carico di aggiornare gli indirizzi; ora il passaggio ad una banca dati terza che usa dati certificati esternamente comporta che la responsabilità della correttezza degli indirizzi non è della sola Telecom Italia, ma di chi inserisce l'ordine (TI *retail* o OAO).
42. Sul punto Telecom Italia ha rappresentato che la stessa procede all'aggiornamento di *NetMap* (sia per la parte di toponomastica, che viene ottenuta da un ente terzo, sia per la parte relativa ai servizi *wholesale* disponibili, effettuata direttamente da TI) con cadenza di 48 ore. Pertanto, se nelle 48 ore sorge la necessità di verificare un indirizzo non corretto o di aggiornare il *database* con un nuovo indirizzo, si può rendere necessaria una certificazione *ad hoc*, avanzando una richiesta specifica al certificatore. In sostanza, Telecom Italia ritiene che debba essere il primo operatore che trova un indirizzo sbagliato o nuovo ad occuparsi della certificazione. Dal momento della certificazione quell'indirizzo viene, quindi, inserito nella banca dati correttamente a vantaggio di tutti.

Posizione degli OAO

43. Nell'ambito del documento in consultazione si evidenziava che gli OAO, nel sottolineare che l'attività di verifica degli indirizzi è da sempre stata effettuata da Telecom Italia prima dell'adozione di *NetMap*, sostengono che non è loro responsabilità garantire la correttezza dell'indirizzo rispetto a quanto contenuto nel *database*. Gli OAO hanno evidenziato, in particolare, che gli stessi utilizzano l'indirizzo comunicatogli dal cliente che, pur essendo corretto, a volte non coincide con quello contenuto nel *database* di *NetMap*, peraltro adottato autonomamente da Telecom Italia. Gli OAO hanno ribadito, quindi, che non è un proprio onere garantire la conformità con il *database*, ma sia un obbligo per Telecom Italia renderlo accessibile ed utilizzabile correttamente.
44. Gli OAO ritengono, inoltre, che nell'ipotesi in cui debbano essere gli stessi OAO a certificare gli indirizzi, i relativi costi andrebbero scorporati dai costi di gestione ordine attualmente remunerati a Telecom Italia.

Preliminari considerazioni dell'Autorità

45. Nell'ambito del documento in consultazione si rilevava, in via preliminare, che l'introduzione di un sistema unico di certificazione degli indirizzi è stata positivamente accolta dal mercato. Tra l'altro l'adozione di un nuovo *data base* è stata imposta a Telecom Italia dall'Autorità con delibera n. 652/16/CONS. Tuttavia, c'è disaccordo tra Telecom Italia e gli OAO su chi debba cadere l'onere e la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

responsabilità di garantire l'utilizzo corretto ed aggiornato degli indirizzi. In particolare, si evidenziava che Telecom Italia sostiene che l'*input* del sistema deve essere fornito correttamente dall'utilizzatore del sistema stesso (Telecom Italia *retail* o OAO) prima dell'immissione dell'ordine. Viceversa, gli OAO sostengono che debba essere Telecom Italia ad occuparsi della certificazione e della risoluzione delle problematiche connesse ad indirizzi non presenti nel *database* di *NetMap*.

46. A tale riguardo l'Autorità, visto che la realizzazione di un nuovo DB è conseguenza di un obbligo regolamentare imposto a Telecom Italia e considerato che lo stesso è stato approvato dall'Autorità anche alla luce dei numerosi tavoli tecnici svolti con gli operatori, ha ritenuto, nell'ambito del documento in consultazione, che lo stesso risponda ai requisiti di *best practice* attuali. In altri termini, è stato predisposto al meglio di quanto si poteva fare con le attuali tecnologie e capacità. Va da sé che l'inevitabile necessità di aggiornamento non può ricadere, anche in ottica di parità di trattamento interna-esterna, su un solo soggetto, salvo che tale sforzo aggiuntivo non sia remunerato dal resto del mercato. Sono, pertanto, possibili due alternative: 1) ogni soggetto, sia Telecom Italia *retail* sia gli OAO, in ottica di parità di trattamento, svolge la certificazione degli indirizzi non presenti per proprio conto e successivamente invia l'ordine con l'indirizzo certificato; 2) se Telecom Italia *wholesale* deve farsi carico di tale attività per gli OAO dovrà essere remunerata e ciò dovrà essere tenuto in conto anche al fine del corretto dimensionamento degli SLA di *provisioning*.
47. Ciò premesso l'Autorità ha ritenuto opportuno, prima di fornire le proprie valutazioni di merito, acquisire ulteriori considerazioni da parte del mercato. Si richiedeva, pertanto, agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato.

<i>Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR</i>

Le considerazioni degli OAO

- D.82 Alcuni OAO, nell'evidenziare che l'aggiornamento delle banche dati (inclusa la richiesta di certificazione degli indirizzi da inviare al fornitore) rientri negli obblighi in capo a Telecom Italia e che la stessa debba mettere in atto in maniera proattiva qualsiasi azione volta a tale fine, evidenziano che il caricamento da parte di Telecom Italia del set da 2,5 mln di indirizzi mancanti nel database di copertura, avvenuto tardivamente a partire dal 16 ottobre u.s. peraltro a seguito delle segnalazioni e dell'insistenze degli OAO al tavolo tecnico preposto all'introduzione di NOW e all'adozione di *NetMap*, ha costretto tutti gli OAO ad una onerosa operazione di certificazione manuale degli indirizzi mancanti che poteva invece essere evitata se Telecom Italia avesse messo puntualmente in atto tutte le necessarie attività di controllo sulla banca dati. Ciò premesso gli OAO, nel sottolineare che Telecom Italia è remunerata per la gestione efficiente ed efficace dei database, ritengono ingiustificata qualsiasi richiesta di intervento o attività in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

capo agli OAO. Si ritiene, pertanto, che debba essere Telecom Italia ad occuparsi della certificazione e della risoluzione delle problematiche connesse ad indirizzi non presenti nel database *NetMap* senza alcun onere applicabile agli operatori alternativi.

D.83 Al riguardo un OAO, auspicando che l'ultimo aggiornamento del database abbia risolto il problema delle certificazioni degli indirizzi mancanti - limitandolo eventualmente alle sole nuove costruzioni - chiede che l'Autorità non solo confermi che l'onere della certificazione sia in capo a Telecom Italia ma imponga sulla stessa specifici e stringenti SLA e penali per il mancato aggiornamento del DB. Si ribadisce, pertanto, che in presenza di un indirizzo non censito su *NetMap*, gli OAO debbano poter sottomettere l'ordine e che Telecom Italia debba necessariamente farsi carico della certificazione dell'indirizzo mancante presso il proprio fornitore prima di procedere con la gestione dell'ordine. Inoltre, tale attività di certificazione - evidenziano alcuni OAO - non deve avere impatto sugli SLA di *provisioning* in quanto la definizione degli attuali SLA già prevede una percentuale di ordinativi (tipicamente il 5%) che possono essere gestiti da Telecom Italia con un tempo maggiore rispetto alla totalità degli ordinativi, proprio prevedendo che alcuni di essi possano presentare qualche criticità. Inoltre, riguardo alla circostanza per la quale occorrerebbe prevedere uno specifico indennizzo economico nel caso in cui l'onere della certificazione dovesse ricadere su Telecom Italia, alcuni OAO evidenziano che Telecom Italia è già significativamente remunerata per la gestione e l'aggiornamento del database di copertura all'interno dei costi *wholesale* (quali ad es. i costi di gestione dell'ordine). Al contrario, nel caso in cui l'attività di certificazione fosse affidata agli OAO, si ritiene che il relativo costo debba essere scorporato dai costi *wholesale* oggi riconosciuti a Telecom Italia.

Le considerazioni di Telecom Italia

D.84 Con riferimento alle osservazioni degli OAO di cui ai punti D.82 e D.83, Telecom Italia ritiene che la verifica e l'eventuale certificazione dell'indirizzo debba avvenire da parte dell'OAO prima del caricamento dell'ordine. Ciò è necessario in quanto il passaggio ad una banca dati terza, che usa dati certificati esternamente, comporta che la responsabilità della correttezza degli indirizzi non è della sola Telecom Italia, ma di chi inserisce l'ordine (Telecom Italia *retail* o OAO). Se Telecom Italia deve farsi carico di aggiornare il DB lo sforzo aggiuntivo di TI deve essere remunerato dal resto del mercato. Telecom Italia precisa, altresì, che non è remunerata per la gestione e l'aggiornamento del DB *NetMap*. Il costo di gestione ordine (Gord) è stato determinato sulla base dei valori contabili dei relativi investimenti e degli opex (che remunerano le attività di manutenzione ed aggiornamento dei sistemi) di esercizio 2015. Tra i sistemi considerati ai fini del calcolo, *NetMap* non è stato previsto.

Le conclusioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.85 L'Autorità, nel richiamare quanto espresso nel documento in consultazione (punti 45-46) rileva, in via preliminare, che gli OAO stanno attualmente eseguendo le attività inerenti alla certificazione degli indirizzi senza particolari criticità, ciò anche in quanto la necessità di ricorso alla suddetta certificazione si è ridotta a livello fisiologico a seguito delle opportune correzioni apportate da Telecom Italia. Pertanto l'Autorità, anche al fine di limitare gli impatti (sia in termini di costo che di tempistiche di *provisioning*), ritiene di confermare la previsione per la quale ogni soggetto, sia Telecom Italia *retail* sia gli OAO, in ottica di parità di trattamento, debba svolgere la certificazione degli indirizzi per proprio conto e successivamente inviare l'ordine con l'indirizzo certificato. Resta salvo che Telecom Italia debba adoperarsi al fine di limitare le carenze informative contenute in *NetMap* in modo da contenere, conseguentemente, gli aggravii operativi per il mercato. Eventuali criticità, a tal riguardo, potranno essere segnalate all'Autorità nell'ambito delle attività di vigilanza di propria competenza.

KO errati e relative penali e IAV

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

48. Nell'ambito del documento in consultazione si evidenziava che le offerte di riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017 sono state pubblicate da Telecom Italia precedentemente all'approvazione delle offerte per gli anni 2015 e 2016 avvenuta con l'adozione della delibera n. 653/16/CONS (pubblicata il 16 gennaio 2017). Pertanto, l'offerta ULL 2017, per come pubblicata da Telecom Italia, non tiene conto di quanto disposto con la suddetta delibera, con particolare riferimento agli interventi a vuoto *nel caso di segnalazione inviata da OAO per KO ritenuto errato* e alle penali per *ordini erroneamente rifiutati*. Si evidenziava, pertanto, che l'offerta di riferimento 2017 debba essere conseguentemente modificata da Telecom Italia in modo da riflettere quanto disposto dalla delibera n. 653/16/CONS (art. 2, commi 6²⁰ e 13²¹).
49. Si richiamava, altresì, che con delibera n. 653/16/CONS, tenuto conto della necessità di condivisione tra operatori delle tematiche in esame, l'Autorità ha ritenuto opportuno, demandare tutte le attività inerenti a modifiche dei processi di *provisioning* e *assurance* e corrispondenti modalità di rilevazione, valorizzazione e fatturazione degli interventi a vuoto, ai procedimenti e tavoli tecnici appositamente avviati dall'Autorità. Si confermava, pertanto, quanto previsto con delibera n. 653/16/CONS.

²⁰ Telecom Italia prevede, nel caso di segnalazione inviata da OAO per KO ritenuto errato, per la quale Telecom Italia riscontri che il KO è invece corretto, la corresponsione di alcun contributo di intervento a vuoto.

²¹ Telecom Italia riformula la penale per ordini erroneamente rifiutati "con invio della segnalazione" in linea con i chiarimenti forniti al punto 123 della delibera n. 653/16/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR

D.86 Gli operatori intervenuti nel corso della consultazione non hanno sollevato, al riguardo, particolari rilievi.

Le conclusioni dell'Autorità

D.87 L'Autorità conferma, pertanto, le considerazioni preliminarmente espresse. Si richiama, in particolare, che nell'ambito dei tavoli tecnici appositamente avviati dall'Autorità, fermo restando quanto finora vigente a conclusione dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, saranno affrontate le attività inerenti a eventuali ulteriori modifiche dei processi di *provisioning* e *assurance* e corrispondenti modalità di rilevazione, valorizzazione e fatturazione degli interventi a vuoto. Si richiama, altresì, che ai sensi dell'art. 15 della delibera n. 321/17/CONS, “nel caso di disaggregazione delle attività di *provisioning* e *assurance*, di cui all'articolo 2, per gli interventi a vuoto attribuiti dall'Impresa System alla competenza dell'OAO ai sensi dell'articolo 12:

- a) la disciplina degli stessi è definita nel contratto di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettere b e d ed i relativi contributi sono regolati direttamente fra l'OAO e l'Impresa System;
- b) le Imprese System non fattureranno a Telecom Italia le prestazioni, in caso di interventi a vuoto di competenza dell'OAO;
- c) Telecom Italia non applicherà agli OAO la disciplina degli interventi a vuoto e dei relativi contributi prevista nell'Offerta di Riferimento vigente”.

Ulteriori tematiche sollevate nel corso della consultazione pubblica

Malfunzionamenti in post-provisioning

Le considerazioni degli OAO

D.88 Un OAO, nell'evidenziare una elevata incidenza dei c.d. “guasti in post provisioning” (superiori al 10% delle linee attivate), ovvero guasti su linee che vengono notificate da Telecom Italia come correttamente attivate ma per le quali si registra il mancato funzionamento delle stesse nei giorni immediatamente successivi, richiede che sia definita una penale in capo a Telecom Italia pari a 100 € per ogni *Trouble Ticket* (con causa TI) aperto dall'OAO nei 14 giorni successivi all'attivazione della linea, penale che deve essere aggiuntiva rispetto a quelle previste per la risoluzione dei guasti dalla delibera n. 623/15/CONS. Ciò, secondo l'OAO, è rilevante alla luce del fatto che il periodo immediatamente successivo all'attivazione di una linea è intrinsecamente molto critico essendo il cliente finale molto sensibile a qualsiasi tipo di problema o malfunzionamento. Nei primi giorni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del servizio, infatti, il cliente valuta la bontà del servizio appena sottoscritto e si forma un giudizio su di esso e sull'operatore che sta fornendo il servizio stesso.

Le considerazioni di Telecom Italia

D.89 Telecom Italia evidenzia, in via preliminare, che il periodo di osservazione corretto per classificare un guasto come “guasto di *post provisioning*” è al massimo di 7 giorni, così come definito nell'OR vigente. Dopo tale periodo un eventuale guasto è classificato come guasto di *assurance*. Se si tiene conto di tale tempo di osservazione - evidenza Telecom Italia - il tasso di “guasto in *post provisioning*” si attesta sul 5%.

I TT di *post provisioning* sono generalmente risolti dai tecnici Telecom Italia con lo spostamento della posizione della permuta occupata in attivazione, ma non è da escludere che l'errata posizione utilizzata in attivazione possa dipendere da un disallineamento degli archivi degli OAO.

Telecom Italia fa inoltre presente che, con l'attuazione della delibera n. 321/17/CONS, per gli OAO che utilizzeranno il *System* per l'attivazione dei propri impianti, i casi in esame non saranno più riscontrabili perché il *System* garantirà il collaudo E2E del circuito in fase di attivazione del servizio.

Le valutazioni dell'Autorità

D.90 L'Autorità, tenuto conto che i guasti in *post provisioning* possono pregiudicare la qualità del servizio percepita dal cliente finale ed al fine di incentivare Telecom Italia a migliorare la qualità degli interventi che hanno portato all'attivazione del servizio, ritiene opportuno introdurre, a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera, uno specifico SLA e penale in campo a Telecom Italia per i guasti in *post provisioning* da intendersi come guasti, con causa TI, aperti dall'OAO entro 7 giorni solari dalla data di espletamento. L'Autorità ritiene, in particolare, che Telecom Italia per i guasti in *post provisioning* debba corrispondere all'operatore ULL le penali per mancato rispetto dei tempi di attivazione dei servizi di accesso disaggregato (tabella 1b, allegato G, delibera n. 623/15/CONS)²² **tenendo conto del tempo complessivo intercorso** a partire dalla DAC (quella comunicata dall'OAO salvo rimodulazioni per cause non dipendenti da Telecom Italia) fino alla data di risoluzione del guasto in *post provisioning*²³. La

²² - Ritardo ≤ 3 giorni lavorativi rispetto alla DAC/SLA: 5 Euro/giorno;

- Ritardo > 3 giorni lavorativi e ≤ 10 giorni lavorativi rispetto alla DAC/SLA: 10 Euro/giorno;

- Ritardo > 10 giorni lavorativi rispetto alla DAC/SLA: 15 Euro/giorno.

La DAC di riferimento è quella comunicata dall'OAO salvo rimodulazioni per cause non dipendenti da Telecom Italia.

²³ Per esempio, su un accesso relativamente al quale Telecom Italia ha effettuato l'espletamento con 2 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla DAC e su cui ci sia stato un guasto in *post provisioning* risolto 9 giorni lavorativi dopo la data di espletamento, Telecom Italia pagherà una penale di 15 €/giorno (essendo il tempo intercorrente tra la DAC e la data di risoluzione del guasto in *post provisioning* pari a 11 giorni lavorativi).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

suddetta penale, pertanto, incrementa quelle previste nel caso di ritardo nel *provisioning* del numero di giorni intercorrente tra la data di espletamento, non del tutto corretto, fino alla risoluzione del guasto di *post provisioning*. Resta salvo che, per la risoluzione dei guasti aperti dall'OAO successivamente ai 7 giorni solari dalla data di espletamento, Telecom Italia è tenuta al rispetto degli SLA (e penali) di *assurance* di cui alla stessa delibera n. 623/15/CONS.

Introduzione di nuovi SLA e penali relativi ai tempi di attraversamento dei sistemi informatici nel caso di disaggregazione dei servizi accessori in provisioning e assurance

Le considerazioni degli OAO

D.91 Un OAO ritiene, in linea a quanto previsto nelle delibere nn. 623/15/CONS e 321/17/CONS circa la disaggregazione dei servizi accessori, che sia necessario prevedere una nuova categoria di SLA (e penali) relativi ai tempi di attraversamento degli Ordinativi di Lavoro (OL) o *Trouble Ticket* (TT), concernenti i servizi ULL e SLU, nei sistemi di Telecom Italia. Infatti - evidenzia l'OAO - nel caso in cui un operatore decida di affidare ad una impresa *System* le attività *on-field* e di presa appuntamento di un OL/TT, è necessaria – anche al fine di poter definire da parte degli OAO SLA migliorativi per le attività di competenza dell'impresa *System* rispetto a quelli definiti in OR – la garanzia che le informazioni necessarie alle attività di *policy* di contatto ed *on-field* siano consegnate da Telecom Italia alle imprese *System* entro tempo utile. Pertanto, è necessaria la definizione di specifici SLA (e penali) circa la tempistica di transito degli OL/TT nei sistemi di Telecom Italia, ossia relativi al tempo trascorso tra la ricezione di Telecom Italia dell'ordinativo di lavoro/TT di *provisioning/assurance* dell'OAO e l'invio della lavorazione corredata di tutte le informazioni prestabilite all'impresa *System*. Si propone, in particolare, di definire uno SLA, per il tempo di attraversamento nei sistemi degli OL, pari a 4 ore nel 95% dei casi e 12 ore nel 100% ed uno SLA, per il tempo di attraversamento dei TT, pari a 5 minuti nel 95% dei casi e 15 minuti nel 100%. Nel caso in cui i suddetti SLA non siano rispettati, dovrà essere corrisposta una congrua penale all'OAO.

Le considerazioni di Telecom Italia

D.92 Telecom Italia ritiene che la definizione di ulteriori SLA e relative penali rispetto a quelli vigenti possa essere discussa solo a valle della condivisione delle modalità per implementare la delibera n. 321/17/CONS che sono in corso di definizione nel tavolo tecnico per l'implementazione della disaggregazione.

Le valutazioni dell'Autorità

In tale esempio, se non ci fosse stato un guasto in *post provisioning*, Telecom Italia avrebbe pagato una penale relativa a 2 giorni lavorativi di ritardo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.93 L'Autorità concorda che l'introduzione di nuovi SLA e penali relativi ai tempi di attraversamento dei sistemi informatici nel caso di disaggregazione dei servizi accessori in *provisioning* e *assurance* non può prescindere dalla definizione delle relative modalità attuative che sono in corso di ultimazione nel corso di uno specifico tavolo tecnico. Tale questione, pertanto, verrà, non avendo tra l'altro alcun impatto per il 2017, eventualmente presa in considerazione ai fini delle valutazioni per l'anno 2018.

Revisione del processo di gestione delle sospensioni causa cliente finale

Le considerazioni degli OAO

D.94 Alcuni OAO, nel richiamare la *news* del 31 luglio 2017, recante “*Wholesale News - ASSURANCE Servizi di Accesso: pianificazione al 26 novembre 2017 del nuovo processo di gestione delle sospensioni causa cliente finale*”, con la quale Telecom Italia ha comunicato al mercato di aver pianificato il rilascio in esercizio al 26 novembre 2017 del nuovo processo di *assurance* relativo alla gestione delle sospensioni causa cliente per i servizi *bitstream*, *bitstream* NGA e VULA, circuiti *terminating*, ULL e SLU, WLR, evidenziano che la suddetta (unilaterale) proposta di Telecom Italia introduce delle criticità di processo riguardo principalmente ai seguenti aspetti:

- l'OAO non potrà più semplicemente interrompere la sospensione una volta appurata la disponibilità del proprio cliente all'intervento, ma dovrà definire con il cliente finale un nuovo *slot* per l'intervento tra quelli proposti da Telecom Italia e comunicarlo a Telecom Italia stessa. Tale modifica - evidenziano gli OAO - richiede da una parte uno specifico sviluppo da parte degli operatori (in termini di modifica del processo interno e dei sistemi di gestione della desospensione) con un significativo impatto economico e di tempo e dall'altra assegna ingiustificatamente all'OAO una attività ed una responsabilità, quale quella della presa appuntamento con il cliente finale, che compete alla stessa Telecom Italia;
- tra l'inizio della sospensione – tra l'altro definita da Telecom Italia in modo unilaterale e senza alcuna prova dell'effettiva indisponibilità del cliente finale – e la possibilità di fissare un nuovo appuntamento da parte dell'OAO dovranno passare almeno 24 ore solari ed, in ogni caso, si dovrà attendere il primo giorno lavorativo utile. Ciò comporta che - rispetto all'attuale processo - i tempi di lavorazione dei TT verranno ingiustificatamente allungati almeno di una giornata (inoltre nel caso in cui il TT venga sospeso durante la giornata di venerdì, la presa appuntamento non potrà essere schedata prima del successivo lunedì, lasciando il cliente finale in disservizio per tutto il fine settimana);
- la procedura proposta da Telecom Italia prevede, nel caso in cui un OAO non gestisca la sospensione, che il TT venga di *default* chiuso con competenza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

OAO e venga pertanto fatturato il relativo contributo di intervento a vuoto (IAV). Ciò comporterebbe, da un lato, che la chiusura del TT – a differenza della semplice sospensione – necessiterebbe la sua riapertura con un aggravio di risorse da parte dell'OAO ed un conseguente allungamento dei tempi di gestione del malfunzionamento; dall'altro Telecom Italia potrebbe sentirsi autorizzata a fatturare un contributo per IAV senza alcuna documentazione – come invece prevista dalla regolamentazione – della reale indisponibilità del cliente finale.

Per quanto sopra illustrato, si ritiene che la modifica proposta da Telecom Italia non possa essere accolta.

Le considerazioni di Telecom Italia

D.95 Al riguardo Telecom Italia evidenzia quando segue:

- Il processo proposto ha l'obiettivo di permettere all'operatore di contattare il cliente per prendere un appuntamento e consentire a Telecom Italia di effettuare l'intervento presso la sede cliente.
- Qualora l'operatore non intenda usufruire del processo di sospensione cliente, può continuare ad utilizzare il processo esistente senza alcuna modifica: in sostanza non usufruisce della possibilità di prendere l'appuntamento.
- Il processo si applica per i TT aperti sul portale *wholesale* e al momento (in futuro sarà opportuno allineare i due processi) non su quelli aperti su *WEB Services Assurance* (WSA). A tal riguardo, si evidenzia che alcuni OAO utilizzano per la gestione dei TT relativi ai servizi di accesso il sistema WSA, tranne che per il simmetrico.

Nella tabella seguente, per i vari servizi di accesso, si riportano le funzionalità consentite agli OAO per interrompere la sospensione in caso di cliente irreperibile con il processo attuale e con il nuovo processo ipotizzato da Telecom Italia.

Servizi	Processo attuale	Nuovo Processo ipotizzato da TI	
WLR	NO	NO con WSA	Si , online
ULL	NO	NO con WSA	Si , online
BTS ADSL	Si , online con possibilità per OAO di indicare nuovo recapito cliente	NO con WSA	Si , online con la possibilità per OAO di indicare anche la data/fascia di intervento
BTS SIMM	Come riga sopra	NA (non ci sono WSA)	Come riga sopra
BTS NGA/VULA	SI	NO con WSA	Si , online



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia fa presente che l'implementazione del suddetto processo è stata sospesa in attesa del pronunciamento da parte dell'Autorità.

Le valutazioni dell'Autorità

D.96 L'Autorità, nel richiamare quanto riportato al precedente punto 49, ribadisce, tenuto conto della necessità di condivisione tra gli operatori delle tematiche in esame, l'opportunità di demandare le attività inerenti alle modifiche dei processi, nella fattispecie di *assurance*, ai procedimenti e tavoli tecnici appositamente avviati. Tale esigenza è ancora più marcata nell'attuale fase di implementazione delle misure di cui alla delibera n. 321/17/CONS in cui l'appuntamento con il cliente finale rientra tra le prestazioni oggetto di disaggregazione. L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia, nelle more dei necessari approfondimenti, non debba apportare alcuna modifica ai processi esistenti.

Revisione della definizione della DRO a seguito dell'introduzione del sistema NOW

Le considerazioni degli OAO

D.97 Alcuni OAO, nel richiamare che la Data Ricezione dell'Ordine (DRO) corrisponde attualmente al giorno lavorativo successivo al caricamento degli ordini da parte dell'OAO, evidenziano che tale definizione era giustificata dal fatto che il sistema di *provisioning* CRM di Telecom Italia processava gli ordinativi mediante procedure *off-line* di lettura con cadenza giornaliera. Pertanto, gli ordinativi "depositati" dagli OAO durante una giornata erano resi disponibili nei sistemi di Telecom Italia il giorno lavorativo successivo. Tuttavia, l'introduzione del nuovo sistema di *provisioning* NOW modifica tale approccio in quanto gli ordinativi provenienti dagli OAO sono caricati con frequenza oraria (ogni due ore) consentendo la relativa lavorazione tempestivamente. Per tale motivo non è più necessario - evidenziano gli OAO - che la DRO corrisponda al giorno lavorativo successivo all'invio degli ordini. In particolare, si richiede di modificare la definizione di DRO, secondo alcuni OAO a partire dalla data messa in campo del sistema NOW, stabilendo che la DRO coincida con la DIR (Data Invio Richiesta), ovvero con il giorno dell'invio ordine da parte dell'OAO, nel caso, ad esempio, in cui l'ordine sia effettuato entro le ore 12 o le 15 (se è effettuato dopo le 12 o le 15 la DRO continuerà ad essere pari al giorno lavorativo successivo all'invio dell'ordine, $DRO=DIR+1$).

Le considerazioni di Telecom Italia

D.98 Telecom Italia sottolinea che l'eventuale ridefinizione della DRO può essere valutata solo a valle della migrazione dalla VCD a NCD. Poiché nel corso del 2017 tale migrazione è stata avviata solo per una parte del territorio nazionale e, come noto, 3 OAO hanno chiesto di effettuare il rollback dalla NCD alla VCD per i kit 3



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e 4, Telecom Italia ritiene che tale discussione ai fini dell'OR 2017 non abbia ragione di essere effettuata.

Le valutazioni dell'Autorità

D.99 L'Autorità concorda con l'opportunità di rimandare una eventuale ridefinizione della DRO agli esiti delle attività in corso nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 11, comma 2, lett. a), della delibera n. 652/16/CONS – migrazione alla Nuova Catena di *Delivery* (NCD).

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS, le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017 pubblicate in data 28 luglio 2016, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

Articolo 2

(Modifiche delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum*, di cui alla tabella di seguito riportata, applicando, per l'anno 2017, i costi corrispondentemente indicati.

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2017
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 23,74
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 48,69
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	€ 37,10
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	€ 70,87



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributo fornitura 2 coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	€ 70,87
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (senza NP)	€ 8,70
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (senza NP)	€ 12,06
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	€ 177,96
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	€ 22,15
Contributo per intervento di assurance in SLA plus	€ 225,87
Contatto con il quarto referente dell'operatore	€ 1,48
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	€ 16,98
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	€ 20,67
Contributo per fornitura a vuoto (on field) per servizio ULL e SLU	€ 4,49
Contributo per fornitura a vuoto (on call) per servizio ULL e SLU (*)	€ 4,49
Contributo per manutenzione a vuoto (on field) per servizio ULL e SLU	€ 70,13
Contributo per manutenzione a vuoto (on call) per servizio ULL e SLU (*)	€ 14,76
Contributo per trasloco esterno	€ 58,01
Contributo per cambio coppia al permutatore	€ 31,80
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 23,74
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 32,01
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Attiva	€ 35,27
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	€ 43,47
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 10,02
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale (senza NP)	€ 12,54
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	€ 23,74
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	€ 17,78
Contributo per fornitura a vuoto (on field) per servizio di accesso condiviso	€ 4,49
Contributo per fornitura a vuoto (on call) per servizio di accesso condiviso (*)	€ 4,49
Contributo per manutenzione a vuoto (on field) per servizio ULL accesso condiviso	€ 70,13
Contributo per manutenzione a vuoto (on call) per servizio ULL accesso condiviso (*)	€ 14,76
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	€ 31,80
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	€ 8,70
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso	€ 177,96
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	€ 22,15
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva	€ 23,74



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per servizio ULL virtuale SENZA portabilità del numero	
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	€ 11,98
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia	€ 22,15
Ripristino borchia	€ 62,74
Qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia (ULL/SLU/SA)	€ 7,38
Contributo massivo per passaggio da bitstream a ULL	€ 19,49

(*) applicabile dalla data di pubblicazione della delibera n. 653/16/CONS

2. Telecom Italia applica, con riferimento ai costi di *Number Portability* (NP), la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR che definisce, in particolare, le condizioni di fornitura NP sulla base di un modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017.
3. Nel caso di migrazioni “massive” da ULL (o *bitstream* o WLR) a SLU, ovvero nel caso in cui l’ordine dell’OAO coinvolga più accessi per area *cabinet*, Telecom Italia applica il modello di prezzo descritto al punto D.42 della presente delibera.
4. Telecom Italia riformula l’offerta di riferimento 2017 prevedendo, con particolare riferimento agli interventi a vuoto *nel caso di segnalazione inviata da OAO per KO ritenuto errato* e alle penali per *ordini erroneamente rifiutati*, quanto relativamente previsto dalla delibera n. 653/16/CONS (art. 2, commi 6 e 13).
5. Telecom Italia provvede, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente delibera, alla pubblicazione periodica (mensile) delle seguenti informazioni sugli armadi aperti allo SLU:

1. raggiungimento del 70% dell’occupazione della prima striscia;
2. elenco armadi per cui non è tecnicamente più richiedibile l’ampliamento.

Le suddette informazioni sono funzionali agli OAO interessati a richiedere preventivamente a Telecom Italia, per ciascun armadio di distribuzione, uno studio di fattibilità per utilizzare strisce con un maggior numero di coppie o, se del caso, la possibilità di aggiungere un’altra striscia. Telecom Italia non addebita agli OAO alcun costo per il suddetto studio di fattibilità.

6. Telecom Italia introduce in offerta di riferimento, a partire dalla ripubblicazione dell’OR 2017 come disposta dalla presente delibera, uno specifico SLA e penale per i guasti in *post provisioning* da intendersi come guasti, con causa TI, aperti dall’OAO entro 7 giorni solari dalla data di espletamento. In particolare, per i guasti in *post provisioning*, Telecom Italia corrisponde all’operatore ULL le penali per mancato rispetto dei tempi di attivazione dei servizi di accesso disaggregato (tabella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1b, allegato G, delibera n. 623/15/CONS) tenendo conto del tempo complessivo intercorso a partire dalla DAC (quella comunicata dall'OAO salvo rimodulazioni per cause non dipendenti da Telecom Italia) fino alla data di risoluzione del guasto in *post provisioning*.

7. Telecom Italia riformula la tabella 2 dell'offerta di co-locazione per l'anno 2017 prevedendo un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,1603 €/kWh.
8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per il servizio di "Alimentazione in corrente continua FORFETARIA", "Alimentazione in corrente continua a CONSUMO", "Climatizzazione FORFETARIA" e "Climatizzazione a CONSUMO", di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, dell'offerta di co-locazione per l'anno 2017, applicando rispettivamente i canoni annui per modulo *standard N3* indicati nella seguente tabella:

	AGCOM 2017 (€/anno)
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.575,98
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1.503,51
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	643,99
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	772,79
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.287,99
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	1.545,59
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	1.931,98
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	2.318,38
Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	98,32
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.230,61
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	1.107,55
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	922,96
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	738,37
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	615,31
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	369,18
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	307,65
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46

9. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai seguenti servizi, di cui all'offerta di co-locazione per l'anno 2017, applicando i costi corrispondentemente indicati:
 - *Tabella 1* (gestione badge aziendali): 8,35 €/anno;
 - *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): 77,21 €/anno;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 4* (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 88,58 €;
- *Tabella 4* (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,38 €;
- *Tabella 7* (intervento di ripristino): 230,31 €;
- *Tabella 7* (intervento a vuoto): 110,73 €;
- *Tabella 8* (costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 44,29 €/h;
- *Tabella 10* (attività di smontaggio per singolo modulo base):
 - Smontaggio telaio tipo N3/N1: 29,95 €;
 - Smontaggio cavi di bassa frequenza: 202,80 €;
 - Smontaggio cavi in f.o.: 77,57 €;
 - Penale a carico dell'operatore inadempiente per abbandono rifiuti per modulo standard N3 (600x300x2.200 mm) e per mese di inadempienza: 250,00 €;
- *Tabella 11* (canone annuo per spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore): 120,81 €/m²;
- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): 708,64 €;
- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente, per centrali di piccole dimensioni): 354,32 €;
- *Tabella 11* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard):
 - Per modulo standard N3: 531,48 €/anno;
 - Per ogni ulteriore intervento in SLA standard: 177,16 €;
 - Per ogni intervento in SLA plus: 230,31 €.
- *Tabella 11* (servizio standard di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA standard, chiusura e rendicontazione: 66,44 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 44,29 €;
 - Per ogni ora di intervento che si protragga oltre l'orario base: 55,36 €.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 11* (servizio in SLA PLUS di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA plus, chiusura e rendicontazione: 99,65 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 44,29 €;
 - Per ogni ora di intervento oltre l'orario base: 66,44 €.
- *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di installazione/collaudo/manutenzione): 2.920,21 €;
- *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di progettazione e verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta realizzazione dell'impianto): 1.417,28 €;
- *Tabella 11* (costi per la verifica dei subappaltatori delle ditte di installazione e collaudo già in albo fornitori Telecom Italia): 1.281,48 €;
- *Tabella 11* (analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore per la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori): 885,80 €;
- *Tabella 11* (attività di verifica di rispetto delle norme di installazione e gestione degli spazi condivisi): 708,64 €;
- *Tabella 12* (servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 531,48 €/anno per modulo standard N3; 177,16 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*;
- *Tabella 12* (canone gestione delle scorte): 240,94 €/anno per modulo standard N3;
- *Tabella 13* (approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati): 1.062,96 € per subtelai;
- *Tabella 13* (progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede): 265,74 € per intervento;
- *Tabella 14* (coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell'Ambiente): 708,64 €/anno;
- *Tabelle 15, 16, 19 e 20* (costo orario della manodopera): 44,29 €/h;
- *Tabella 15* (condizioni economiche per collocazione armadio singolo):
 - Fornitura dello studio di fattibilità: 66,44 €;
 - Progettazione esecutiva e gestione dei lavori: 354,32 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - nuovo sito: 340,08 €;
- Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - nuovo sito: 371,28 €;
- Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) - nuovo sito: 470,08 €;
- Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - ampliamenti: 296,40 €;
- Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - ampliamenti: 327,60 €;
- Fornitura, posa in opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia: 1.552,72 €;
- Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia: 634,40 €.
- *Tabella 16* (condizioni economiche per CAMAT):
 - Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia: 305,60 €;
 - Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia: 177,16 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - nuovo sito: 340,08 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - nuovo sito: 371,28 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) - nuovo sito: 470,08 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) - ampliamenti: 296,40 €;
 - Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) - ampliamenti: 327,60 €;
 - Fornitura, posa in opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia: 1.552,72 €;
 - Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia: 634,40 €.
- *Tabella 17* (per ogni ordine CAMAT annullato): 66,44 €;
- *Tabella 17* (intervento a vuoto): 70,13 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 18* (condizioni economiche per il servizio di fornitura del *multioperator cabinet*):
 - Gestione amministrativa per ogni manifestazione di interesse nell'ambito di una procedura di annuncio: 88,58 €;
 - Gestione amministrativa per ogni preventivo nell'ambito di una procedura di annuncio: 708,64 €;
 - Realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo, per una lunghezza massima dello scavo di 13 m, costituite dai segmenti A2 e A3 (3 tubi Ø 125 mm + 1 tubo Ø 63 mm) e dal pozzetto OLO (cfr. Manuale delle Procedure, figura 7) e posa in opera per "conto terzi" - prodotto disponibile sul mercato alla data del primo annuncio: Purcell Systems - 1st proposal / FTTS Cabinet Type A": 3.810,40 €;
 - Realizzazione delle infrastrutture di raccordo oltre i 13 m (costo al metro): 107,22 €.
- *Tabella 22* (intervento correttivo): 177,16 €;
- *Tabella 22* (intervento a vuoto): 70,12 €;
- *Tabella 22* (intervento di ripristino su impianto obsoleto): 354,32 €;
- *Tabella 23* (studio di fattibilità per nuovi siti):
 - Amministrativo: 585,96 €;
 - Edile: 878,92 €;
 - Rete: 1.464,89 €.
- *Tabella 23* (studio di fattibilità per ampliamento siti):
 - Amministrativo: 585,96 €;
 - Edile: 878,92 €;
 - Rete:
 - Necessità di ampliamento impianti di climatizzazione e/o alimentazione: 336,91 €;
 - Richiesta prolungamento accesso in fibra ottica: 249,03 €;
 - Richiesta coppie: 190,45 €;
 - Richiesta moduli per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione: 146,49 €.
- *Tabella 23* (studio di fattibilità per nuovi siti in *centrali di piccole dimensioni*): 1.464,89 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 25* (servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo): 132,87 € per singolo sopralluogo; 44,29 € per ora-uomo di sopralluogo comprensivo di spostamento.
10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di *disattivazione amministrativa di uno o più moduli N3 all'interno di una sala di una centrale* e di *disallestimento di uno spazio modulo N3*, di cui alla tabella 9 dell'offerta di co-locazione per l'anno 2017, prevedendo, rispettivamente per le due voci presenti amministrativa e disallestimento, un costo di 478,33 € e di 468,32 €, con decorrenza a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera.
 11. Telecom Italia applica, a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera, con riferimento al *preavviso per la disattivazione del servizio di co-locazione*, la procedura di cui al punto D.75 della presente delibera.
 12. Telecom Italia prevede, nell'ambito della tabella 23 dell'OR co-locazione 2017, nel caso di studi di fattibilità *per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP* e per *accesso da cameretta zero*, un contributo pari complessivamente a 487,19 € con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017.
 13. Telecom Italia, a partire dalla ripubblicazione dell'OR 2017 come disposta dalla presente delibera, prevede per gli studi di fattibilità *per raccordi passivi con cavo in fibra ottica e/o coassiale e/o UTP* e per *accesso da cameretta "zero"* i seguenti SLA e penali.

SLA	Tempi
Studio di fattibilità	15 giorni solari
Ritardo rispetto allo SLA	Penale ^(*)
1÷7 giorni solari	20% del contributo <i>una tantum</i>
oltre 7 giorni solari	10% del contributo <i>una tantum</i> per ogni giorno di ritardo.

(*) L'importo totale della penale non può superare il valore del contributo

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica le offerte di riferimento per l'anno 2017 per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione relativi al mercato 3a, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2017, come modificate dalla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ANNESSO A

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 104/17/CIR circa i contributi *una tantum* di cessazione, attivazione e migrazione tecnologica

1. Di seguito, si riportano le preliminari valutazioni dei contributi *una tantum* di cessazione, attivazione e migrazione tecnologica, per l'anno 2017, svolte dall'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 104/17/CIR, sulla base dei modelli di calcolo definiti per l'anno 2015-2016 con delibera n. 653/16/CONS (sez. III-V a cui si rimanda) e di quanto rappresentato al precedente paragrafo 20.
2. In particolare, con riferimento alla valorizzazione dei contributi *una tantum* di attivazione (e cessazione), l'Autorità, nell'ambito del documento in consultazione, nelle more di ulteriori approfondimenti da svolgersi nel corso della presente consultazione pubblica ed a mero titolo esplicativo, ha ritenuto di considerare, per quanto premesso al precedente paragrafo 20, ai fini delle preliminari valutazioni per l'anno 2017, i prezzi, sia per quanto riguarda la componente di costo delle attività svolte da manodopera sociale che quella di impresa, utilizzati nelle valutazioni 2016 ed afferenti alle attività *on-field* svolte dalle imprese di rete o di *System Unico* (di cui 76% imprese di rete e 24% *System Unico*) che – si rammenta – si basano sulle evidenze relative al 2015 e al 2016 (fino al 15 novembre 2016)²⁴. Nell'ambito del documento in consultazione si richiamava, in particolare, che nella delibera n. 653/16/CONS è stato considerato, per la quota parte relativa ai costi sostenuti da Telecom Italia verso le imprese esterne di rete/*System Unico*, un valor medio dei costi derivanti dalle suddette tipologie di contratto. Nello specifico, l'Autorità ha considerato ai fini dei contributi *una tantum* di attivazione per il 2016 che, rispetto al totale MOI (39% sul totale delle attività di *delivery*), nel 76% dei casi le attività *on-field* sono svolte dalle imprese di rete, in tal caso è stata svolta una media dei costi vigenti negli anni 2013-2015 e 2016-2018, e nel restante 24% dei casi i costi

²⁴ Si richiama che la ripartizione, considerata nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, delle lavorazioni relative alle attivazioni, per le linee *retail* e *wholesale*, tra manodopera sociale (MOS) e manodopera d'impresa (MOI), quest'ultima suddivisa tra imprese di rete e *System Unico*, valore medio negli anni 2015-2016 (fino al 15 novembre 2016), è stata la seguente:

	Totale
MOS	61%
MOI	39%
- di cui imprese di rete	76%
- di cui System Unico	24%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di cui ai capitolati *System Unico* vigenti negli anni 2013-2016. La tabella sottostante richiama il risultato della media dei suddetti capitolati²⁵.

	Valore medio pesato
ULL LA	17,96
ULL LNA	41,63
SLU LA	20,14
SLU LNA	26,02

L'Autorità, pertanto, nell'ambito del documento in consultazione, ha ritenuto, ai fini di una preliminare valutazione per il 2017, di applicare i valori della tabella soprastante per la determinazione dei prezzi delle corrispondenti attività *on-field* sia che siano svolte da manodopera sociale che d'impresa.

Si evidenziava, in particolare, che nel corso della presente consultazione pubblica potranno essere acquisiti dati più aggiornati, relativi agli ultimi mesi del 2016 ed eventualmente gli inizi del 2017, inerenti alla ripartizione delle lavorazioni relative alle attivazioni (*retail* e *wholesale*) tra manodopera sociale e manodopera d'impresa.

Parimenti, si evidenziava che nel corso della presente consultazione potranno essere acquisiti dati più aggiornati relativi alle cessazioni (ULL e SLU) svolte nel corso di attività di *grouping* o nell'ambito dell'attivazione di una nuova linea, che nell'ambito delle preliminari valutazioni per l'anno 2017 sono state poste, in linea a quanto considerato con delibera n. 653/16/CONS, pari rispettivamente al 42% e 58% (sulla base delle evidenze relative al 2014 nel caso ULL).

Cessazione ULL

3. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS ed a quanto rappresentato al paragrafo 20, il costo di cessazione "pura" ULL (**Ccess-ULL**), ovvero cessazione di una linea ULL non associata a contestuale migrazione/rientro in Telecom Italia, che l'operatore *donating* è tenuto a remunerare a Telecom Italia a seguito dell'invio dell'ordine di cessazione, è dato da:

$$\mathbf{Ccess-ULL} = (42\%)^{26} * \mathbf{Cpura(1)} + (58\%) * \mathbf{Cpura(2)}$$

²⁵ Nel caso ULL LNA e SLU LNA sono stati stimati i costi di cui ai capitolati al netto del raccordo d'abbonato.

²⁶ 42%=21,6% / (21,6%+29,9%) sulla base delle consistenze relative al 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dove:

- **Cpura(1):** cessazione svolta nell'ambito delle attività di *grouping* = **Gord(*) + (Ts+2*T1+T2+2*T4+T5)*costo manodopera;**
(*) con o senza NP *Donor* a seconda dei casi.
- **Cpura(2):** cessazione svolta nell'ambito delle attività di attivazione di una nuova linea²⁷=**Gord(*)**. Il termine aggiuntivo - **61%*(T1+T2+2*T4+T5)*costo manodopera** - che veniva considerato nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS è omesso (in quanto incluso nell'ambito dei costi di attivazione) nell'ipotesi di un modello di *pricing* esclusivamente "like" System.

Nella tabella che segue si richiamano, in particolare, le specifiche tempistiche T_i nel caso di cessazione ULL (Cpura1).

		AGCOM (minuti)
		Cpura (1)
T1	individuazione di una posizione - montante, livello, nodo, paglietta - sul permutatore	1
T2	ribattitura della permuta (in fase di cessazione)	3
T4	distacco di una permuta	1
T5	recupero della permuta (trecciola) rimossa e smaltimento	1
	(2)*T1+T2+2*T4+T5	8
Ts	Tempo di spostamento in centrale nell'ambito del <i>grouping</i> (corrispondente alla rimozione di mediamente 30 permutate su un tempo complessivo di spostamento pari ad un'ora)	2

²⁷ La componente di attività *on-field* contenuta in Cpura(2) viene ad essere annullata considerando l'ipotesi di un modello di *pricing* esclusivamente "like" System, in cui i costi di rimozione delle permutate sono totalmente assorbiti dai costi di attivazione. Al riguardo, si richiama che il modello *bottom-up* di cui alla delibera n. 653/16/CONS non prevedeva, nell'ambito dell'attivazione, i costi relativi alle cessazioni di permutate "inactive" che venivano remunerati nell'ambito della cessazione (erano inclusi nell'ambito dell'attivazione i soli costi di cessazione della linea da migrare). Sul punto, si evidenziava che le permutate "inactive" sono quelle relative a linee cessate (non contestualmente a migrazione/rientro) e non ancora rimosse e che, quindi, non sono da confondersi con le permutate relative alle linee da migrare in cui il disfacimento della permuta (quella relativa alla linea da migrare) viene fatta contestualmente all'attivazione. Nell'ambito dei modelli di cui alla delibera n. 653/16/CONS sono, quindi, inclusi nell'ambito dei contributi di attivazione LA i soli costi di disfacimento delle permutate relative alle linee da migrare.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine (punto 22), si ha, per l'anno 2017, tenuto conto del costo della manodopera 2017 pari a 44,29 €/h, un costo di cessazione ULL pari a **7,59 €** (senza cessazione NP), -23,26% rispetto al 2016. Nel caso di cessazione con NP (Telecom Italia *Donor*) è applicata, inerentemente all'NP, la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR (modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017). Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Cessazione SLU

5. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS e tenuto conto di quanto rappresentato al precedente paragrafo 20, il costo di cessazione "pura" SLU (**Ccess-SLU**), ovvero cessazione di una linea SLU non associata a contestuale migrazione/rientro in Telecom Italia, che l'operatore *donating* è tenuto a remunerare a Telecom Italia a seguito dell'invio dell'ordine di cessazione, è dato da:

$$\text{Ccess-SLU} = (42\%) * \text{Cpura}(1) + (58\%) * \text{Cpura}(2)$$

dove:

$$\text{Cpura}(1) = \text{Gord}^{(*)} + (\text{Ts} + 2 * \text{T1} + \text{T2} + 2 * \text{T4} + \text{T5}) * \text{costo manodopera.}$$

(*) con o senza NP *Donor* a seconda dei casi.

$$\text{Cpura}(2) = \text{Gord}^{(*)}.$$

Nella tabella che segue si richiamano, in particolare, le specifiche tempistiche T_i nel caso di cessazione SLU ($\text{Cpura}(1)$).

		AGCOM (minuti)
		Cpura (1)
T1	individuazione posizione in armadio	1
T2	ribattitura della permuta (in fase di cessazione)	1
T4	distacco di una permuta	1
T5	recupero della permuta rimossa e smaltimento	1
	(2)*T1+T2+2*T4+T5	6
Ts	Tempo di spostamento in armadio nell'ambito del grouping (corrispondente alla rimozione di mediamente circa 8 permuta su un tempo complessivo di spostamento pari ad un'ora)	7,1



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine (punto 22), si ha, per l'anno 2017, tenuto conto del costo della manodopera 2017 pari a 44,29 €/h, un costo di cessazione SLU pari a **8,56 €** (senza cessazione NP), -13,97% rispetto al 2016. Nel caso di cessazione con NP (TI *Donor*) è applicata, inerentemente all'NP, la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR (modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017). Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Cessazione *shared access*

7. Analogamente a quanto previsto nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS e negli anni passati, il contributo di cessazione dello *shared access* per l'anno 2017 è allineato a quello previsto per l'ULL nel medesimo anno (7,59 €, per quanto sopra premesso).

Attivazione ULL su Linea Non Attiva (LNA)

8. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS e tenuto conto di quanto rappresentato al precedente paragrafo 20, il costo di attivazione ULL su linea non attiva (A_LNA_ULL) è dato da:

$$A_LNA_ULL = Gord + 61\% * Csystem_ULL_LNA + 39\% * Csystem_ULL_LNA$$

dove **Csystem_ULL_LNA**, pari a 41,63 €, è il costo medio di attivazione *on-field* (al netto del costo del raccordo d'abbonato) risultante, come premesso al punto 2, dai capitolati con le imprese di rete (relativi agli anni 2013-2015 e 2016-2018) e dal capitolato *System Unico* vigente negli anni 2013-2016.

9. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine, si ha un costo medio di attivazione ULL LNA (A_LNA_ULL) per l'anno 2017 pari a **46,12 €** (-5,74% rispetto al 2016). Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Attivazione ULL su Linea Attiva (LA)

10. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS ed a quanto rappresentato al precedente paragrafo 20, il costo di attivazione ULL su linea attiva (A_LA_ULL) è dato da:

$$A_LA_ULL = Gord + 61\% * Csystem_ULL_LA + 39\% * Csystem_ULL_LA$$

dove **Csystem_ULL_LA**, pari a 17,96 €, è il costo medio di attivazione *on-field* risultante, come premesso al punto 2, dai capitolati con le imprese di rete (relativi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

agli anni 2013-2015 e 2016-2018) e dal capitolato *System Unico* vigente negli anni 2013-2016.

11. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine, si ha un costo medio di attivazione ULL LA (**A_LA_ULL**) pari, per l'anno 2017, a **22,45 €** (senza NP), -22,80% rispetto al 2016. Nel caso di attivazione con NP è applicata, inerentemente all'NP, la disciplina di cui alla delibera n. 33/17/CIR (modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017). Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Attivazione SLU su Linea Non Attiva

12. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS ed a quanto rappresentato al precedente paragrafo 20, il costo di attivazione SLU su linea non attiva (**A_LNA_SLU**) è dato da:

$$\mathbf{A_LNA_SLU = Gord + 61\% * Csystem_SLU_LNA + 39\% * Csystem_SLU_LNA}$$

dove **Csystem_SLU_LNA**, pari a 26,02 €, è il costo medio di attivazione *on-field* (al netto del costo del raccordo d'abbonato) risultante, come premesso al punto 2, dai capitolati con le imprese di rete (relativi agli anni 2013-2015 e 2016-2018) e dal capitolato *System Unico* vigente negli anni 2013-2016.

13. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine, si ha un costo medio di attivazione SLU LNA (**A_LNA_SLU**) pari, per l'anno 2017, a **30,51 €** (-12,15% rispetto al 2016). Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Attivazione SLU su Linea Attiva

14. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS ed a quanto rappresentato al precedente paragrafo 20, il costo di attivazione SLU su linea attiva (**A_LA_SLU**) è dato da:

$$\mathbf{A_LA_SLU = Gord + 61\% * Csystem_SLU_LA + 39\% * Csystem_SLU_LA}$$

dove **Csystem_SLU_LA**, pari a 20,14 €, è il costo medio di attivazione *on-field* risultante, come premesso al punto 2, dai capitolati con le imprese di rete (relativi agli anni 2013-2015 e 2016-2018) e dal capitolato *System Unico* vigente negli anni 2013-2016.

15. Alla luce di quanto sopra, considerato quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine, si ha un costo medio di attivazione SLU LA (**A_LA_SLU**) pari, per l'anno 2017, a **24,63 €** (senza NP), -3,75% rispetto al 2016. Nel caso di attivazione con NP è applicata, inerentemente all'NP, la disciplina di cui alla delibera n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

33/17/CIR (modello *bill and keep* a far data dal 1° gennaio 2017). Nell'ambito del documento in consultazione, si evidenziava che ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

Attivazione *shared access*

16. Analogamente a quanto previsto nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS e negli anni passati, il contributo di attivazione dello *shared access* per l'anno 2017 è allineato a quello previsto per l'ULL LA (senza NP) nel medesimo anno (22,45 €, per quanto sopra premesso).

Migrazione tecnologica

17. In linea a quanto definito con delibera n. 653/16/CONS ed a quanto rappresentato al precedente paragrafo 20, nel caso di migrazione da ULL/BTS/WLR a SLU che riguardi *N* accessi per area *cabinet*, il costo di attivazione SLU LA è pari a:

$$\text{Gord} + 61\% * \text{Csystem_SLU_LA} * N + 39\% * \text{Csystem_SLU_LA} * N$$

Dove *Csystem_SLU_LA* è il costo remunerato alle imprese di rete/System per un singolo accesso.

Dividendo quanto sopra ottenuto per *N*, si ottiene il costo unitario per singolo accesso.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'ordine di migrazione "massivo" di un OAO coinvolga ***N=10 accessi per area cabinet***, si ha un costo di migrazione da ULL (o *bitstream* o WLR) a SLU per l'anno 2017 ridotto di circa il 16% rispetto al contributo di attivazione singola linea SLU su LA (senza NP) e, quindi, pari a **20,59 €/linea**.

Nell'ambito del documento in consultazione, si ribadiva che l'applicazione del modello di prezzo di cui sopra - come indicato con delibera n. 653/16/CONS - è svolta sulla base dell'effettivo progetto concordato tra Telecom Italia e l'OAO, a cui può corrispondere un numero variabile *N* di migrazioni tecnologiche per singolo ordine. La previsione di cui sopra lascia impregiudicati gli accordi di migrazione già stipulati tra gli operatori, salvo diversa volontà delle parti. Ai costi di cui sopra potrà essere aggiunto un *mark-up* di costi di gestione connessi alla disaggregazione e che Telecom Italia dovrà fornire nel corso del presente procedimento.

18. Si ribadiva che, nell'ambito del presente approccio, in linea a quanto indicato con delibera n. 653/16/CONS, nel caso di migrazione da ULL (o *bitstream* o WLR) oppure da servizi RTG/ADSL di Telecom Italia a SLU non è previsto alcun contributo di disattivazione del servizio *legacy*²⁸.

²⁸ Si richiama che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS si è evidenziato che, nel caso ad esempio di migrazione da ULL a SLU, ai fini dell'attivazione del nuovo servizio (SLU) occorre rimuovere la permuta all'armadio di Telecom Italia (per staccare la linea dalla primaria in rame) per poi riattestarla, nello stesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

19. Si richiamava, altresì, che nel caso di migrazione da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA verso ULL, è prevista, nell'ambito del presente approccio e coerentemente all'approccio di cui alla delibera n. 653/16/CONS²⁹, la corresponsione del contributo di attivazione ULL LA (senza NP).

armadio, alla striscia OAO. I costi delle suddette attività inerenti al disfacimento e alla realizzazione della permuta a livello di armadio, svolte contestualmente, sono inclusi nel contributo di attivazione SLU su LA. Tuttavia, è necessario effettuare anche la rimozione della permuta in centrale che, benché non necessariamente effettuata contestualmente alla migrazione della linea da ULL a SLU, dovrà essere comunque tolta per rendere disponibile la posizione sul blocchetto al permutatore. Al riguardo si richiama che, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, i suddetti costi di rimozione della permuta in centrale a seguito della migrazione, da servizi *legacy* da centrale a servizi in armadio, in ottica di incentivo alla migrazione tecnologica, sono stati assunti inclusi nelle attività svolte da Telecom Italia o dalle imprese di rete/System in centrale, quali ad esempio le attività di attivazione di un servizio in centrale che richiede una delle posizioni al permutatore occupate dalla precedente permuta "inattiva" o le attività di riordino (o di bonifica) dei permutatori.

²⁹ Si richiama al riguardo che, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, si è evidenziato che nei suddetti casi occorre spostarsi al *cabinet* dove è necessario rimuovere e rifare una permuta. A livello di centrale occorre, invece, realizzare una permuta senza la stretta necessità di una precedente rimozione. Occorrerebbe, pertanto, modificare la formula prevista nel caso di attivazione ULL LA per tener conto dei casi di migrazione da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA a ULL svolgendo, ad esempio, una media pesata in funzione dei relativi volumi (attivazione svolta solo in centrale e attivazione con intervento al *cabinet*). Considerato che la casistica di migrazione da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA a ULL ha una ridotta incidenza, l'Autorità ha ritenuto ragionevole, nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS, applicare la formula prevista nel caso di attivazione ULL LA anche nel caso di cambio tecnologico da SLU/FTTC *retail/VULA/bitstream* NGA a ULL.